Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXIX - N. 8

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 20 febbraio 2002 **€ 1,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

2002

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2001, n. 4208.

RECE 1750/1999. Procedura per le modifiche del Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni Regolamenti»;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione del 23 luglio 1999, recante «Disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/1999

del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI in particolare l'articolo 35 del citato Regolamento (CE) 1750/1999, che disciplina le modifiche dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale, le modalità di comunicazione delle stesse e le procedure per l'approvazione e l'articolo 37, comma 1, che impone agli stati membri di inviare entro il 30 settembre di ogni anno e per ciascun documento di programmazione relativo allo sviluppo rurale, sottoforma di tabella secondo un modello fornito dalla Commissione, le seguenti informazioni:

a) un riepilogo delle spese effettuate durante l'esercizio in corso e previste sino alla fine di detto esercizio, coperte dal sostegno comunitario, quali definite all'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento;

b) i preventivi di tali spese riveduti per gli esercizi successivi, sino alla fine del periodo di programmazione, tenendo conto della dotazione assegnata a ciascuno Stato membro;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 17 settembre 1999, n. 2827, «Programmazione dei fondi strutturali 2000-2006. Indirizzi procedurali per la redazione dei documenti di programmazione», con la quale la Direzione regionale dell'agricoltura è stata incaricata di elaborare il Piano di Sviluppo Rurale, avvalendosi della collaborazione delle Direzioni regionali interessate per settore e, in particolare, della Direzione regionale delle foreste, per la parte di rispettiva competenza;

VISTO il Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee n. C (2000)2902 def. del 29 settembre 2000;

CONSIDERATO che, in fase di predisposizione dei regolamenti di attuazione delle singole misure del Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, e di prima applicazione delle stesse, è stata individuata la necessità di apportare delle modifiche al testo del Piano approvato;

ATTESO che tali modifiche, qualora siano riconducibili a quelle individuate alle lettere da a) ad e) del paragrafo 2 dell'articolo 35 del Regolamento (CE) n. 1750/1999 devono essere sottoposte ad una procedura di approvazione da parte della Commissione europea e, a tal fine, devono essere debitamente giustificate e presentate in un'unica proposta e al massimo una volta all'anno;

ATTESO altresì che, ai sensi del medesimo paragrafo 2 dell'articolo 35 del Regolamento (CE) n. 1750/1999, qualunque modifica non specificata dalle lettere da a) ad e) deve essere comunicata alla Commissione almeno due mesi prima della sua entrata in vigore e che la medesima procedura si applica per le modifiche di cui alle lettere d) ed e) nel caso di misure la cui dotazione finanziaria sia inferiore al 5% dell'importo totale del programma per l'intero periodo di programmazione;

ATTESO altresì che, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 35 del Regolamento (CE) n. 1750/1999, qualora le modifiche discendano dai cambiamenti intervenuti nella legislazione comunitaria non si applica il disposto per cui le stesse devono essere presentate in un'unica proposta e al massimo una volta all'anno, e che comunque la Commissione stabilisce eventuali precise disposizioni caso per caso;

RAVVISATA la necessità di definire la procedura per apportare le eventuali modifiche e correzioni che si rendessero necessarie durante la fase di programmazione del Piano di Sviluppo Rurale e per la loro presentazione o comunicazione alla Commissione europea in conformità ai Regolamenti vigenti;

VISTO lo Statuto di autonomia;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'agricoltura,

all'unanimità,

DELIBERA

1. Le modifiche al Piano di sviluppo rurale sono adottate secondo le modalità procedurali esplicitate ai punti da 2 a 5 della presente deliberazione.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, approva le modifiche di cui alle lettere da a) ad e) del paragrafo 2 dell'articolo 35 del Regolamento (CE) n. 1750/1999 e successive modifiche e integrazioni.

3. Successivamente all'approvazione da parte della Giunta regionale, l'Assessore regionale all'agricoltura presenta le modifiche di cui al punto 2 alla Commissione europea, per il tramite del Ministero per le politiche agricole e forestali, per la definitiva approvazione, in un'unica proposta e al massimo una volta all'anno, salvo deroghe e diverse disposizioni della Commissione stessa in caso di modifiche derivanti da adeguamenti a modificazioni della normativa comunitaria.

4. Tutte le altre modifiche sono comunicate direttamente dall'Assessore regionale all'agricoltura alla Commissione europea per il tramite del Ministero per le politiche agricole e forestali.

5. Le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 37 del Regolamento (CE) n. 1750/1999 e successive modifiche e integrazioni sono trasmesse alla Commissione europea, tramite il Ministero per le politiche agricole e forestali, dal Direttore regionale dell'agricoltura.

6. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2001, n. 4307.

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1, legge regionale 47/1996 e legge regionale 11/2000. Determinazione delle somme ammissibili per lo svolgimento dell'attività delegata alle Camere di Commercio.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare l'articolo 6, comma 1, il quale dispone che la Giunta regionale definisce periodicamente e comunque ogni anno, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, gli obiettivi e i programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attuazione amministrativa e la gestione;

VISTA la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 8, come modificato con l'articolo 8 della legge regionale 8 maggio 2000, n. 11, con il quale sono state delegate funzioni alle Camere di Commercio;

ATTESO che l'articolo 12 bis della legge regionale 47/1996, inserito con l'articolo 12 della legge regionale 11/2000 autorizza l'Amministrazione regionale a rimborsare annualmente alle Camere di Commercio le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate, per la parte eccedente le entrate loro derivanti dall'applicazione della legge stessa ed inoltre stabilisce che la Giunta regionale determini annualmente le somme ritenute ammissibili per lo svolgimento dell'attività delegata, sulla base del numero dei beneficiari gestiti da ciascuna Camera nell'anno precedente;

VISTA la convenzione pos. Benz/1/1998, stipulata il 9 ottobre 1998 tra l'Amministrazione regionale e le Camere di Commercio, approvata con decreto del Direttore dell'Ufficio di piano n. UP/67 del 29 ottobre 1998, la quale, tra l'altro, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 3/1998, disciplina le modalità del rimborso delle spese sostenute dalle C.C.I.A.A. per lo svolgimento dell'attività delegata, eccedenti le entrate acquisite dalle medesime;

ATTESO che l'articolo 25 della legge regionale 11/2000 stabilisce al comma 2 che la convenzione stipulata tra la Regione e le Camere di Commercio rimane efficace fino alla stipula di una nuova convenzione che recepisca le nuove e diverse disposizioni contenute nella legge stessa, e che inoltre, con il comma 1 dell'articolo 26 di detta legge regionale è stata tra l'altro disposta l'abrogazione dell'articolo 19, commi 8, 9 e 9bis - come inserito dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 4/1999 - della legge regionale 3/1998;

ATTESO che è necessario stabilire parametri - uniformemente applicabili per tutte le Camere di Commercio - ai fini della determinazione delle spese ammissibili per lo svolgimento dell'attività delegata, i quali ai sensi dell'articolo 12bis sopra richiamato devono comunque essere rapportati al numero di beneficiari gestiti da ciascuna Camera;

ATTESO che gli oneri per la gestione informatica, sono mediamente della stessa entità per ogni Camera di Commercio, indipendentemente dai beneficiari gestiti e che inoltre l'entità delle nuove tessere da acquisire non è predeterminabile, né è possibile definire i conseguenti oneri;

RITENUTO pertanto, in attuazione del comma 2 del richiamato articolo 12bis della legge regionale 47/1996, inserito con l'articolo 12 della legge regionale 11/2000, di dover determinare le somme ammissibili per lo svolgimento dell'attività delegata alle C.C.I.A.A. per l'anno 2001, sulla base del numero dei beneficiari abilitati a rifornire di benzina a prezzo ridotto specifici mezzi i quali, nel corso dell'anno precedente, abbiano effettuato, mediante l'utilizzo dell'identificativo a tal fine rilasciato, almeno un rifornimento,

RITENUTO inoltre di considerare integralmente ammissibili le spese derivanti dall'acquisto degli identificativi da rilasciare ai beneficiari di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 3 della legge regionale n. 47/1996, come sostituito con l'articolo 3 della legge regionale n. 11/2000, nonchè quelle derivanti dalla gestione informatica della legge, quali risultano dalle fatture rilasciate dalla Società INSIEL S.p.A.;

ATTESO, anche in relazione all'entità delle spese sostenute dalle C.C.I.A.A. negli anni precedenti, di dover fissare in lire 3.300 (pari a euro 1,70) il parametro di spesa ammissibile per ogni beneficiario come sopra definito;

RITENUTO opportuno inoltre mantenere la vigenza dei parametri di spesa ammissibile in argomento anche per gli anni successivi, sempre che non intervenga una diversa determinazione giuntale;

VISTA la legge regionale 18/1996 e successive modifiche ed integrazioni;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla gestione delle benzine a prezzo ridotto,

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge regionale n. 18/1986 ed in attuazione del comma 2 dell'articolo 12bis della legge regionale n. 47/1996, inserito con l'articolo 12 della legge regionale n. 11/2000, le spese ammissibili per lo svolgimento dell'attività dele-

gata ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 47/1996 e successive modifiche alle Camere di Commercio per l'anno 2001 sono fissate applicando i seguenti parametri:

a) sono integralmente ammissibili le spese derivanti dall'acquisizione degli identificativi da rilasciare ai beneficiari di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 3 della legge regionale n. 47/1996, come sostituito con l'articolo 3 della legge regionale n. 11/2000;

b) sono integralmente ammissibili le spese relative alla gestione informatica dell'attività delegata quali risultano dalle fatture rilasciate dalla Società INSIEL S.p.A.;

c) per ogni beneficiario abilitato a rifornire di benzina a prezzo ridotto uno specifico mezzo il quale, nel corso dell'anno precedente, abbia effettuato, mediante l'utilizzo dell'identificativo a tal fine rilasciato, almeno un rifornimento, è ammissibile la spesa di lire 3.300 (pari a euro 1,70).

Art. 2

Le somme ammissibili risultanti dall'applicazione dei parametri determinati con il precedente articolo 1 sono comprensive di ogni onere e spesa sostenuta da ogni Camera di Commercio per lo svolgimento dell'attività delegata, ivi compresi gli oneri derivanti dalla gestione del sistema informatico, quali definiti al comma 2 dell'articolo 7 della convenzione pos. Benz./1/1998 stipulata il 9 ottobre 1998 ed approvata con Decreto del Direttore dell'Ufficio di Piano il 29 ottobre 1998 n. UP/67.

Art. 3

Le Camere di Commercio, per l'ottenimento dei rimborsi previsti dal comma 1 dell'articolo 12bis della legge regionale 47/1996, sono tenute a presentare la documentazione indicata al comma 3 di detto articolo, corredata da apposito documento, predisposto sulla base delle evidenze informatiche, dal quale risultino il numero dei beneficiari come definiti all'articolo 1 lettera c).

Art. 4

Le spese risultanti dal rendiconto camerale, entro i limiti delle spese ammissibili determinate in applicazione dei parametri indicati al precedente articolo 1, detratte le entrate risultanti dal rendiconto medesimo, saranno oggetto di rimborso da parte dell'Amministrazione regionale.

Art. 5

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 4465.

Legge 144/1999, articolo 34. Approvazione dei progetti per la contrazione di mutui da parte delle Comunità montane. Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 del 23 gennaio 2002. Avviso di rettifica.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 del 23 gennaio 2002 è stata pubblicata la deliberazione della Giunta regionale n. 4465 del 28 dicembre 2001 di cui all'oggetto.

Per mero errore materiale è stato pubblicato erroneamente il prospetto del dispositivo che si riproduce in forma esatta qui di seguito:

«LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni in premessa, i Progetti sotto elencati così come approvati dalle rispettive Comunità montane:

PROGETTO	ADOZIONE	IMPORTO A MUTUO LIRE (€)
1. Comunità montana della Carnia.		
❑ Lavori per la realizzazione della "pista ciclabile Tolmezzo – Villa Santina", nei comuni di Tolmezzo e Villa Santina.	C.D. n. 636 dell'11 dicembre 2000	696.087.627.= (€ 359.499,26)
❑ Realizzazione della strada intercomunale "Autemos – Ponte Fulin (Collinetta)" nei comuni di Rigolato e Forni Avoltri.	C.D. n. 637 dell'11 dicembre 2000	623.604.396.= (€ 322.064,79)
2. Comunità montana Canal del Ferro – Val Canale.		
❑ Lavori di completamento dell'intero corpo ovest e per le finiture delle opere esterne e di recinzione del Palazzo Veneziano di Malborghetto.	C.D. n. 119 del 19 luglio 2001	690.867.404.= (€ 356.803,24)
3. Comunità Pedemontana del Livenza.		
❑ Lavori di realizzazione e ricostruzione strada montana "Mezzomonte – Tarsia", tratto terminale nei comuni di Polcenigo e Budoia per un importo complessivo generale di Lire 550.000.000.=.	C.D. n. 54 del 20 giugno 2001	229.511.656.= (€ 118.532,88)
4. Comunità montana Meduna – Cellina.		
❑ "Area di stoccaggio comprensoriale in comune di Cimolais Loc. NIP Zona artigianale di Pinedo – Lavori di completamento, impianti ed opere accessorie".	C.D. n. 114 del 30 luglio 2001	241.677.410.= (€ 124.815,97)
❑ "Lavori di sistemazione della rete acquedottistica comunale di via Cavour e di via Sequals in comune di Arba".	C.D. n. 115 del 30 luglio 2001	250.000.000.= (€ 129.114,22)
5. Comunità montana Val d'Arzino – Val Cosa – Val Tramontina.		
❑ Realizzazione di un sentiero di collegamento dell'area "Sot Trivea" in comune di Tramonti di Sopra e l'area "Camping Val Tramontina" in comune di Tramonti di Sotto.	C.D. n. 85 del 30 luglio 2001	96.000.000.= (€ 49.579,86)
❑ Costruzione di un fabbricato ad uso servizi all'attività di parapendio in comune di Travesio.	C.D. n. 86 del 30 luglio 2001	170.000.000.= (€ 87.797,67)
❑ Lavori per la realizzazione di un nuovo percorso d'accesso alle "Grotte Verdi" di Pradis in comune di Clauzetto	C.S. n. 8 del 12 novembre 2001	57.742.052.= (€ 29.821,28)
6. Comunità montana del Gemonese.		
❑ Interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale del bacino degli affluenti del Tagliamento nei comuni di Gemona del Friuli, Trasaghis e Venzone che prevede un costo complessivo di Lire 380.000.000.=	C.D. n. 305 del 7 dicembre 2000	374.122.659.= (€ 193.218,23)

PROGETTO	ADOZIONE	IMPORTO A MUTUO LIRE (€)
7. Comunità montana delle Valli del Torre.		
❑ Interventi di sistemazione e ripristino della strada interpoderale di Bulfons in comune di Tarcento.	C.D. n. 51 del 24 luglio 2001	30.000.000.= (€ 15.493,71)
❑ Realizzazione di parcheggio e svincolo stradale in comune di Taipana fraz. Prossenicco.	C.D. n. 51 del 24 luglio 2001	27.000.000.= (€ 13.944,34)
❑ Lavori di sistemazione e ripristino della strada interpoderale Beorchians in comune di Tarcento, 2° intervento.	C.D. n. 51 del 24 luglio 2001	113.000.000.= (€. 58.359,63)
❑ Lavori per la costruzione di una strada di servizio all'interno dell'area archeologica dell'insediamento fortificato di Partistagno in comune di Attimis.	C.D. n. 51 del 24 luglio 2001	150.000.000.= (€. 77.468,53)
❑ Interventi di completamento in Villa Solero in comune di Tarcento di proprietà della Comunità montana delle Valli del Torre.	C.D. n. 51 del 24 luglio 2001	23.800.997.= (€. 12.292,19)
8. Comunità montana Valli del Natisone.		
❑ Centro Servizi Comunitari "Realizzazione del Museo Etnologico" in comune di San Pietro al Natisone.	C.D. n. 276 dell'11 dicembre 2000	429.168.137.= (€. 221.646,85)
9. Comunità montana del Collio.		
❑ Sistemazione idraulica forestale in località Scedina in comune di San Floriano del Collio.	C.D. n. 17 del 7 maggio 2001	146.476.951.= (€. 75.649,03)
10. Comunità montana del Carso.		
❑ Lavori di recupero della chiesetta di Visintini e delle aree limitrofe in comune di Doberdò del Lago.	C.D. n. 43 del 12 luglio 2001	315.811.771.= (€.163.103,17)

- Le Comunità montane sono tenute ad attivare le procedure per l'accesso ai mutui con la Cassa depositi e prestiti».

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 4532.

Regime quote latte. Assegnazione ai produttori della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, per il periodo 2001-2002, di 3.194 tonnellate derivanti dalla riserva nazionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento CEE n. 804/1968 relativo all'organizzazione comune di mercato del settore lattiero-caseario;

VISTO il Regolamento CEE n. 3950/1992 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTO il Regolamento CEE n. 536/1993 che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTA la legge 26 novembre 1992, n. 468, recante «Misure urgenti nel settore lattiero-caseario»;

VISTO il D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569 «Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario»;

VISTA la nota del 16 luglio 2001 prot. 1133, con la quale l'AG.E.A comunica il riparto regionale delle quote latte relativo alla riserva nazionale per il periodo 2001-2002 e dispone l'assegnazione alla Regione Friuli Venezia Giulia di un quantitativo di latte pari a 2.791 tonnellate in consegne e 403 tonnellate in vendite dirette;

CONSIDERATO che, al fine dell'assegnazione ai produttori delle quote di cui al riparto sopra citato è opportuno fare riferimento ai dati di quota e di produzione relativi al concluso periodo 2000-2001;

CONSIDERATO che la quantità da assegnare ai sensi della nota AG.E.A. prot. 1133/2001 è da intendersi quale quota A, con decorrenza 1° aprile 2001;

PRESO ATTO che con propria deliberazione n. 2386 del 13 luglio 2001 sono stati individuati i criteri per la ripartizione dell'aumento comunitario delle quote latte assegnate alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (seconda tranche);

ATTESO che a, seguito della conseguente assegnazione delle quote latte, avvenuta con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura n. 1158 del 24 settembre 2001, n. 758 domande sono risultate non assegnatarie di quota aggiuntiva pur in possesso dei requisiti previsti dalla predetta deliberazione n. 2386/2001;

ACCERTATO che i ristretti tempi tecnici per la presente assegnazione, relativa al periodo produttivo in corso, che terminerà il 31 marzo p.v., non consentono assolutamente di predisporre un nuovo bando;

RITENUTO opportuno procedere ora all'assegnazione delle quote comunicate dall'AG.E.A. derivanti dalla riserva nazionale, a favore delle aziende agricole non beneficiarie, pur in possesso dei requisiti previsti, di quota nella seconda tranche e con i medesimi criteri adottati con la citata delibera n. 2386/2001;

RITENUTO, in particolare, che il contingente di quote - pari al 10% - assegnato ai giovani agricoltori non titolari o contitolari di quota con l'articolo 1, lettera b), della ripetuta D.G.R. 2386/2001, essendo tale tipologia di richiedenti già esaurita con le assegnazioni già effettuate, debba venire attribuita ai produttori non giovani agricoltori titolari di quota;

RITENUTO ancora che, considerato che la presente assegnazione di quote viene effettuata in un momento avanzato della campagna produttiva in corso, gli impegni produttivi connessi all'assegnazione medesima debbano essere fatti decorrere dalla prossima campagna produttiva 2002-2003;

CONSIDERATO altresì che le priorità previste dalla ripetuta delibera n. 2386/2001 sono già state applicate per la conseguente graduatoria e la loro riapplicazione risulterebbe ora incongruente in quanto la presente assegnazione viene effettuata a favore di coloro, già inseriti nella graduatoria stessa, che non hanno beneficiato dell'assegnazione precedente;

CHE altre disposizioni di cui alla più volte citata delibera n. 2386/2001 risultano ora incongruenti, sia per la mancata fase di presentazione domande sia per il completo soddisfacimento di talune tipologie di richiedenti;

CONSIDERATO che per tutte le precedenti assegnazioni di quote latte il Direttore regionale dell'agricoltura è stato individuato quale soggetto competente all'assegnazione delle quote e all'effettuazione delle eventuali revoche;

VISTA la propria deliberazione 27 novembre 2001, n. 4083, adottata a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'agricoltura,

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

Di procedere all'assegnazione delle quote latte pari a 3.194 tonnellate, di cui 2.791 tonnellate in consegna e 403 tonnellate in vendite dirette, affluite nella riserva nazionale e ripartite dall'AG.E.A. alle regioni con nota

16 luglio 2001, prot. 1133, per il periodo 2001-2002, a favore delle aziende agricole già inserite in graduatoria e non beneficiarie della seconda tranche pur in possesso dei requisiti previsti, e secondo i criteri oggettivi di ripartizione stabiliti dalla propria precedente deliberazione n. 2386 del 13 luglio 2001, con le modificazioni e integrazioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 2

Il quantitativo di cui all'articolo 1 verrà assegnato:

a) il 25%, pari a 798,5 tonnellate, ai giovani agricoltori titolari di quota al 31 marzo 2001;

b) il 75%, pari a 2395,5 tonnellate, ai produttori titolari di quota al 31 marzo 2001.

Art. 3

I produttori beneficiari delle assegnazioni di cui all'articolo 1 debbono, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati e a pena di revoca, produrre almeno l'80% della quota ora assegnata nel corso del periodo 2002-2003 e mantenere almeno tale percentuale di produzione per i periodi successivi, fino alla scadenza del regime quote latte (attualmente prevista per il periodo 2007-2008).

Art. 4

Il Direttore regionale dell'agricoltura è autorizzato a concludere il procedimento amministrativo di assegnazione delle presenti quote, nonché delle eventuali revoche.

Art. 5

Per le assegnazioni di che trattasi sono da applicarsi, eccezion fatta per quanto disposto dai precedenti articoli del presente atto, in particolare le disposizioni di cui ai seguenti articoli della predetta deliberazione n. 2386 del 13 luglio 2001, nei quali vi sono riferimenti formali alle assegnazioni effettuate con la delibera medesima:

• Art. 1
• Art. 3
• Art. 4
• Art. 5
• Art. 6
• Art. 7
• Art. 8
• Art. 9
• Art. 10
• Art. 14.

Art. 6

Per l'assegnazione di cui al presente atto non sono da applicarsi le disposizioni di cui ai seguenti articoli della predetta deliberazione n. 2386 del 13 luglio 2001, in quanto non congruenti con la presente deliberazione:

• Art. 2
• Art. 11
• Art. 12
• Art. 13
• Art. 15.

Art. 7

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

2002

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2002, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 24, recante «Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici».

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 24, è sostituito dal seguente:

«Art. 1

(Controlli degli impianti termici)

1. La Regione, al fine di garantire condizioni omogenee agli utenti del Friuli Venezia Giulia, coordina le procedure per i controlli e le verifiche di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso l'Ufficio di piano, Servizio per la programmazione energetica, un tavolo di coordinamento con le Province e i Comuni con più di quarantamila abitanti che indivi-

dua gli indirizzi e gli elementi omogenei delle procedure di controllo dell'esercizio e della manutenzione degli impianti di cui alla legge 10/1991.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione, emana gli atti di indirizzo definiti dal tavolo di coordinamento per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1.

4. Le procedure eventualmente avviate dalle Province e dai Comuni con più di quarantamila abitanti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono uniformate agli atti di indirizzo emanati ai sensi del comma 3, ferma restando la validità delle verifiche già effettuate presso i singoli impianti.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 14 febbraio 2002

TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- La legge regionale 16 novembre 2001, n. 24, reca: «Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici».

- Il testo dell'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 («Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»), è il seguente:

Art. 31

(Esercizio e manutenzione degli impianti)

1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.

2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.

3. I Comuni con più di quarantamila abitanti e le Province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.

4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui alla presente legge, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.

LAVORI PREPARATORI

Stralcio n. 229-2

- risultante dallo stralcio, deliberato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2001, di un emendamento e di un subemendamento aggiuntivi all'articolo 8 del disegno di legge n. 229 (legge finanziaria 2002);
- assegnato alla IV Commissione permanente in data 9 gennaio 2002;
- esaminato e approvato dalla IV Commissione permanente a maggioranza, con modifiche, nella seduta del 22 gennaio 2002, con relazione di maggioranza del consigliere Molinaro;
- esaminato e approvato dal Consiglio regionale all'unanimità, con modifiche, nella seduta antimeridiana dell'1 febbraio 2002;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/828-02 del 5 febbraio 2002.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 gennaio 2002, n. 023/Pres.

Legge regionale 63/1991. Approvazione modifiche al Regolamento per l'accesso, la pubblicazione e la diffusione delle informazioni cartografiche e territoriali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, e in particolare l'articolo 12 concernente l'istituzione del Regolamento per l'accesso e la pubblicazione e diffusione delle informazioni cartografiche e territoriali e la modalità di approvazione del medesimo;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 24 novembre 1993 n. 0481/Pres., registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1994, Registro 1, foglio 58, con il quale è stato approvato detto Regolamento;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, sostitutivo dell'articolo 12 della legge regionale 63/1991, il cui 3° comma dispone che il citato Regolamento stabilisca - tra l'altro - le procedure per la gestione degli elaborati cartografici di tipo cartaceo, ivi comprese quelle per lo scarto delle stampe relative alle edizioni precedenti a quella di più recente aggiornamento;

RAVVISATA pertanto l'esigenza di riformulare detto Regolamento alla luce delle ultime disposizioni legislative sopra richiamate;

VISTO il testo contenente le necessarie modifiche regolamentari all'uopo predisposto dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 57 dell'11 gennaio 2002;

DECRETA

- Sono approvate le modifiche al Regolamento per l'accesso, la pubblicazione e la diffusione delle informazioni cartografiche e territoriali, già approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 novembre 1993, n. 0481/Pres., come indicate nell'allegato sub «A», che del presente decreto costituisce parte integrante e sostanziale.

- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e farle osservare come modifiche a Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 22 gennaio 2002

TONDO

Allegato sub «A»

Modifiche al «Regolamento per l'accesso e la pubblicazione e diffusione delle informazioni cartografiche e territoriali previste dalla legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63», emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0481/Pres. del 24 novembre 1993.

Art. 1

Modifica del titolo

1. Il titolo del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0481/Pres. del 24 novembre 1993 è sostituito dal seguente:

«Regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali e per la gestione degli elaborati cartografici di tipo cartaceo, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1991 n. 63 e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 2

Modifica all'articolo 9

1. All'articolo 9, secondo comma, del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0481/Pres. del 24 novembre 1993 la parola «seguito» è sostituita dalla parola «eseguito».

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 11

1. L'articolo 11 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0481/Pres. del 24 novembre 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 11

(Adempimenti)

Il Direttore del Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia provvede, con ordine di servizio, ad affidare l'esecuzione degli adempimenti connessi con la conservazione e la diffusione della cartografia regionale, ad uno o più impiegati di ruolo appartenenti al Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia.

All'atto dell'acquisizione delle nuove edizioni della cartografia di tipo cartaceo si provvederà alla conservazione di un numero non superiore alle 50 unità di ciascun elemento, sezione o tavola relativi alla edizione precedente ed alla distruzione mediante avvio al macero, secondo le procedure vigenti in materia delle ulteriori copie esistenti in giacenza.».

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 12)

1. L'articolo 12 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0481/Pres. del 24 novembre 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 12

(Modalità di pagamento degli elaborati)

Il pagamento per l'acquisto degli elaborati può essere effettuato:

a) a mezzo versamento in contanti presso l'Istituto Tesoriere della Regione;

b) a mezzo di versamento sul pertinente c.c.p. intestato all'Istituto Tesoriere della Regione;

c) a mezzo di bonifico bancario sul pertinente c.c. intestato all'Istituto Tesoriere della Regione.

La consegna degli elaborati avviene su presentazione della quietanza o dell'attestazione di versamento in originale.

Per ogni vendita verrà rilasciata regolare fattura, secondo la normativa vigente.».

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 gennaio 2002, n. 026/Pres.

Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 11/1999 istitutiva del sistema informativo regionale sugli appalti di lavori pubblici. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, con il quale è stato disposto che l'Amministrazione regionale organizza la raccolta e la diffusione telematica delle informazioni concernenti gli appalti, riguardanti tutte le fasi procedurali, dalla pubblicizzazione dei bandi di gara e l'affidamento degli incarichi, al completamento e collaudo delle opere;

VISTO in particolare il comma 3 dell'articolo medesimo, con il quale è stato fatto obbligo a tutti gli Enti pubblici del Friuli Venezia Giulia nonché ai concessionari ed alle società di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 18 novembre 1998, n. 415, di comunicare tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione della banca dati, nonché di rendere disponibili in sede decentrata tali dati, sulla base di procedure standardizzate individuate in apposito Regolamento;

VISTO l'articolo 4, comma 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni il quale stabilisce che i dati oggetto di monitoraggio sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3742 del 3 dicembre 1999, con la quale si individua la sezione regionale dell'osservatorio dei lavori pubblici nel Servizio dell'osservatorio degli appalti e degli affari giuridici in materia di lavori pubblici;

VISTO l'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, che obbliga le Amministrazioni pubbliche a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o più siti telematici individuati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 6 aprile 2001, con il quale si individuano i siti Internet predisposti dalle Regioni per la pubblicazione di bandi ed avvisi di gara delle stazioni appaltanti operanti in ambito regionale;

ATTESO che l'INSIEL S.p.A. ha predisposto il programma informativo per la raccolta e la diffusione dei dati relativi agli appalti;

RITENUTO opportuno, in attuazione dei principi di economicità ed efficienza, uniformare i dati oggetto di comunicazione e diffusione, di cui all'articolo 5 della legge regionale 11/1999, a quelli stabiliti in sede nazionale dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, in attuazione dell'articolo 4, comma 17, e all'articolo 24, comma 2, della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO altresì che ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal legislatore regionale con la citata legge regionale 11/1999, appare indispensabile dare pubblicità ai bandi di gara, anche in attuazione delle indicazioni contenute nel precitato decreto del Ministero dei lavori pubblici del 6 aprile 2001;

CONSIDERATO che eventuali variazioni o modifiche alla tipologia e contenuti dei flussi informativi, stabiliti in sede nazionale, debbano venire recepiti automaticamente, previo adeguamento del precitato programma informativo regionale a cura delle competenti strutture regionali, senza ulteriori necessità di modifiche regolamentari;

RICORDATO che ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della massima trasparenza del settore dei lavori pubblici, la diffusione dei dati deve essere, per quanto possibile, preventiva e comunque tempestiva;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 158 del 22 gennaio 2002;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, istitutiva del sistema informativo regionale sugli appalti di lavori pubblici» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 30 gennaio 2002

TONDO

Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, istitutiva del sistema informativo regionale sugli appalti di lavori pubblici.

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si assumono le seguenti definizioni:

a) l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata «Autorità», è quella prevista dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

b) i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati relativi agli appalti, di seguito denominati «soggetti obbligati», sono quelli indicati dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11;

c) la struttura regionale oggi competente alla raccolta ed all'elaborazione dei dati informatici relativi agli appalti è il Servizio dell'osservatorio degli appalti e degli affari giuridici in materia di lavori pubblici di cui all'articolo 99 della deliberazione della Giunta regionale n. 1282 del 20 aprile 2001, registrata alla Corte dei conti il 20 aprile 2001, Registro 1, foglio 240, di seguito denominato «Osservatorio regionale»;

d) il software applicativo per la comunicazione dei dati per via informatica è di seguito denominato «software applicativo»;

e) la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è di seguito denominata «Regione».

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è applicativo delle disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge regionale 11/1999.

2. Tutti i soggetti obbligati devono comunicare le informazioni concernenti i lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 11/1999.

3. La comunicazione delle informazioni di cui al comma 2, avviene mediante procedura informatica telematica, utilizzando la rete Intranet della Regione se il soggetto obbligato è ad essa collegato, oppure utilizzando la rete Internet qualora non sia possibile utilizzare la rete Intranet.

4. La comunicazione delle informazioni avviene a cura dei soggetti obbligati dotati della strumentazione hardware e del software necessario all'adempimento degli obblighi di comunicazione.

5. Qualora il soggetto obbligato alla comunicazione sia impossibilitato a trasmettere i dati ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, assolve utilmente all'obbligo, nella fase di prima applicazione e comunque non oltre il 30 giugno 2002, utilizzando altre procedure informatiche adottate dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, motivando adeguatamente l'impossibilità a trasmettere i dati con le procedure di cui al comma 3.

6. La motivata impossibilità a trasmettere i dati per via telematica, deve essere comunicata senza indugio all'Osservatorio regionale.

Art. 3

Obbligo di comunicazione all'Autorità

1. La comunicazione effettuata per via informatica telematica, con le modalità di cui all'articolo 2, e fino a diversa disposizione dell'Autorità unitamente all'invio dei dati su supporto cartaceo sottoscritto dal responsabile del procedimento, comporta per i soggetti obbligati anche l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 17, della legge 109/1994.

Art. 4

Dotazione software applicativo

1. Il software applicativo è fornito gratuitamente mediante scaricamento dal sito Web della Regione, fatte salve altre modalità, anche in relazione al progresso tecnologico.

2. Ai soggetti obbligati è fatto obbligo di utilizzare il software fornito dalla Regione.

Art. 5

Adempimenti propedeutici dei soggetti obbligati

1. I soggetti obbligati devono richiedere all'Osservatorio regionale di essere autorizzati a connettersi al sistema informatico.

2. L'Osservatorio regionale provvede su richiesta ad assegnare ai soggetti obbligati un identificativo univoco ed una password di accesso, autorizzando in tal modo la connessione al servizio informatico.

3. I soggetti obbligati sono responsabili dell'utilizzo del servizio informatico e devono procedere alla custodia dell'identificativo univoco e della relativa password.

4. L'onere di avvalersi di idonea protezione contro i virus informatici, al fine di non danneggiare il servizio informatico, è a carico dei soggetti obbligati.

5. I soggetti obbligati sono tenuti a dotarsi di una casella di posta elettronica per le comunicazioni con l'Osservatorio regionale.

Art. 6

Scadenze temporali

1. I dati relativi alla programmazione dei lavori pubblici sono trasmessi entro trenta giorni dall'efficacia del provvedimento programmatorio.

2. I dati relativi ai lavori pubblici di importo superiore a euro 150.000 sono trasmessi entro i termini previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.

3. I dati relativi ai lavori pubblici di importo non superiore a euro 150.000, con esclusione dei lavori in economia, sono trasmessi con cadenza trimestrale entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre.

Art. 7

Qualità del dato informatico e modalità dei controlli a campione

1. I soggetti obbligati sono responsabili della correttezza e della veridicità dei dati trasmessi.

2. Al fine di garantire la qualità del dato informatico, l'Osservatorio regionale provvede a verificare la qualità dei dati informatici con cadenza trimestrale.

3. Sono sottoposti a verifica tutti i dati relativi agli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria ed il 10% dei dati relativi agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, inviati per via telematica alla banca dati dell'Osservatorio regionale nel periodo considerato.

4. Per la verifica dei dati relativi ai lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria si procede mediante estrazione con sistema probabilistico.

5. La verifica dei dati estratti a campione comporta il controllo di tutte le informazioni relative al lavoro a cui i dati si riferiscono.

Art. 8

Tipologia dei dati oggetto di comunicazione

1. Al fine di assicurare l'assolvimento in un unico momento degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 11/1999 e di cui all'articolo 4, comma 17, della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, la tipologia dei dati da comunicare è quella stabilita dall'Autorità per gli aspetti di rilevanza nazionale e dalla Giunta regionale in attuazione di norme di legge o regolamentari per gli aspetti di rilevanza regionale, senza necessità di adeguare il presente Regolamento in relazione all'eventuale modifica delle tipologie.

2. In fase di avvio la tipologia dei dati informatici è quella risultante dal software applicativo regionale già in uso.

Art. 9

Bandi di gara

1. I soggetti obbligati sono tenuti a comunicare mediante procedura informatica i bandi e gli avvisi relativi alla progettazione e all'esecuzione dei lavori pubblici, nel rispetto dei termini di legge per la pubblicità.

2. Per la comunicazione di cui al comma 1, i soggetti obbligati utilizzano la procedura informatica inserita nel sito Internet «Appalti On-Line».

3. Rimangono a carico dei soggetti obbligati esclusivamente i costi di connessione e per l'acquisto del materiale hardware e software necessario alla connessione.

4. La Regione provvede a rendere disponibili sul sito di cui al comma 2 gratuitamente i dati comunicati.

Art. 10

Accesso informatico alle informazioni

1. La Regione consente l'accesso informatico per via telematica alle informazioni relative agli appalti di lavori pubblici gratuitamente, mediante l'organizzazione di un sito Internet denominato «Appalti On-Line», nel quale sono evidenziati i dati relativi a:

a) bandi di gara;

b) stazione appaltante;

c) importo lavori;

d) luogo di esecuzione lavori;

e) tipo di intervento;

f) tipo e stato della progettazione;

g) tipo di finanziamento;

h) progettista incaricato;

i) ente/studio/società di appartenenza del progettista incaricato;

j) altri progettisti incaricati;

k) modalità di gara;

l) stato di avanzamento dei lavori;

m) ultimazione dei lavori;

n) collaudo.

2. La Regione può chiedere all'utente di registrarsi per finalità statistiche. All'utente registrato sarà fornito, a richiesta, tramite posta elettronica un servizio gratuito di informazioni, relative ai bandi di gara di proprio interesse.

3. Rimangono a carico dell'utente esclusivamente i costi di connessione e per l'acquisto del materiale hardware e software necessario alla connessione.

Art. 11

Trattamento dei dati personali di cui alla legge 675/1996

1. I dati personali acquisiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del presente Regolamento, sono trattati

unicamente per le finalità previste dalla legge regionale 11/1999.

2. Il trattamento dei dati personali acquisiti ai sensi del presente Regolamento avviene nel rispetto della legge 675/1996.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 febbraio 2002, n. 032/Pres.

Legge regionale 22/1987. Approvazione variante 1 al Piano regolatore del porto di Grado.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la variante n. 1 al piano regolatore del porto di Grado adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 27 settembre 2000;

VISTO il parere n. 2/I-II/01 del 26 novembre 2001 con cui il Comitato tecnico regionale a sezioni congiunte I e II ha ritenuto la variante n. 1 al Piano regolatore del porto di Grado meritevole di approvazione;

RITENUTO di fare proprio il citato parere del Comitato tecnico regionale n. 2/I-II/01 del 26 novembre 2001;

VISTA la legge regionale 14 agosto 1987 n. 22 ed in particolare il Capo III che disciplina la pianificazione dei porti di competenza regionale;

VISTA la legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 139 del 22 gennaio 2002;

DECRETA

1. E' approvata la variante n. 1 al piano regolatore del porto di Grado adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 27 settembre 2000.

2. E' fissato in dieci anni, decorrenti dalla data del presente provvedimento, il termine per l'effettuazione delle espropriazioni e il completamento dei lavori relativi al Piano in argomento.

3. Gli elaborati di Piano saranno vistati dall'Assessore alla viabilità e ai trasporti e depositati agli atti.

4. L'Assessore alla viabilità e ai trasporti è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Copia autentica degli elaborati verrà restituita al Comune di Grado unitamente a copia del presente provvedimento.

Trieste, lì 1 febbraio 2002

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 febbraio 2002, n. 033/Pres.

Legge regionale 63/1991, articolo 10. Commissione consultiva per il sistema informativo territoriale cartografico (S.I.T.C.). Ricostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO:

- che con la legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 viene disciplinata l'attività cartografica e l'elaborazione dei dati informativi territoriali d'interesse regionale finalizzati alla conoscenza ed alla pianificazione delle risorse del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;

- che, con l'articolo 10, comma 1 della legge regionale citata viene avviato il sistema informativo territoriale cartografico (S.I.T.C.) presso il Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia della Direzione regionale della pianificazione territoriale, per la predisposizione dei tematismi, procedure, codifiche e di ogni altro elemento tecnico utile alla costruzione di ogni tipo di cartografia necessario alle singole banche - dati degli Uffici e degli Enti utenti regionali e non regionali, nell'osservanza delle rispettive responsabilità e competenze;

- che, con il secondo comma del medesimo articolo, viene costituita, per l'esplicazione dell'attività di cui al comma precedente, una Commissione consultiva, presieduta dal Direttore regionale della pianificazione territoriale e composta da:

a) il Direttore del Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia, il quale, a mente del comma 4 del richiamato articolo, in assenza del Direttore regionale della pianificazione territoriale, presiede la Commissione medesima;

b) i Direttori regionali, o da loro delegati, dell'ambiente, delle foreste, dell'edilizia e dei servizi tecnici, della viabilità e dei trasporti, della protezione civile e dell'Ufficio di piano;

c) il Direttore del Servizio per il Sistema informativo regionale;

PRESO ATTO altresì che, ai sensi del richiamato articolo:

- le funzioni di segretario della Commissione, sono svolte da un dipendente regionale, con qualifica non inferiore a segretario, in servizio presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale;

- detta Commissione dura in carica per cinque anni ed è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale stessa;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0266/Pres. del 18 maggio 1992, con il quale è stata costituita detta Commissione e sono stati nominati i componenti, i delegati nonché il segretario;

PRESO ATTO, infine, che il mandato della Commissione in parola è ormai scaduto ed esperita - pertanto - l'opportuna ricognizione dei singoli componenti e dei loro delegati a cura della Direzione regionale della pianificazione territoriale con nota prot. n. P.T./14253/2.119 del 23 ottobre 2001;

VISTE le note di riscontro con le quali i Direttori degli Uffici sopraccitati hanno individuato i propri delegati;

RITENUTO, quindi, di procedere alla costituzione della Commissione di cui trattasi;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 165 del 22 gennaio 2002;

DECRETA

1. E ricostituita, a mente del combinato disposto dall'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 - per la durata di cinque anni - la Commissione consultiva per il Sistema informativo territoriale cartografico (S.I.T.C.) presso il Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia della Direzione regionale della pianificazione territoriale, con la seguente composizione:

Presidente:

- Il Direttore regionale della pianificazione territoriale, dott. Giorgio Drabeni.

Componenti:

- il Direttore del Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia, dott. arch. Mario Ghidini;

- il Direttore regionale dell'ambiente, ing. Giorgio Verri od il dott. Eliodoro Giusti, quale suo delegato;

- il Direttore regionale delle foreste, dott. Pietro Luigi Bortoli od il geom. Daniele Bini, quale suo delegato;

- il Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, dott. Franco Scubogna od il dott. geol. Tiziano Tirelli, quale suo delegato;

- il Direttore regionale della viabilità e dei trasporti, dott. Vittorio Zollia o l'ing. Iliana Gobbino, quale suo delegato;

- il Direttore regionale della protezione civile, dott. geol. Guglielmo Berlasso od il dott. Nicola Stefanelli, quale suo delegato;

- il Direttore dell'Ufficio di piano, dott. Giorgio De Rosa od il dott. arch. Ferdinando Bertani, quale suo delegato;

- il Direttore del Servizio per il Sistema informativo regionale, sig. Mario Citter.

Segretario:

- geom. Lorenzo Tommasoni, Segretario tecnico, in servizio presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale.

In caso di assenza del Direttore regionale della pianificazione territoriale, la Commissione sarà presieduta dal Direttore del Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 1 febbraio 2002

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 febbraio 2002, n. 036/Pres.

Modifica della denominazione dell'Assessore effettivo Sergio Dressi.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il proprio decreto n. 0227/Pres. del 19 giugno 2001, con il quale a seguito dell'elezione da parte del Consiglio regionale nella seduta del 15 giugno 2001 degli Assessori effettivi della Giunta regionale, si è provveduto alla loro preposizione alle Direzioni regionali ed ai Servizi autonomi, secondo quanto previsto dall'articolo 21 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7;

RILEVATO che con detto decreto l'Assessore effettivo Sergio Dressi è stato preposto alla Direzione regionale dell'industria e alla Direzione regionale del commercio e del turismo, assumendo la denominazione di Assessore regionale all'industria, al commercio e al turismo;

VISTA la deliberazione giuntale 11 dicembre 2001, n. 4252 con la quale, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001, al fine di meglio rispondere alle esigenze organizzative e funzionali intervenute negli ultimi anni anche a seguito dell'evoluzione economica e culturale della società regionale nel settore commerciale, turistico e del terziario, si è proceduto alla riorganizzazione della Direzione regionale del commercio e del turismo, ridenominata, a seguito del provvedimento giuntale medesimo, Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario;

RITENUTO, pertanto, di dover conseguentemente provvedere alla modifica della denominazione dell'Assessore effettivo Sergio Dressi;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

A seguito della riorganizzazione della Direzione regionale del commercio e del turismo, ridenominata Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, disposta con deliberazione giuntale 11 dicembre 2001, n. 4252, l'Assessore effettivo Sergio Dressi assume la nuova denominazione di Assessore regionale all'industria, al commercio, al turismo e al terziario.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 4 febbraio 2002

TONDO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 18 gennaio 2002, n. 2.

Legge regionale 30/1999, articolo 9. Elenco regionale dei Direttori di riserva e dei concessionari di azienda faunistico venatoria. Inserimento nominativi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli Venezia Giulia»;

VISTO in particolare l'articolo 9, commi 2 e 3, della medesima legge che, nel prevedere l'obbligo per i Direttori delle riserve di caccia di essere iscritti nell'Elenco regionale dei Direttori di riserva e dei concessionari di azienda faunistico-venatoria, stabilisce che qualora i Direttori eletti non risultino iscritti nell'Elenco devono frequentare un apposito corso abilitativo organizzato dall'Amministrazione regionale sulle materie riguardanti la gestione faunistica e venatoria, il cui superamento comporta l'iscrizione nell'Elenco suddetto;

VISTO il contratto per corrispondenza commerciale concluso fra il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria e l'ENAIP Friuli Venezia Giulia riguardante le condizioni e le modalità per lo svolgimento dei corsi per dirigenti venatori;

CONSIDERATO che per l'iscrizione all'Elenco di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 30/1999 è stato previsto al termine del corso a frequenza obbligatoria, un accertamento incentrato su test;

VISTO l'esito dell'esame finale, risultante dal verbale del 20 dicembre 2001 della Commissione all'uopo nominata;

RITENUTO di integrare l'elenco dei dirigenti venatori approvato col precedente decreto n. 15 del 19 febbraio 2001 coi nominativi dei nuovi idonei risultanti dal suddetto verbale finale;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale del 14 aprile 2000;

DECRETA

Sono inseriti nell'elenco di cui all'articolo 9 della legge regionale 30/1999 i nominativi di cui all'allegato A) al presente decreto, del quale fa parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 18 gennaio 2002

FABBRO

Allegato A

Elenco di cui all'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

Cognome e Nome

Beltrame Domenico

Cabas Fabio

Caroli Alfredo

De Bedin Mario

Di Giorgio Claudio

Franciulli Vincenzo

Francovigh Nereo

Lesizza Marco

Pantarotto Mauro

Polonia Eugenio

Rigo Pietro

Rodolfi Massimiliano

Saccavini Roberto

Vogrig Lucio

Zotti Severino

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 9 gennaio 2002, n. 1/SASM.

Legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, articolo 55. Finanziamento del progetto di valorizzazione della Val Saisera in Comune di Malborghetto-Valbruna.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

VISTO l'articolo 55 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 con il quale si dispone che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari agli Enti locali, loro aziende speciali, società o forme associative e di cooperazione previste dai Capi VII ed VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la realizzazione di aree attrezzate e infrastrutture viarie e di servizio connesse ad attività turistico-commerciali o produttive, di supporto alla grande viabilità autostradale da integrarsi con la viabilità ordinaria, nel Gemonese e nel Canal del Ferro-Val Canale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, d'intesa con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione;

VISTA la deliberazione n. 3428 del 10 novembre 1999 ed in particolare l'allegato A parte integrante della stessa, con la quale, ai sensi del comma 2 del citato articolo 55 della legge regionale 29/1996, la Giunta regionale ha adottato i criteri per stabilire gli interventi da finanziare ed i termini e le modalità per la presentazione delle domande da parte degli enti interessati stabilendo, tra l'altro, che la prevista intesa con i Ministeri competenti sia sottoscritta con apposito protocollo o con atti dallo stesso richiamati;

VISTO il conseguente protocollo d'intesa sottoscritto, dall'Assessore regionale per lo sviluppo della montagna della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con i Ministri dei lavori pubblici e dei Trasporti e della navigazione, il 13 settembre 2000;

VISTA la graduatoria dei progetti presentati dalla Comunità montana del Gemonese e dai Comuni di Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Chiusaforte, Resiutta, Dogna e Resia, per le finalità di cui all'articolo 55 della legge regionale 29/1996, redatta sulla base delle risultanze dell'istruttoria ed approvata con Decreto del Direttore sostituto del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna n. 23/SASM del 21 marzo 2001;

PRESO ATTO che con il citato decreto tutti i progetti ammessi sono stati inseriti in graduatoria a parità di condizioni, possedendo tutti i requisiti richiesti ed avendo tutti lo stesso grado di definizione, in considerazione anche del fatto che gli stessi complessivamente considerati assorbono, senza superarla, la spesa che l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere;

VISTA la nota prot. 2895 del 17 maggio 2001 con la quale il Comune di Malborghetto-Valbruna segnala che la realizzazione di un campeggio internazionale a Ugovizza-Valbruna (intervento per il quale era stata presentata domanda ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 29/1996 e che era stato inserito nella sopraccitata graduatoria) non risulta perseguibile in relazione a problemi sorti per l'acquisizione delle aree necessarie;

RILEVATO che con la medesima nota il Comune proponeva di utilizzare i fondi attribuiti per un diverso progetto relativo alla realizzazione di interventi di miglioramento della viabilità in Val Saisera - meta di escursionismo e dello sci di fondo invernale - con la creazione di alcune aree di sosta e parcheggi al fine di incentivare lo sviluppo turistico della zona;

VISTA la nota prot. 6799 del 28 novembre 2001 con la quale il Comune di Malborghetto-Valbruna ha trasmesso il progetto preliminare relativo all'intervento di valorizzazione della Valsaisera, segnalando come l'opera rientri nei programmi di sviluppo turistico previsti dal Piano Pluriennale di sviluppo della Comunità Montana «Canal del Ferro-Val Canale» e come la stessa possieda i requisiti previsti dall'articolo 2 dei criteri adottati dalla Giunta regionale con la citata delibera n. 3428 del 10 novembre 1999;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Malborghetto-Valbruna n. 183 del 12 dicembre 2001, avente per oggetto l'approvazione del progetto preliminare per la valorizzazione della Val Saisera;

PRESO ATTO che si tratta di un intervento che non riguarda né la rete stradale ed autostradale di competenza statale né strutture per lo scambio merci strada - rotaia, per cui l'istruttoria relativa al progetto spetta direttamente ai competenti uffici regionali, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo d'intesa stipulato il 13 settembre 2000 tra la Regione Friuli Venezia Giulia ed i competenti Ministeri;

CONSTATATO che il progetto presentato risponde ai requisiti previsti dai criteri approvati dalla Giunta regionale con la citata delibera n. 3428 del 10 novembre 1999 e richiamati dal protocollo d'intesa innanzi citato;

PRESO ATTO che l'importo complessivo del nuovo progetto ammonta a lire 2.500.000.000, in misura pari al progetto a suo tempo presentato per la realizzazione di un campeggio a Ugovizza-Valbruna ed inserito nella graduatoria approvata con decreto n. 23/SASM del 21 marzo 2001;

RITENUTO opportuno ammettere a finanziamento per l'importo di lire 2.500.000.000, ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 29/1996, il progetto di valorizzazione della Val Saisera presentato dal Comune di Malborghetto-Valbruna, in sostituzione del progetto di Realizzazione di un campeggio a Ugovizza-Valbruna, modificando conseguentemente la graduatoria approvata con il citato decreto n. 23/SASM del 21 marzo 2001, sostituendo il punto 9 della tabella di cui all'articolo 1 con il seguente:

n.	*Opera*	*Ente*	*Importo (lire)*
9	Interventi per la valorizzazione della Val Saisera	Comune di Malborghetto-Valbruna	2.500.000.000

RITENUTO altresì opportuno prevedere che a detto progetto si applichino le altre disposizioni contenute nel decreto n. 23/SASM del 21 marzo 2001;

RITENUTO, infine, opportuno procedere alla riproduzione della graduatoria riportando gli importi corrispettivi in euro;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO l'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

VISTA la legge ed il Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 è ammesso a finanziamento il progetto di valorizzazione della Val Saisera presentato dal Comune di Malborghetto-Valbruna, in sostituzione del progetto di Realizzazione di un campeggio a Ugovizza-Valbruna a suo tempo inserito nella graduatoria approvata con decreto del Direttore sostituto del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, per un importo complessivo di lire 2.500.000.000.

Art. 2

Viene conseguentemente modificata la graduatoria approvata con il citato decreto, sostituendo il punto 9 della Tabella di cui all'articolo 1 con il seguente:

n	*Opera*	*Ente*	*Importo (lire)*
9	Interventi per la valorizzazione della Val Saisera	Comune di Malborghetto-Valbruna	2.500.000.000

Art. 3

Al progetto di cui all'articolo 1 si applicano tutte le disposizioni contenute nel decreto n. 23/SASM del 21 marzo 2001.

Art. 4

La graduatoria approvata per le finalità di cui all'articolo 55 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 con Decreto del Direttore sostituto del Servizio autonomo della montagna 21 marzo 2001, n. 23/SASM viene sostituita dalla seguente, che riporta inoltre i corrispettivi importi in euro:

n.	*Opera*	*Ente*	*Importo (Lire)*	*Importo (euro)*
1	Ristrutturazione della viabilità di collegamento fra l'incrocio di Campagnola sulla SS n. 13 ed il ponte sul Tagliamento a Braulins	C.M.Gemonese	3.045.000.000	1.572.611,26
2	Realizzazione stazione delle autocorriere a Gemona	C.M.Gemonese	1.600.000.000	826.331,04
3	Lavori di ampliamento e attrezzatura della SS 512 nei comuni di Bordano e Trasaghis, comprensivi di interventi di miglioramento della viabilità minore ad essa connessa, in riferimento ad aree a destinazione turistica	C.M.Gemonese	1.500.000.000	774.685,35
4	Interventi di sistemazione della viabilità di raccordo fra la SS 512 e la Cimpello – Sequals – Gemona nel tratto fra Cornino e Peonis	C.M.Gemonese	1.000.000.000	516.456,90
5	Interventi di sistemazione della viabilità di collegamento Braulins – Interneppo	C.M.Gemonese	700.000.000	361.519,83
6	Lavori di completamento del miglioramento della viabilità di via Quarnan e sistemazione incrocio con via G. D'Artegna, finalizzate alla creazione di un'arteria viabile preferenziale per il traffico proveniente da Gemona – Montenars	C.M.Gemonese	700.000.000	361.519,83
7	Lavori di completamento delle opere relative allo svincolo di collegamento della viabilità fra la SS 13 e la SS 52, nonché completamento delle opere relative al collegamento fra la SS 13 – nuova stazione ferroviaria di Venzone e la viabilità funzionale al raggiungimento del lago dei tre comuni	C.M.Gemonese	700.000.000	361.519,83
8	Interventi di miglioramento dell'accessibilità in comune di Montenars	C.M.Gemonese	500.000.000	258.228,45
9	Interventi per la valorizzazione della Val Saisera	Comune di Malborghetto–Valbruna	2.500.000.000	1.291.142,25
10	Opere di ampliamento e ammodernamento della viabilità intercomunale da Pontebba a Cason di Lanza nei comuni di Pontebba e Moggio Udinese	Comune di Pontebba	2.445.000.000	1.262.737,12
11	Intervento di ripristino delle aree intercluse tra il tracciato dell'autostrada e la SS n. 13 Pontebbana	Comune di Chiusaforte	2.500.000.000	1.291.142,25
12	Infrastrutturazione viaria a servizio dell'area commerciale esistente connessa con l'area di sosta autostradale	Comune di Resiutta	1.000.000.000	516.456,90
13	Lavori di miglioramento della viabilità e sistemazione della strada della Val Dogna	Comune di Dogna	650.000.000	335.696,98
14	Lavori di sistemazione straordinaria delle strade di collegamento delle maggiori frazioni comunali di Resia con la strada provinciale di Resiutta	Comune di Resia	650.000.000	335.696,98
		TOTALI	**19.490.000.000**	**10.065.744,97**

Art. 5

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 9 gennaio 2002

BORTOTTO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI E PER QUELLE SOCIALI AD ALTA INTEGRAZIONE SANITARIA 31 gennaio 2002, n. 22/SM.

Autorizzazione provvisoria al funzionamento della comunità terapeutica «L'isola che non c'era» di Cordenons.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER LE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI
E PER QUELLE SOCIALI AD ALTA
INTEGRAZIONE SANITARIA

VISTO il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 «Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e cura dei relativi stati di dipendenza»;

VISTO, l'articolo 4, comma 1 della legge 18 febbraio 1990, n. 45 «Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei servizi per la tossicodipendenza»;

VISTA la delibera della Giunta regionale del 22 giugno 1993, n. 3362 con la quale è stato istituito l'«Albo degli enti ausiliari che gestiscono senza fini di lucro strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti»;

PRESO ATTO che la Conferenza permanente Stato-Regioni, nella seduta del 5 agosto 1999 ha adottato l'atto d'intesa recante «Determinazioni dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanza d'abuso» (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 dell'1 ottobre 1999);

VISTA la delibera della Giunta regionale del 7 dicembre 2000, n. 3847, con la quale è stato recepito il predetto atto d'intesa;

VISTA la domanda e la documentazione presentata dalla Cooperativa Itaca - Cooperativa Sociale a r.l. - Servizi Socio Sanitari ed Educativi, con sede in via San Francesco n. 1/C, Pordenone, che chiede l'autorizzazione al funzionamento della comunità terapeutica «L'Isola che non c'era» - sita in Cordenons via Martiri della Libertà n. 5 - per la cura e la riabilitazione di persone dipendenti da sostanze di abuso;

CONSIDERATA la necessità di soddisfare in tempi brevi la domanda di servizi di accoglienza residenziali e semiresidenziali del territorio dell'Azienda sanitaria n. 6 «Friuli Occidentale»;

VISTO il verbale del sopralluogo effettuato il 20 dicembre 2001, da cui risulta che la struttura è in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di cui sopra;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda presentata dalla summenzionata Cooperativa Itaca e di considerare «provvisoriamente autorizzata al funzionamento» la comunità terapeutica «L'isola che non c'era» di Cordenons, in attesa di provvedere alla istituzione dell'Albo delle strutture di cui all'articolo 2 del predetto atto d'intesa;

RILEVATO, infine, che ai sensi della delibera della Giunta regionale del 22 giugno 1993, n. 3362 l'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio è preposta al controllo ed alla vigilanza delle strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, con particolare riguardo ai requisiti strutturali e funzionali, nonchè al personale addetto, con l'obbligo di segnalare le eventuali difformità rilevate alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali cui competono - anche d'ufficio - i conseguenti provvedimenti, compresa l'eventuale cancellazione dall'Albo;

VISTO l'articolo 52 - comma 1 - lettera c) della legge regionale 18/1996 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1. La comunità terapeutica «L'isola che non c'era» sita in via Martiri della Libertà n. 212 di Cordenons, è considerata «provvisoriamente autorizzata al funzionamento» quale struttura per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, di cui all'articolo 2 dell'atto d'intesa del 5 agosto 1999.

2. Le Aziende Sanitarie della Regione sono autorizzate a stipulare convenzioni con l'ente gestore della comunità terapeutica, Cooperativa Itaca - Cooperativa Sociale a r.l. di Pordenone, avendo riguardo, per la definizione delle rette, alle indicazioni della deliberazione n. 3849 del 7 dicembre 2000.

3. L'ente gestore della comunità terapeutica ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali nonchè alla Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio ogni variazione relativa sia al personale che ad ogni altro requisito previsto dal recepito atto di intesa.

4. L'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio ha l'obbligo di accertare, anche attraverso visite periodiche alle strutture, la permanenza dei requisiti e la piena osservanza degli obblighi derivanti dalla eventuale stipula delle convenzioni sopra menzionate; eventuali dif-

formità o carenze dovranno essere tempestivamente segnalate alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali per i provvedimenti di competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 31 gennaio 2002

IURETICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 gennaio 2002, n. 80.

RECE 1260/1999, articolo 20. Iniziativa comunitaria Leader+. Costituzione del Comitato di sorveglianza.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999, che prevede l'iniziativa comunitaria Leader per il periodo di programmazione dei fondi strutturali europei 2000-2006;

VISTA la comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2000/C 139/05 del 14 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 18 maggio 2000, riguardante l'avvio dell'iniziativa comunitaria denominata «Leader+»;

VISTO l'articolo 7, commi 91 e 92, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, che autorizza l'Amministrazione regionale a dare attuazione all'iniziativa comunitaria Leader+;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 3433 del 10 novembre 2000, con la quale si approva il Programma Leader+ regionale e si autorizza la trasmissione dello stesso al Ministero per le politiche agricole e forestali per il successivo inoltro alla Commissione europea;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee del 19 novembre 2001, C(2001) 3563, con la quale è approvato il Programma Leader+ regionale nella versione che comprende le modificazioni e integrazioni intervenute nella fase di esame negoziale del programma stesso da parte dei servizi della Commissione e della competente struttura regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4291 del 19 dicembre 2001, con la quale si approva la versione finale del suddetto Programma;

CONSIDERATO che è prevista la costituzione di un Comitato di sorveglianza del Programma e che la medesima deve avvenire entro tre mesi dall'approvazione del Programma da parte della Commissione europea e, comunque, in tempi utili per l'adozione da parte del Comitato del complemento di programmazione, da inviare alla Commissione entro tre mesi dall'approvazione del Programma;

CONSIDERATO che la composizione del Comitato di sorveglianza è definita dal Programma, paragrafo 11.2;

VISTE le designazioni:

- del Ministero delle politiche agricole e forestali, effettuata con nota del 29 marzo 2001, prot. n. 1521;
- della Ragioneria generale della Regione, effettuata con nota del 17 aprile 2001, prot. 4683/Rag/B;
- dell'Ufficio di Piano, effettuata con nota del 17 aprile 2001, prot. UP/734/M.5.13;
- della Direzione regionale degli affari europei, effettuata con nota del 31 luglio 2001, prot. 3291/AC/LEADER/PLUS;
- della Direzione regionale dell'agricoltura, effettuata con nota del 22 marzo 2001, prot. AGR/1-15/7751;

CONSIDERATO che il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota del 19 settembre 2001, prot. n. 84519, comunica di voler segnalare di volta in volta, in prossimità delle riunioni del Comitato, la partecipazione del proprio rappresentante, senza designarlo permanentemente;

CONSIDERATO che i seguenti rappresentanti del parternariato verranno indicati ai «tavoli» istituzionale e socioeconomico di consultazione, secondo quanto previsto dal Programma, paragrafo 14.2:

a) un rappresentante degli Enti locali;
b) due rappresentanti delle associazioni imprenditoriali industriali e artigianali, del commercio e del turismo, dell'agricoltura, delle cooperative, uno dei quali in rappresentanza delle associazioni dell'agricoltura;
c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali;
d) un rappresentante del Comitato regionale per le pari opportunità;

CONSIDERATO che alle riunioni del Comitato di sorveglianza partecipano i rappresentanti dei gruppi di azione locale selezionati e, ove individuati, dei loro capofila amministrativi e finanziari;

CONSIDERATO che alle riunioni del Comitato di sorveglianza è comunque richiesta la presenza del rappresentante dell'autorità ambientale del Programma (paragrafo 9.1.1);

RITENUTO di dover provvedere alla costituzione formale del Comitato di sorveglianza del Programma Leader+ regionale, demandando al direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, struttura amministrativa incarica della funzione di autorità di ge-

stione del Programma, di curare gli adempimenti relativi al suo funzionamento;

SU PROPOSTA del Presidente della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

- di costituire il Comitato di sorveglianza del Programma Leader+ regionale con la seguente composizione:

a) Assessore regionale delegato allo sviluppo della montagna, presidente del Comitato;

b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, nella persona della dott.ssa Elisabetta Fabi, componente effettivo, e della sig.ra Patrizia Colasanti, componente supplente;

c) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nella persona che verrà indicata, di volta in volta, dal Ministero stesso all'autorità di gestione;

d) un rappresentante della Ragioneria generale della Regione, nella persona della dott.ssa Fulvia Dotto, componente effettivo, e del dott. Giancarlo Mauro, componente supplente;

e) un rappresentante dell'Ufficio di Piano, nella persona dell'arch. Ferdinando Bertani, componente effettivo, e della dott.ssa Micaela Fior, componente supplente;

f) un rappresentante della Direzione regionale degli affari europei, nella persona della dott.ssa Barbara Canciani, componente effettivo, e del dott. Pietro Sbuelz, componente supplente;

g) un rappresentante della Direzione regionale dell'agricoltura, nella persona del dott. Francesco Miniussi, componente effettivo, e della dott.ssa Federica Coccolo, componente supplente;

h) un rappresentante degli Enti locali, nella persona designata al tavolo istituzionale di consultazione;

i) due rappresentanti delle associazioni imprenditoriali industriali e artigianali, del commercio e del turismo, dell'agricoltura, delle cooperative, uno dei quali in rappresentanza delle associazioni dell'agricoltura, nelle persone designate al tavolo socioeconomico di consultazione;

j) un rappresentante delle organizzazioni sindacali, nella persona designata al tavolo socioeconomico di consultazione;

k) un rappresentante del Comitato regionale per le pari opportunità;

- alle riunioni del Comitato di sorveglianza partecipano i rappresentanti dei gruppi di azione locale che verranno selezionati e dei loro eventuali capofila amministrativi e finanziari, nonché il rappresentante dell'autorità ambientale;

- di demandare al Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, struttura incaricata della funzione di all'autorità di gestione del Programma, gli adempimenti amministrativi e di segreteria connessi al funzionamento del Comitato di sorveglianza;

- di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 gennaio 2002, n. 88.

Legge 549/1995 - legge regionale 5/1997. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Conversione in euro dell'imposta per chilogrammo dovuta per tipologia di rifiuti conferiti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 3, commi dal 24 al 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con il quale è stato istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi quale tributo dovuto alle Regioni dai gestori delle imprese di stoccaggio definitivo e di impianti di incenerimento di rifiuti senza recupero di energia con obbligo di rivalsa nei confronti dei conferitori;

VISTA la legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 che in attuazione della suddetta legge disciplina a livello regionale il sopracitato tributo delegando alle singole Province competenti per territorio le funzioni di accertamento, di riscossione e di rimborso del tributo medesimo, nonché le funzioni sanzionatorie e di contenzioso amministrativo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della sopradetta legge regionale n. 5/1997 così come modificato dall'articolo 4, comma 19, della legge regionale n. 2/2000 l'ammontare dell'imposta per chilogrammo di rifiuti conferiti è fissato nelle seguenti misure:

- rifiuti del settore minerario, estrattivo, lapideo, metallurgico lire 2/Kg,
- altri rifiuti speciali lire 10/Kg,
- restanti tipi di rifiuti lire 50/Kg;

PRESO ATTO che a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'euro (Moneta Unica europea) è moneta di conto nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano e che dal 1° marzo 2002 la lira cesserà di avere corso legale;

RILEVATO che si rende pertanto necessario provvedere alla conversione in euro delle predette tariffe, in conformità alla normativa di riferimento vigente (Reg. (CE) n. 1103/1997 - Reg (CE) n. 974/1998 - legge n. 433/1997 - decreto legislativo n. 213/1998);

RILEVATO che in particolare, il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 166/L della Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 157 dell'8 luglio 1998 come modificato ed integrato con decreto legislativo del 15 giugno 1999, n. 206 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 149 del 28 giugno 1999, prevede all'articolo 4 che a decorrere dall'1 gennaio 1999 quando un importo in lire contenuto in norme vigenti, ivi comprese quelle che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti non costituisce autonomo importo monetario da pagare o contabilizzare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito va utilizzato con almeno cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire, quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire, tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire e due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire;

RITENUTO di stabilire che gli importi delle precitate tariffe convertite in euro vadano utilizzati con sei cifre decimali al fine di ridurre al minimo le approssimazioni derivanti dalla conversione;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle finanze;

all'unanimità,

DELIBERA

1. l'ammontare dell'imposta per chilogrammo dovuta a titolo di tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi fissato per le singole tipologie di rifiuti dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 5/1997 così come modificato dall'articolo 4, comma 19, della legge regionale n. 2/2000, convertito in euro tenendo conto di sei cifre decimali al fine di ridurre al minimo le approssimazioni derivanti dalla conversione è il seguente:

- rifiuti del settore minerario estrattivo lapideo, metallurgico euro 0,001033/Kg,
- altri rifiuti speciali euro 0,005165/Kg,
- restanti tipi di rifiuti euro 0,025823/Kg;

2. per i conferimenti effettuati fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione è comunque considerata corretta la conversione in euro dell'importo dell'imposta per chilogrammo vigente per le singole tipologie di rifiuti, che pur non tenendo conto di sei cifre decimali sia conforme alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 213/1998 come modificato ed integrato con decreto legislativo n. 206/1999;

3. gli importi dei corrispettivi da pagare a titolo di tributo risultanti dalla moltiplicazione dell'imposta unitaria per la quantità di rifiuti conferiti, vanno arrotondati per eccesso o per difetto al secondo decimale tenuto conto del valore del terzo, così come stabilito per gli arrotondamenti dal Reg. (CE) 1103/1997;

4. la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 gennaio 2002, n. 162 (Estratto).

Comune di Pradamano: conferma di esecutività delle deliberazioni consiliari n. 27 del 29 maggio 2001 e n. 47 dell'8 novembre 2001, di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 513 del 27 febbraio 2001 in merito alla variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Pradamano, superate dall'introduzione di modifiche e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con deliberazione comunale consiliare n. 27 del 29 maggio 2001, integrata con deliberazione comunale consiliare n. 47 dell'8 novembre 2001;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 27 del 29 maggio 2001, integrata con deliberazione consiliare n. 47 dell'8 novembre 2001, di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Pradamano;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2002, n. 193.

Ufficio di Gabinetto - Ufficio di collegamento a Bruxelles: determinazione dell'importo dell'indennità mensile a titolo di rimborso forfetario delle spese per la permanenza nella sede di servizio all'estero, di cui all'articolo 8, comma 81, della legge regionale 2/2000.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, e in particolare, il comma 73, con il quale viene prevista l'istituzione di un Ufficio di collegamento - con sede in Bruxelles - che consenta di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni comunitarie e di rafforzare la partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia al processo di integrazione all'interno dell'Unione europea;

VISTO, altresì, l'articolo 8, comma 81, della citata legge regionale 2/2000, con il quale viene prevista la corresponsione di un'indennità mensile a titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute dal personale assegnato nella sede di Bruxelles, da determinarsi con deliberazione giuntale in misura non superiore a quella spettante - per analoga qualifica professionale - al personale in servizio presso la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea;

VISTA la propria deliberazione 6 aprile 2001, n. 1137 concernente «Ufficio di Bruxelles. Generalità»;

VISTA la propria deliberazione 11 dicembre 2001, n. 4251, con la quale, fra l'altro, è stato istituito - quale struttura stabile di livello inferiore ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni - l'Ufficio di collegamento con sede a Bruxelles, posto alle dirette dipendenze dell'Ufficio di Gabinetto;

VISTO l'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale viene conferita la delega al governo per l'attuazione di disposizioni di riordino della disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero;

VISTO il decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, attuativo della citata legge 662/1996;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e in particolare l'articolo 171, comma 2, così come sostituito dall'articolo 5 del citato decreto legislativo 62/1998, che stabilisce che l'indennità di servizio all'estero è costituita dall'indennità base e dalla maggiorazione relativa al singolo ufficio di appartenenza del dipendente, determinata secondo coefficienti di sede preventivamente fissati;

VISTO, in particolare, il quadro C della tabella A allegata al citato decreto legislativo 62/1998, nel quale vengono individuati - per le qualifiche funzionali dei ruoli del Ministero degli affari esteri corrispondenti, rispettivamente, a quella di consigliere e di segretario del ruolo unico regionale - gli importi dell'indennità di base mensile lorda da erogare al personale che non ha maturato un'anzianità nel ruolo di almeno venti anni:

VII q.f. 1.534.000 di lire, pari a 792,24 euro;

VI q.f. 1.449.000 di lire, pari a 748,35 euro;

VISTO il decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con l'Ispettore generale capo per gli ordinamenti del personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 marzo 1999, n. 033/001215, e in particolare l'articolo 2, con il quale viene fissato in 5,45 il coefficiente per la sede dell'Unione Europea di Bruxelles;

CONSIDERATO che gli importi mensili della citata maggiorazione per le qualifiche funzionali dei ruoli del Ministero degli affari esteri corrispondenti, rispettivamente, a quella di consigliere e di segretario del ruolo unico regionale risultano essere:

VII q.f. 8.360.300 di lire, pari a 4.317,73 euro;

VI q.f. 7.897.050 di lire, pari a 4.078,49 euro;

VISTO il disegno di legge regionale 21 dicembre 2001, n. [230], recante disposizioni concernenti «Bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia»;

INFORMATE le organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale 9 gennaio 2002, n. 1072/DOP/18 OS ed esperito il 21 gennaio 2002 l'esame congiunto richiesto dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e C.I.S.A.L. F.I.A.L.P.;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'organizzazione ed al personale;

VISTA la propria deliberazione 27 novembre 2001, n. 4083;

all'unanimità

DELIBERA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, al personale assegnato all'Ufficio di collegamento di Bruxelles viene corrisposta un'indennità base, secondo i seguenti importi mensili lordi:

consigliere 792,24 euro;

segretario 748,35 euro.

2. Per le motivazioni di cui in premessa, al personale assegnato all'Ufficio di collegamento di Bruxelles

vengono corrisposte mensilmente a titolo di maggiorazione le seguenti somme:

consigliere 4.317,73 euro;

segretario 4.078,49 euro.

3. La spesa derivante dall'erogazione dell'indennità di servizio all'estero farà carico all'unità previsionale di base 52.2.4.1.651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 553 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio medesimo.

4. Di autorizzare sin d'ora la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione a decorrere dal giorno 1 aprile 2002.

5. La presente deliberazione è efficace dalla data di relativa adozione ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2002, n. 231 (Estratto).

Comune di Lestizza: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 73 del 30 novembre 2001, di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di confermare l'esecutività della deliberazione consiliare n. 73 del 30 novembre 2001, di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Lestizza;

2. (omissis)

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 2002, n. 367.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282. Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, Direzione regionale della pianificazione territoriale, Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, Direzione regionale delle foreste, Direzione regionale dell'agricoltura, Direzione regionale dell'ambiente, Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO altresì l'articolo 29, comma 4, della citata legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle strutture stabili di livello inferiore siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

IN ATTESA di dare esecuzione al progetto di generale riassetto dell'apparato regionale finalizzato al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa, nonché alla modernizzazione e alla riorganizzazione degli uffici, così come previsto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della citata legge regionale 10/2001;

VISTO altresì il comma 18 dell'articolo 2 della citata legge regionale 10/2001;

VISTA la propria deliberazione 27 marzo 2001, n. 944, concernente «Obiettivi e strumenti per la riorganizzazione delle strutture operative e il conseguimento di una gestione ottimale delle risorse umane dell'Amministrazione regionale. Generalità.»;

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa – legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001», come successivamente modificata e integrata;

VISTO il Capo VII della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3, che contempla disposizioni in materia di lavori pubblici, e, in particolare, l'articolo 27, comma 2, che, nell'abrogare - a far data dall'1 gennaio 2002 – gli articoli 26, 27 e 28 della citata legge regionale 46/1986, prevede, al contempo e per il necessario coordinamento dell'attività amministrativa, la possibilità di procedere ad una riforma organica della disciplina del-

le funzioni di consulenza tecnica già espletate dal soppresso Comitato tecnico regionale, già organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale nei settori delle opere pubbliche, della pianificazione territoriale, della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali e della protezione dell'ambiente;

VISTA la nota 28 dicembre 2001, n. 919 SPA/ASS-E1, con la quale l'Assessore regionale supplente all'edilizia, ai servizi tecnici e alla pianificazione territoriale – a seguito di una serie di incontri tecnici con le diverse Direzioni regionali interessate per competenza - ha proposto di affidare le funzioni, già espletate dal soppresso Comitato tecnico, alle diverse strutture regionali competenti per materia sulla base di una razionale distribuzione delle stesse;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale – inviata in data 1 febbraio 2002 in ottemperanza a quanto disposto nella circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4, prot. 7488/SG – con la quale le strutture regionali interessate per competenza venivano invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla proposta di deliberazione giuntale concernente la riorganizzazione della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, della Direzione regionale della pianificazione territoriale, della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, della Direzione regionale delle foreste, della Direzione regionale dell'agricoltura, della Direzione regionale dell'ambiente nonché della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio;

RITENUTO di procedere all'intervento di riorganizzazione afferente le strutture regionali sopraindicate;

INFORMATE le organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale 31 gennaio 2002, n. 5136/DOP/27 OS ed esperito, in data 5 febbraio 2002 l'esame congiunto al quale hanno partecipato le organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., Dir.E.R.-F.V.G.;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'organizzazione ed al personale;

VISTA la propria deliberazione 27 novembre 2001, n. 4083;

all'unanimità

DELIBERA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, all'Allegato A alla deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, come successivamente modificato e integrato, sono apportate le modificazioni e le integrazioni di cui all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.

2. Le attribuzioni già di competenza del soppresso Comitato tecnico regionale sono esercitate dalle strutture regionali, come disposto dall'allegato 1.

3. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dalla data di pubblicazione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato 1

Modificazioni all'allegato «A» alla deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282 concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - L.R. 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, L.R. 10/2001; L.R. 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, L.R. 10/2001», come successivamente modificato e integrato.

1. Al comma 1 dell'articolo 43 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«h) attua, con riferimento alle materie di settore, l'esame tecnico regionale sui progetti delle opere regionali e ne verifica la congruità della spesa.».

2. Al comma 1, dell'articolo 49, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«c)attua l'esame tecnico regionale sui progetti delle opere di costruzione e di manutenzione di immobili del patrimonio regionale, verificandone la congruità della spesa.».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 70, sono inseriti i seguenti:

«3 bis. Esprime il parere di competenza sul progetto e sulle relative varianti del piano territoriale regionale generale (PTRG), dei piani territoriali regionali particolareggiati (PTRP), degli strumenti di pianificazione infraregionali, dei piani territoriali provinciali di coordinamento (PTPC), dei piani regolatori generali intercomunali (PRGI), dei piani regolatori generali comunali (PRGC), delle varianti ai programmi di fabbricazione, dei piani regolatori particolareggiati comunali (PRPC), sui regolamenti edilizi e sul regolamento edilizio tipo.

3 ter. Propone la convocazione della conferenza istituita ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, per esprimere, con le altre Direzioni regionali interessate, il parere di competenza sull'approvazione degli elenchi dei beni e delle località soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 130 sexies, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.

3 quater. Esprime il parere di competenza nell'ambito del procedimento sanzionatorio per lavori non autorizzati in materia paesaggistica.

3 quinquies. Esprime parere in materia di protezione delle bellezze naturali, salvo eventuali diverse disposizioni specifiche, ai sensi dell'articolo 130, quinquies, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.».

4. Al comma 1, dell'articolo 75, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«e) esprime il parere nell'ambito del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza regionale.».

5. Dopo il comma 3, dell'articolo 77, sono aggiunti i seguenti:

«4. Attua, con riferimento alle materie di settore, l'esame tecnico regionale sui progetti delle opere pubbliche e di interesse pubblico, esprimendo il parere di competenza con la determinazione dell'importo della spesa ammissibile a contributo e, per le opere regionali, ne verifica la congruità della spesa.

5. Propone la convocazione della conferenza istituita ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, per esprimere, con la Direzione regionale della pianificazione territoriale, il parere di competenza sull'autorizzazione per l'apertura di cave in zone soggette a tutela.

6. Propone la convocazione della conferenza istituita ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, per esprimere, con la Direzione regionale della pianificazione territoriale e la Direzione regionale della sanità, il parere di competenza relativamente a norme tecniche e regolamentari, nonché per l'approvazione del piano regionale di smaltimento rifiuti, o di una sua sezione, in materia di smaltimento dei rifiuti e per l'approvazione dei progetti in materia di recupero delle aree degradate a seguito di attività di smaltimento dei rifiuti o estrattive.».

6. Dopo il comma 2, dell'articolo 86, sono aggiunti i seguenti:

«3. Attua, con riferimento alle materie di settore, attraverso gli Ispettorati ripartimentali competenti per territorio l'esame tecnico regionale sui progetti delle opere pubbliche e di interesse pubblico, esprimendo il parere di competenza con la determinazione dell'importo della spesa ammissibile a contributo.

4. Attua, con riferimento alle materie di settore, l'esame tecnico regionale sui progetti delle opere regionali, esprimendo, attraverso i competenti Servizi della Direzione, il parere di competenza e ne verifica la congruità della spesa.».

7. Al comma 1, dell'articolo 89, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«g) esprime il parere di competenza sul procedimento di autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico, di cui all'articolo 7, terzo comma, della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22.».

8. Al comma 1 dell'articolo 93, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) cura la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori e la nomina dei medesimi;».

9. Al comma 1 dell'articolo 93, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«h) attua, con riferimento alle materie di settore, attraverso le Direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio, l'esame tecnico regionale sui progetti delle opere pubbliche e di interesse pubblico, esprimendo il parere di competenza con la determinazione dell'importo della spesa ammissibile a contributo.».

10. Al comma 1 dell'articolo 96, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) cura la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori;».

11. Al comma 1 dell'articolo 96, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«d) attua, con riferimento alle materie non rientranti nelle competenze di altre Direzioni regionali, l'esame tecnico regionale sui progetti delle opere regionali, esprimendo il parere di competenza e verificando la congruità della spesa.».

12. All'articolo 102, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«2. Attua, con riferimento alle materie di settore, l'esame tecnico regionale sui progetti delle opere pubbliche e di interesse pubblico, esprimendo il parere di competenza con la determinazione dell'importo della spesa ammissibile a contributo e, per le opere regionali, ne verifica la congruità della spesa.

3. Propone la convocazione della conferenza istituita ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, per esprimere, con le altre Direzioni regionali interessate, il parere di competenza sull'approvazione del piano regolatore del porto, nonché sulla formazione del piano regionale delle opere della viabilità.».

13. Al comma 1 dell'articolo 142, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«f) attua, con riferimento alle materie di settore, l'esame tecnico regionale sui progetti delle opere pubbliche e di interesse pubblico, esprimendo il parere di competenza con la determinazione dell'importo della spesa ammissibile a contributo e, per le opere regionali, ne verifica la congruità della spesa.».

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Campoformido. Avviso di approvazione della variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 5 del 28 gennaio 2002 il Comune di Campoformido ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Comeglians, variante n. 6 al Piano regolatore generale, avente contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 7/2001.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 027/Pres. del 30 gennaio 2002, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 7 del 24 aprile 2001, con cui il Comune di Comeglians ha approvato la variante n. 6 al Piano regolatore generale, avente contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 1658 del 10 giugno 2000.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Fiume Veneto. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della S.S. 13 «Pontebbana».

Con deliberazione consiliare n. 71 del 29 novembre 2001, il Comune di Fiume Veneto ha parzialmente accolto le osservazioni al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della S.S. 13 «Pontebbana», ed ha approvato il piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Grado. Avviso di approvazione della variante n. 44 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 63 del 21 dicembre 2001 il Comune di Grado ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 44 al Piano regolatore generale modificata a seguito del parere n. 223/1-T/01 espresso dal Comitato Tecnico Regionale nella seduta del 19 novembre 2001 e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Lignano Sabbiadoro. Avviso di approvazione della variante n. 31 al Piano regolatore generale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 75 del 13 dicembre 2001 il Comune di Lignano Sabbiadoro ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 31 al Piano regolatore generale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate nè osservazioni nè opposizioni, ne vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Lignano Sabbiadoro. Avviso di approvazione della variante n. 33 al Piano regolatore generale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 77 del 13 dicembre 2001 il Comune di Lignano Sabbiadoro ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 33 al Piano regolatore generale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Lignano Sabbiadoro. Avviso di approvazione della variante n. 35 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 79 del 13 dicembre 2001 il Comune di Lignano Sabbiadoro ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regiona-

le 52/1991 la variante n. 35 al Piano regolatore generale, respingendo l'osservazione presentata e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pasian di Prato. Avviso di approvazione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 3 dell'11 gennaio 2002 il Comune di Pasian di Prato ha preso atto che, in ordine alla variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32, comma 5 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Remanzacco. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «La Trebie», comparto di zona B2, compreso tra via S. Stefano, via Matteotti, l'area scolastica e del Brolo.

Con deliberazione consiliare n. 5 del 21 gennaio 2001, il Comune di Remanzacco ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «La Trebie», comparto di zona B2, compreso tra via S. Stefano, via Matteotti, l'area scolastica e del Brolo, ed ha approvato il piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di San Giorgio della Richinvelda. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 62 del 19 novembre 2001 il Comune di San Giorgio della Richinvelda ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Giovanni al Natisone, variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche ed integrazioni e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 70/2001.

Ai sensi dell'articolo 32 comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 035/Pres. del 4 febbraio 2002, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 70 dell'1 ottobre 2001, con cui il Comune di San Giovanni al Natisone ha approvato la variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche ed integrazioni indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 2561 del 27 luglio 2001.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Sauris. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 39 del 15 novembre 2001 il Comune di Sauris ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Tramonti di Sopra. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 32 del 30 novembre 2001 il Comune di Tramonti di Sopra ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regio-

nale 52/1991, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tramonti di Sotto. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 30 del 30 novembre 2001 il Comune di Tramonti di Sotto ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Travesio. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 32 del 17 dicembre 2001 il Comune di Travesio ha preso atto che, in ordine alla variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Travesio. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 34 del 17 dicembre 2001 il Comune di Travesio ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Zoppola. Avviso di adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 90 del 20 dicembre 2001 il Comune di Zoppola ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

SERVIZIO AUTONOMO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

Avviso riguardante il bando per la concessione di contributi finalizzati all'attuazione di progetti integrati di sviluppo territoriale o tematico nelle aree d'intervento del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna (articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10), approvato con decreto n. 63/SASM del 28 maggio 2001 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 23 del 6 giugno 2001).

(art. 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7)

Si porta a conoscenza che, a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 4043 del 27 novembre 2001, lo stanziamento per i progetti di cui al bando indicato in epigrafe è stato incrementato di lire 1.539.761.704 (euro 795.220,55) e che, pertanto, le risorse disponibili, già incrementate di lire 1.502.503.811 (euro 775.978,46) con la deliberazione della Giunta regionale n. 1621 dell'11 maggio 2001 (avviso in B.U.R. n. 32 dell'8 agosto 2001), ammontano alla data odierna a lire 9.542.265.515 (euro 4.928.168,85).

Udine, 4 febbraio 2002

IL DIRETTORE SOSTITUTO:
dott.ssa Marina Bortotto

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Servizio del Libro fondiario
Ufficio tavolare di
TRIESTE

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Contovello. II pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 21 dicembre 2001.

Si pubblica l'editto del 21 dicembre 2001 emesso dalla Corte d'Appello ai sensi degli articoli dal 3 al 13 del B.L.I. 24 luglio 1871, n. 96:

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di Consiglio:

dott. Vincenzo Sammartano - Presidente

dott. Eduardo Tammaro - Consigliere

dott. Sergio Gorjan - Consigliere relatore

in conformità alla legge 25 luglio 1871, in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, Regio decreto 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Contovello con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato dalla frazione di tese quadre 2.78 del vecchio catastal numero 2637, ora identificato dalla pc. 462/4, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Erika Puntar nata a Trieste il 31 gennaio 1968, senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 21 gennaio 2002;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. al Regio decreto 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario.

Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 1° agosto 2002, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. Regio decreto 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorchè risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 21 dicembre 2002.

IL PRESIDENTE: Sammartano

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Longera. II pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 14 dicembre 2001.

Si pubblica l'editto del 14 dicembre 2001 emesso dalla Corte d'Appello ai sensi degli articoli dal 3 al 13 del B.L.I. 24 luglio 1871, n. 96:

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di Consiglio:

dott. Vincenzo Sammartano - Presidente

dott. Eduardo Tammaro - Consigliere

dott. Sergio Gorjan - Consigliere relatore

in conformità alla legge 25 luglio 1871, in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, Regio decreto 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Longera con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato dalla frazione di tese quadre 23.07 del vecchio catastal numero 800, ora identificato dalla pc. 12/2, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Maria Merlach in Druscovich nata a Trieste il 9 marzo 1927, senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 14 gennaio 2002;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. al Regio decreto 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario.

Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 1° agosto 2002, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. Regio decreto 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorchè risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 14 dicembre 2002.

IL PRESIDENTE: Sammartano

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Opicina, n. 9/comp/1998. II pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 14 dicembre 2001.

Si pubblica l'editto del 14 dicembre 2001 emesso dalla Corte d'Appello ai sensi degli articoli dal 3 al 13 del B.L.I. 24 luglio 1871, n. 96:

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di Consiglio:

dott. Vincenzo Sammartano - Presidente

dott. Eduardo Tammaro - Consigliere

dott. Sergio Gorjan - Consigliere relatore

in conformità alla legge 25 luglio 1871, in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, Regio decreto 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Opicina con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato dalla frazione di tese quadre 48.93 del vecchio catastal numero 4790, ora identificato dalla pc. 1220, con iscrizione del diritto di proprietà a nome del Comune di Trieste, senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 14 gennaio 2002;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. al Regio decreto 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario.

Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 1° luglio 2002, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. Regio decreto 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorchè risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 14 dicembre 2002.

IL PRESIDENTE: Sammartano

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Opicina, n. 18/comp/1998. II pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 21 dicembre 2001.

Si pubblica l'editto del 21 dicembre 2001 emesso dalla Corte d'Appello ai sensi degli articoli dal 3 al 13 del B.L.I. 24 luglio 1871, n. 96:

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di Consiglio:

dott. Vincenzo Sammartano - Presidente

dott. Eduardo Tammaro - Consigliere

dott. Sergio Gorjan - Consigliere relatore

in conformità alla legge 25 luglio 1871, in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, Regio decreto 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Opicina con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato dalla frazione di tese quadre 149.03 del vecchio catastal numero 4792, ora identificato dalla pc. 2276 e frazione di tese quadre 58.11 del catastale 4810, ora identificato dalla pc. 252, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Stanislao Malalan nato a Trieste il 31 ottobre 1919, senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 21 gennaio 2002;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. al Regio decreto 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario.

Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 1° agosto 2002, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. Regio decreto 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorchè risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 14 dicembre 2002.

IL PRESIDENTE: Sammartano

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Prosecco. II pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 14 dicembre 2001.

Si pubblica l'editto del 14 dicembre 2001 emesso dalla Corte d'Appello ai sensi degli articoli dal 3 al 13 del B.L.I. 24 luglio 1871, n. 96:

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di Consiglio:

dott. Vincenzo Sammartano - Presidente

dott. Eduardo Tammaro - Consigliere

dott. Sergio Gorjan - Consigliere relatore

in conformità alla legge 25 luglio 1871, in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, Regio decreto 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Prosecco con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato dalla frazione di tese quadre 156.25 del vecchio catastal numero 114, ora identificato dalla pc. 734/1, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Luciano Faggin nato a Livorno il 18 maggio 1938, senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 14 gennaio 2002;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. al Regio decreto 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario.

Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 1° agosto 2002, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. Regio decreto 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorchè risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 14 dicembre 2002.

IL PRESIDENTE: Sammartano

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Santa Croce. II pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 21 dicembre 2001.

Si pubblica l'editto del 21 dicembre 2001 emesso dalla Corte d'Appello ai sensi degli articoli dal 3 al 13 del B.L.I. 24 luglio 1871, n. 96:

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di Consiglio:

dott. Vincenzo Sammartano - Presidente

dott. Eduardo Tammaro - Consigliere

dott. Sergio Gorjan - Consigliere relatore

in conformità alla legge 25 luglio 1871, in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, Regio decreto 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Opicina con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato dalla frazione di tese quadre 5.28 del vecchio catastal numero 3310, e dalla pc. 44/4, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Iolanda Antonaz in Tretiach nata a Albona d'Istria il 31 marzo 1937, senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 21 gennaio 2002;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. al Regio decreto 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario.

Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a

presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 1° agosto 2002, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. Regio decreto 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorchè risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 21 dicembre 2002.

IL PRESIDENTE: Sammartano

AVVISO DI RETTIFICA

Supplemento straordinario n. 1 del 18 gennaio 2002 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 3 del 16 gennaio 2002. Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 recante «Disciplina organica del turismo».

Si rende noto che nel Supplemento straordinario n. 1 del 18 gennaio 2002 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 3 del 16 gennaio 2002, per mero errore materiale, alla pagina 281 nel titolo è stato omesso l'anno per cui anzichè «Legge regionale 16 gennaio, n. 2», deve leggersi «Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2».

Alla pagina 349, ai «Lavori preparatori» nel penultimo capoverso anzichè «nella seduta del 30 settembre 2001», deve leggersi: «nella seduta del 30 novembre 2001».

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 8 del 10 gennaio 2002)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 dicembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle Province di Pordenone e Udine. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 dicembre 2001 con il quale si dichiara l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate Province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Pordenone:

grandinate del 4 agosto 2001, del 5 agosto 2001, del 9 agosto 2001, provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei Comuni di Azzano Decimo, Brugnera, Caneva, Fiume Veneto, Pinzano al Tagliamento, Sacile, Spilimbergo;

tromba d'aria del 4 agosto 2001, del 5 agosto 2001, del 9 agosto 2001, provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei Comuni di Brugnera, Prata di Pordenone, Sacile;

grandinate del 10 agosto 2001, dell'11 agosto 2001, provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei Comuni di Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Sesto al Reghena;

tromba d'aria del 10 agosto 2001, dell'11 agosto 2001, provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), nel territorio del Comune di Pasiano di Pordenone;

Udine:

tromba d'aria del 5 agosto 2001, provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), nel territorio del Comune di Ragogna;

grandinate del 5 agosto 2001, dell'11 agosto 2001, provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei Comuni di Buia, Majano, Osoppo, Ragogna, Rivignano, Ronchis, San Daniele del Friuli, Taipana, Teor, Varmo;

grandinate del 5 agosto 2001, dell'11 agosto 2001, provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), nel territorio del Comune di Majano.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 11 del 14 gennaio 2002)

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 17 dicembre 2001.

Autorizzazione all'Università degli studi di Udine ad espletare le attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Dirigente del dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della prevenzione - Ufficio XIII del 17 dicembre 2001, con il quale si autorizza l'Università di Udine all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero, precisando che queste operazioni debbono essere eseguite presso la Clinica chirurgica dell'Università degli studi di Udine indicando altresì, nel succitato decreto, i nominativi dei sanitari autorizzati ad eseguire le stesse.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 14 del 17 gennaio 2002)

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 2 gennaio 2002.

Mancato funzionamento dell'agenzia delle entrate - Ufficio del registro di Gorizia. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del 2 gennaio 2002 del Direttore regionale del Friuli Venezia Giulia con il quale si accerta il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del registro di Gorizia per il giorno 14 dicembre 2001.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 15 del 18 gennaio 2002)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 dicembre 2001.

Rilascio della carica d'identità in lingua italiana, a richiesta, ai cittadini italiani residenti nei Comuni di Duino Aurisina, Monrupino, S. Dorligo della Valle e Sgonico.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 95 del 26 aprile 1994.

Considerata l'aspirazione manifestata dai cittadini di lingua italiana residenti nei Comuni di Duino Aurisina, Monrupino S. Dorligo della Valle e Sgonico, tutti della Provincia di Trieste, ad ottenere il rilascio della carta d'identità anche nella sola lingua italiana.

Considerata l'esigenza di procedere ad una modifica del citato decreto ministeriale del 13 aprile 1994 per le motivazioni che precedono.

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Ministero degli affari esteri e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Visto l'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 11 giugno 1931, n. 773.

Visto l'articolo 289 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con decreto 6 maggio 1940, n. 635;

DECRETA

Le carte di identità in uso nei Comuni di Duino Aurisina, Monrupino, S. Dorligo della Valle e Sgonico, tutti della Provincia di Trieste, sono rilasciate a richiesta dei cittadini interessati in conformità al modello annesso al decreto del Ministro dell'interno del 13 aprile 1994, ovvero a quello annesso al decreto del Ministro dell'interno del 27 gennaio 1994.

Roma, 19 dicembre 2001

IL MINISTRO:
Scajola

AGENZIE DELLE ENTRATE

DECRETO 19 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Direttore generale del Friuli Venezia Giulia del 19 dicembre 2001 con il quale si accerta l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia per il giorno 14 dicembre 2001.

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 20 dicembre 2001.

Accertamento dell'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Direttore regionale del Friuli Venezia Giulia del 20 dicembre 2001 con il quale si accerta l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste per il giorno 14 dicembre 2001.

AGENZIE DELLE ENTRATE

DECRETO 2 gennaio 2002.

Accertamento dell'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Direttore regionale del Friuli Venezia Giulia del 2 gennaio 2002 con il quale si accerta l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone per il giorno 14 dicembre 2001.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI FINANZIARI E DEL PATRIMONIO TRIESTE

Avviso per la presentazione curriculum per la progettazione (preliminare e definitiva) di direzione lavori e di coordinamento ai fini della sicurezza per la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria all'impianto refrigerante degli immobili regionali.

Il Servizio tecnico preposto alla gestione degli immobili regionali è attivato per la realizzazione di un intervento (urgente ed indilazionabile) di manutenzione straordinaria all'impianto refrigerante dell'edificio in oggetto.

Le attività di progettazione (preliminare e definitiva), di direzione lavori e di coordinamento ai fini della sicurezza devono affidarsi all'esterno. Per tale finalità, questa Direzione regionale, ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, articolo 62 - punto 1,

AVVISA

che valuterà la disponibilità, le referenze ed i requisiti degli esperti in impiantistica termo-referigerante (ingegneri e/o periti industriali) che, interessati alla collaborazione, si qualificheranno entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Gli interessati potranno recapitare le proprie note di qualifica e di referenza alla Direzione regionale affari finanziari e patrimonio, c.so Cavour, n. 1 - Trieste.

Trieste, 8 febbraio 2002

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Alessandro Baucero

DIREZIONE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE TRIESTE

Avviso di gara esperita per l'appalto del servizio relativo all'assistenza tecnica alla gestione ed attuazione del P.O.R. obiettivo 3 - 2000-2006.

1. *Stazione appaltante:* Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione regionale della formazione professionale, via S. Francesco, 37, 34133 Trieste, telefono 040/3775287 - fax 040/3775013 E-mail: formazione.prof@regione.fvg.it.

2. *Procedura di aggiudicazione prescelta:* procedura aperta: pubblico incanto.

3. *Categoria del servizio:* servizio relativo all'assistenza tecnica alla gestione ed attuazione del P.O.R. obiettivo 3 2000-2006 (C.P.C. 11 - Servizio di consulenza gestionale e affini 865, 866).

4. *Data di aggiudicazione dell'appalto:* 18 dicembre 2001.

5. *Criterio di aggiudicazione dell'appalto:* offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 23, comma 1°, lettera b), decreti legislativi 157/1995 e 65/2000.

6. *Numero di offerte ricevute:* due, di cui una pervenuta fuori termine.

7. *Nome ed indirizzo del prestatore dei servizi:* Associazione temporanea di impresa tra le Società Ecosfera - Studi di fattibilità per l'economia e la riqualificazione dell'ambiente S.p.A., via Alessandro Torlonia n. 13, 00161 Roma (capogruppo); EPI.FIN. European Projects Investments Finance. L'A.T.I. ha eletto domicilio, al fine dell'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto, presso la EPI.FIN. European Projects

Investiments Finance, via Giacinto Gallina, n. 4, Trieste.

8. *Prezzo:* base d'asta euro 1.239.496.557 (pari a lire 2.400.000.000) I.V.A. inclusa.

9. *Valore dell'offerta:* costo massimo complessivo di aggiudicazione euro 1.214.706,62 I.V.A. inclusa.

10. *Subappalti:* non sono previsti subappalti.

11. *Altre informazioni:* il presente Avviso viene pubblicato sul Supplemento della Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e sui quotidiani «Sole 24 ore», «Corriere della Sera», «Il Piccolo», «Il Gazzettino», ed «Il Messaggero».

12. *Data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta della Comunità europea:* 2 novembre 2001.

13. *Data di invio dell'avviso:* 31 gennaio 2002.

14. *Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:* 31 gennaio 2002.

15. //

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. ssa Maria Emma Ramponi

Bando di gara per iniziative finalizzate a diffondere e sensibilizzare sul territorio regionale la cultura e lo sviluppo imprenditoriale ed a sostenere la creazione d'impresa e/o il lavoro autonomo nell'ambito del P.O.R. obiettivo 3 - 2000-2006.

1. Amministrazione appaltante: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione regionale formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, tel. 040/3775287 o 040/3775071, fax 040/3775013, e mail formazione.prof@regione.fvg.it.

2. Affidamento, mediante appalto concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 157/1995, di iniziative finalizzate a diffondere e sensibilizzare sul territorio regionale la cultura e lo sviluppo imprenditoriale ed a sostenere la creazione d'impresa e/o il lavoro autonomo nell'ambito del P.O.R. obiettivo 3 - 2000-2006 (CPC 864 - Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica, CPC 865 e 866 - Servizi di consulenza gestionale e affini, CPC 871 - Servizi pubblicitari, CPC 92 - Servizi relativi all'istruzione, anche professionale).

3. Luogo di esecuzione: Regione Friuli Venezia Giulia.

4.b) Disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di riferimento: Regolamento (CE) 1260/1999, Regolamento (CE) 1784/1999, Regolamento (CE) 1685/2000, Decisione C(00)2076/2000 che approva il P.O.R. obiettivo 3 - 2000-2006 della Regione appaltante, Direttive 92/50/CEE e 97/52/CE, decreto legislativo n. 157/1995 e 65/2000, decreto del Presidente della Giunta regionale 0152/Pres./2001 e 0127/Pres./2001, deliberazione Giunta regionale n. 3216 del 23 ottobre 2000.

4.c) Ai fini dell'ammissibilità, i concorrenti dovranno produrre elenco completo dei componenti il gruppo di lavoro, con la composizione minima e le qualifiche tecnico scientifiche ed esperienze professionali richieste dall'articolo 11 del capitolato.

5. Facoltà dei prestatori di servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione: NO, per le misure D.3 ed E.1 e le macro tipologie di azione previste.

6. Saranno invitati a presentare le offerte i prestatori di servizi la cui domanda di partecipazione sia stata ritenuta ammissibile.

7. Non sono ammesse varianti né subappalto.

8. Il contratto avrà durata a decorrere dalla sua esecutività sino al 30 giugno 2004.

9. Forma giuridica raggruppamento in caso di aggiudicazione: ATI ai sensi dell'articolo 11 - decreto legislativo n. 157/1995 e successive modificazioni.

10. La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana, contenuta in unico plico, chiuso e sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, pena l'esclusione, recante all'esterno, oltre all'intestazione del soggetto partecipante e del destinatario, la seguente dicitura: «*P.O.R. obiettivo 3 - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Appalto concorso per l'affidamento di iniziative finalizzate a diffondere e sensibilizzare sul territorio regionale la cultura e lo sviluppo imprenditoriale ed a sostenere ed accompagnare la creazione di impresa e/o di lavoro autonomo - Busta n. 1: Domanda di partecipazione*» deve pervenire all'indirizzo della Direzione appaltante corredata della documentazione di cui all'articolo 9 e/o 10 del Capitolato tecnico entro le ore 12.00 di mercoledì 6 marzo 2002 pena l'esclusione dalla gara.

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre tale termine anche se spedite prima dei termini di scadenza sopra indicati. Fa fede il timbro di arrivo della Direzione appaltante.

11. Entro 10 giorni dalla conclusione della prima fase pubblica della gara, l'appaltante trasmette gli inviti a presentare le offerte ai prestatori le cui domande di partecipazione sono state ritenute ammissibili.

12. Cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa di euro 9.748,32 - pari al 2% dell'importo posto a base d'asta. Cauzione definitiva

pari al 10% dell'importo di aggiudicazione mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

13. Gli articoli 9, 10 e 11 del Capitolato tecnico indicano le condizioni minime di carattere economico e tecnico che i prestatori devono soddisfare ai fini dell'ammissibilità.

14. Criterio per l'aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 23, comma 1, lettera b) decreto legislativo n. 157/1995). Gli elementi di valutazione sono indicati all'articolo 12 del Capitolato tecnico.

15. La Direzione appaltante può aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta ovvero non procedere ad alcuna aggiudicazione.

L'importo massimo complessivo posto a gara è pari a euro 4.892.159,00 I.V.A. compresa.

La Direzione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere a trattativa privata per l'affidamento all'aggiudicatario della presente gara della realizzazione di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 157/1995.

Possono partecipare soggetti pubblici o privati singoli o temporaneamente raggruppati nelle diverse forme consentite dalla legge. E' esclusa la partecipazione di singole persone fisiche.

Tutta la documentazione resa disponibile potrà essere richiesta, anche via fax, all'indirizzo sopraindicato e consultabile sul sito della Regione:
www.regione.fvg.it/formazione/frame-avvisi.htm e
www.regione.fvg.it/lavoro/lavoro.htm.

17. Il presente bando di gara è stato inviato per la sua pubblicazione all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della U.E. del 22 gennaio 2002 e da quest'ultimo ricevuto nella stessa data.

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott.ssa Maria Emma Ramponi

COMUNE DI BORDANO
(Udine)

Avviso di gara mediante pubblico incanto per fornire diverse.

Si rende noto che il Comune di Bordano, indice per il giorno 2 aprile 2002 alle ore 15.00, un pubblico incanto per l'esecuzione delle opere e provviste di seguito elencate:

- fornitura e messa a dimora delle specie vegetali previste nel Capitolato Prestazionale;
- fornitura di insetti ed altri animali vivi previsti nel capitolato Prestazionale;
- rivestimento di capanne, allestimento di particolari punti di osservazione, fornitura e messa in opera di sostegni per rampicanti ed epifite;
- fornitura e messa in opera di cartellonistica per le serre, compresi i supporti, la realizzazione grafica e l'assemblaggio;
- fornitura e messa in opera di teche entomologiche per esposizione compresi i supporti, la realizzazione grafica e l'assemblaggio;

per un importo a base d'asta complessivo di 54.138,32 euro I.V.A. esclusa.

Per il ritiro del relativo bando di gara e del Capitolato prestazionale integrativo per l'ambientazione interna delle serre gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio di Segreteria ovvero al Responsabile del procedimento arch. Lazzara Michele (tel. 0432/988049-988120 fax 988185) dal lunedì al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Bordano, 4 febbraio 2002

IL SEGRETARIO COMUNALE/
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Fabio Della Vedova

COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO
(Gorizia)

Avviso di gara mediante asta pubblica per l'affidamento della fornitura di apparecchiature informatiche hardware-software e periferiche con relativa installazione ed assistenza.

Il Comune di San Canzian d'Isonzo con sede in Largo Garibaldi n. 37 - località Pieris (Gorizia) - indice un'asta pubblica per la fornitura di apparecchiature informatiche hardware-software e periferiche con relativa installazione ed assistenza.

La procedura di aggiudicazione della fornitura sarà: pubblico incanto secondo le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 358/1992, modificato dal decreto legislativo 402/1998.

L'appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 358/1992, modificato dal decreto legislativo 402/1998.

Per poter partecipare alla gara, i concorrenti dovranno presentare la propria offerta, redatta esclusiva-

mente sull'apposito modulo «Scheda offerta», con i documenti richiesti.

Non sono ammesse offerte in aumento sul prezzo a base d'asta, I.V.A. 20% esclusa, di lire 63.170.809 pari a euro 32.625,00.

L'offerta da indirizzare al Comune di San Canzian d'Isonzo, deve pervenire con qualsiasi mezzo di trasporto compresa la consegna a mano all'Ufficio protocollo del comune entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 2 aprile 2002.

L'apertura dei plichi, presieduta dal Segretario comunale, avverrà presso la Sede municipale di Pieris, largo Garibaldi n. 37, San Canzian d'Isonzo (Gorizia), alle ore 10.00 del giorno 3 aprile 2002.

Sono ammessi ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte tutti coloro i quali ne hanno diritto.

Per il rilascio di copia integrale del bando e della documentazione inerente alla gara si ricorda che si potrà richiedere l'invio della documentazione mediante fax previa richiesta al numero telefonico 0481-472311, oppure rivolgersi personalmente alla 7º Unità operativa Servizio manutenzioni e lavori pubblici del Comune di San Canzian d'Isonzo, largo Garibaldi, 37 - c.a.p. 34075 Pieris (telefono 0481-472345).

San Canzian d'Isonzo, 1 febbraio 2002

IL RESPONSABILE DELLA 7º UNITÀ OPERATIVA SERVIZIO MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI:
geom. Paolo Paviot

COMUNE DI TRIESTE

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di realizzazione del nuovo ricreatorio presso il Centro Polifunzionale di Opicina (Trieste).

Pubblicazione a' sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 29 e del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, articolo 80.

Imprese invitate: 1. Luci Costruzioni S.r.l. - Trieste; 2. Impianti Civili Industriali Soc. Coop. a r.l. - Ronchi dei Legionari (Gorizia); 3. Consorzio Cooperative Costruzioni - Bologna; 4. Riccesi S.p.A. - Trieste; 5. Savino S.p.A. - Trieste; 6. Associazione Temporanea d'Imprese C.G. Costruzioni S.r.l. - Chiaramente Gulfi (Ragusa) (Capogruppo)/Canzonieri Giorgio S.r.l. - Ragusa/Ricci S.r.l. - Ragusa; 7. Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Ravenna; 8. Geosonda S.p.A. - Roma; 9. Giovanni Cramer & Figli S.n.c. - Trieste; 10. Ingg. M. Innocenti & E. Stipanovich S.r.l. - Trieste; 11. SO.C.R.EDIL. S.r.l. - S. Dorligo della Valle (Trieste); 12. I.L.S.E. S.a.s. - Trieste; 13. Ferracin S.r.l. - Jesolo (Venezia); 14. Cividin & Co. S.p.A. - Trieste ; 15. Bruno Costruzioni S.a.s. - Potenza; 16. DE.CO.MA. S.r.l. - Trieste; 17. Imprerama S.a.s. - Napoli; 18. GE.CO. S.p.A. - Trieste; 19. Guerrino Pivato S.p.A. - Onè di Fonte (Treviso); 20. Carena S.p.A. - Genova; 21. Graziani Francesco (ora Graziani Group S.r.l.) - Trieste; 22. Pessot Costruzioni S.r.l. - Fontanafredda (Pordenone); 23. Euroedit S.a.s. - Bari; 24. Polese S.p.A. - Sacile (Pordenone); 25. Altan Prefabbricati S.p.A. - San Quirino (Pordenone); 26. Edilis - Farra di Soligo (Treviso); 27. Coopgess S.c.r.l. - Gruaro (Venezia); 28. Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro - Cons. Coop. - Forlì; 29. Restauri e Costruzioni Albanese S.r.l. - Palermo; 30. Bellotto Impianti S.r.l. - Concordia Sagittaria (Venezia); 31. Protto S.p.A. - Gorizia; 32. Benussi & Tomasetti S.n.c. - Trieste; 33. Clocchiatti S.p.A. - Povoletto (Udine).

Imprese partecipanti: 1. Clocchiatti S.p.A. - Povoletto (Udine); 2. Geosonda S.p.A. - Roma; 3. Restauri e Costruzioni Albanese S.r.l. - Palermo; 4. Bruno Costruzioni S.a.s. - Potenza; 5. I.L.S.E. S.a.s. - Trieste; 6. Ingg. M. Innocente & E. Stipanovich S.r.l. - Trieste; 7. Savino S.p.A. - Trieste; 8. Graziani Group S.r.l. - Trieste; 9. Bellotto Impianti S.r.l. - Concordia Sagittaria (Venezia); 10. Altan Prefabbricati S.p.A. - San Quirino (Pordenone).

Impresa aggiudicataria: Geosonda S.p.A. - Roma.

Importo di aggiudicazione: lire 2.429.036.600 - euro 1.254.492,71 + I.V.A..

Tempi di realizzazione: 300 giorni.

Direttore dei lavori: dott. arch. Giorgio Krecic dell'Ufficio tecnico comunale.

Modalità di aggiudicazione: licitazione privata a' sensi degli articoli 73 lettera c) e 89 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 nonchè degli articoli 21, 1° comma, lettera c) legge 11 febbraio 1994 n. 109.

Trieste, 6 febbraio 2002

IL DIRIGENTE DI U.O.:
Guido Giannini

Bando di gara per l'appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle case di civile abitazione di proprietà comunale.

a) Ente appaltante

Comune di Trieste - n. partita I.V.A. 00210240321 - piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - Cap. 34121 - telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

b) Procedura di gara

Asta pubblica ad unico e definitivo incanto a' sensi:

- degli articoli 73 lettera c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827;
- dell'articolo 21, primo comma, lettera a) della legge 11 febbraio 1994 n. 109.

c) Luogo di esecuzione

Comune di Trieste.

d) Descrizione, importo dei lavori e termine di esecuzione

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle case di civile abitazione di proprietà comunale.

Importo a base d'asta: euro 723.039,66 (lire 1.400.000.000) + oneri per la sicurezza: euro 14.460,79 (lire 28.000.000) non soggetti a ribasso + I.V.A.

Categoria prevalente: OG1 - euro 522.654,38 (lire 1.012.000.000).

Parti dell'opera: cat. OS30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi - euro 200.385,28 (lire 388.000.000) (categoria non subappaltabile, a qualificazione obbligatoria).

Termine di esecuzione: 730 giorni.

e) Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara le Imprese singole o riunite in associazione temporanea ed i Consorzi ai sensi e nei termini previsti dagli articoli 93 e seguenti del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

f) Termine, indirizzo di ricezione delle offerte

Per partecipare all'asta i concorrenti dovranno far pervenire al Comune di Trieste - Servizio Contratti e Grandi Opere - piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - 34121 Trieste, con qualsiasi mezzo, la propria offerta, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, che dovrà essere chiusa in separata busta sigillata, firmata sui lembi di chiusura e posta, insieme ai documenti sottoindicati, in altra busta, anch'essa chiusa con efficiente sigillo, recante all'esterno l'indicazione del mittente e la scritta:

«Asta pubblica del giorno 22 marzo 2002 lavori di manutenzione straordinaria delle case di civile abitazione di proprietà comunale»

I plichi dovranno pervenire al protocollo del Comune entro le ore 12.00 del giorno 21 marzo 2002.

Il Comune s'intende esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato.

Non sono ammesse offerte per telegramma nè condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Non sarà valida, inoltre, alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopra indicato anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente e non sarà consentita in sede di gara la presentazione di alcuna offerta.

Sono ammessi ad assistere alla gara i legali rappresentanti dei concorrenti o persona da questi delegata, con poteri anche di esprimere il miglioramento dell'offerta di cui all'articolo 77 del R.D. 827/1924.

g) Modalità di formulazione delle offerte

Ogni offerta, debitamente bollata, dovrà contenere l'indicazione in cifre ed in lettere del ribasso percentuale unico che la ditta è disposta a praticare sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Sullo stesso foglio dell'offerta dovranno essere scritte:

• l'espressa menzione che la ditta accetta integralmente tutte le condizioni specificate nel presente bando e negli atti richiamati, negli elaborati di progetto compreso lo schema di contratto d'appalto e che s'impegna ad osservare le istruzioni che le verranno impartite dalla Direzione dei Lavori;

• la dichiarazione con la quale la ditta attesta di essersi recata nei luoghi ove devono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono aver influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26 della legge 109/1994;

• la dichiarazione di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali della viabilità d'accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

• la dichiarazione che la ditta ha effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

• la dichiarazione di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

• la dichiarazione di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

• la dichiarazione che l'offerta tiene conto dei piani di sicurezza che dovranno essere predisposti dalla ditta;

• l'indicazione del domicilio fiscale, del codice fiscale, dell'indirizzo della ditta e del codice attività (da acquisire sul certificato di attribuzione di partita I.V.A. che deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria);

• l'indicazione delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare;

• l'eventuale indicazione dei lavori da subappaltare.

Documenti da produrre con l'offerta

1) Per tutti i concorrenti

A - ricevuta del deposito cauzionale provvisorio pari ad euro 14.460,79 (lire 28.000.000), rilasciata dalla Tesoreria Comunale - via S. Pellico n. 3. La cauzione provvisoria potrà essere costituita anche con fidejussione bancaria o assicurativa a' sensi dell'articolo 1 della legge n. 348 del 10 giugno 1982.

In tale ultimo caso la fidejussione dovrà contenere, le seguenti clausole:

- l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui all'articolo 30 - 2° comma - della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Il deposito cauzionale provvisorio verrà restituito, subito dopo l'avvenuta aggiudicazione, ai concorrenti non aggiudicatari, mentre sarà restituito all'Impresa aggiudicataria allorquando sarà costituito il deposito cauzionale definitivo.

B - dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, accompagnata, per lo meno da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante, indicante:

- le generalità e veste rappresentativa del dichiarante;

- i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o l'espressa precisazione che non vi sono altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza oltre il dichiarante;

- i nominativi dei Direttori Tecnici;

- il numero di fax del concorrente;

ed attestante:

• la capacità del dichiarante di impegnare la ditta o la Società;

• l'iscrizione alla Camera di Commercio con i relativi numero e data, oltre al numero del Registro ditte;

• di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 75, comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h) del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;

• di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili;

• di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

• l'inesistenza di provvedimenti di natura interdittiva a seguito del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;

• la composizione societaria e le ulteriori indicazioni di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;

• il possesso dell'attestazione, rilasciata da una SOA, delle qualificazioni nella categoria OG1 per euro 516.457 (lire 1.000.000.000) e nella categoria OS30 per euro 258.228 (lire 500.000.000).

C - dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 75 comma I, lettere b) e c) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 sottoscritta dai Direttori Tecnici e dal titolare (se impresa individuale), dai Direttori Tecnici e dai soci (se società in nome collettivo o in accomandita semplice), dai Direttori Tecnici e dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza (se altre Società o consorzio) o dal dichiarante per conto degli stessi ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra determinerà l'esclusione dalla gara del concorrente.

L'Amministrazione, senza far luogo all'esclusione dalla gara, richiederà di completare o integrare la documentazione amministrativa, prodotta dai concorrenti, soltanto nel caso in cui risultasse carente per errore materiale riconoscibile ovvero a richiedere chiarimenti sui dati in essa forniti.

2) Per le associazioni temporanee d'imprese

La Capogruppo dovrà presentare per ciascuna componente l'Associazione, compresa la Capogruppo stessa, le dichiarazioni di cui al precedente punto 1) lettere B e C.

Per i requisiti in caso di Imprese riunite (categorie e relative classifiche si fa rinvio all'articolo 95 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

La Capogruppo dovrà inoltre presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza (o una copia autenticata) conferitole dai partecipanti all'Associazione.

E' consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) della legge 11 febbraio 1994 n. 109, anche se non ancora costituiti, con le modalità stabilite dall'articolo 13 - comma 5 - della medesima legge.

h) Data di apertura delle offerte

L'asta si terrà presso il Comune di Trieste - via Procureria n. 2 - IV piano - alle ore 10.00 del giorno 22 marzo 2002.

i) Garanzie

Il massimale della polizza di assicurazione che l'aggiudicatario è obbligato a produrre a copertura dei danni subiti dal Comune nel corso dell'esecuzione dei lavori non dovrà essere inferiore ad euro 885.000,54 (lire 1.713.600.000).

j) Finanziamento

Mutuo Cassa Depositi e Prestiti. Si applicheranno le disposizioni dell'articolo 13 - comma 3.2 - della legge 26 aprile 1983, n. 131.

k) Termine di validità dell'offerta

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data della gara.

l) Criterio di aggiudicazione

Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi.

L'Amministrazione eserciterà la procedura di esclusione automatica delle offerte prevista dall'articolo 44 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, modificato dall'articolo 20 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, per cui, con un numero di offerte valide non inferiore a cinque, verranno escluse le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. Al fine della determinazione della soglia di anomalia delle offerte, verrà considerata la percentuale risultante dalla media aritmetica dei ribassi offerti, con tre decimali, l'ultimo dei quali verrà arrotondato all'unità superiore solo nel caso in cui il quarto decimale sia uguale o superiore a cinque.

L'aggiudicazione verrà pertanto effettuata a favore del concorrente la cui offerta espressa in percentuale risulterà più vicina per difetto alla soglia di anomalia come sopra determinata.

All'aggiudicazione si procederà anche in caso di partecipazione all'incanto di un solo concorrente, purchè la migliore offerta non superi il prezzo a base d'asta.

In caso di offerte pari si procederà all'esperimento di miglioramento di cui all'articolo 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 anche in presenza di uno solo dei pari offerenti.

Non sono ammesse offerte in aumento.

m) Altre informazioni

a) Le Imprese concorrenti qualora intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo 18 comma 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55, come sostituito dall'articolo 34 della legge 109/1994, dovranno indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

b) Si precisa che l'Amministrazione non corrisponderà direttamente ai subappaltatori o cottimisti l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, e pertanto, nel corso dei lavori troveranno applicazione le disposizioni di legge a ciò alternative già previste al comma 3 bis dell'articolo 34 del decreto legislativo 406/1991.

c) Con la presentazione dell'offerta le ditte assumono l'impegno di rispettare gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi, come precisato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

d) Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti all'appalto, stanno e staranno a carico della Ditta aggiudicataria, salva l'applicazione dell'I.V.A. a norma di legge.

e) Entro otto giorni dalla richiesta dell'Amministrazione l'aggiudicatario dovrà produrre la garanzia fidejussoria nell'entità stabilita dall'articolo 30 - 2° comma - della legge 11 febbraio 1994 n. 109.

La mancata costituzione della garanzia nel termine prescritto determina la revoca dell'affidamento.

f) L'Amministrazione procederà alla verifica della corrispondenza e correttezza delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di gara, direttamente presso gli Enti certificanti ovvero mediante altre modalità relativamente alle autodichiarazioni sostitutive di atti notorietà non certificabili da Pubbliche Amministrazioni. Qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà alla eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria e alla pronuncia di decadenza dal provvedimento di aggiudicazione, se nel frattempo disposto.

g) Il verbale di gara avrà valore di contratto.

h) Si applicano al presente appalto le norme del Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici adottato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 nonché le disposizioni del Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

i) Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi all'asta, si intendono edotti delle condizioni di cui al presente bando ed in particolare dei casi di esclusione dalla partecipazione agli appalti del Comune di Trieste stabiliti dalla deliberazione consiliare n. 122 del 10 dicembre 1997, dandosi atto che per tutto quanto in essi non specificato si fa espresso rinvio alle disposizioni del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato R.D. 23 maggio 1924 n. 827, al Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e alle norme del Codice Civile in materia di contratti.

j) Per ulteriori informazioni amministrative rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio Contratti e Grandi Opere - via Procureria n. 2 - III piano - stanza n. 34 - telefono 040/6754668, mentre per quelle di carattere tecnico rivolgersi al Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio - Palazzo Costanzi n. 2 - III piano - Stanza n. 322 - tel. 040/6754242.

k) Gli elaborati di gara, compreso lo schema di contratto d'appalto, potranno essere visionati, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente bando, presso l'ufficio tecnico sopraindicato.

l) Gli elaborati progettuali relativi all'appalto costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto.

m) Il responsabile del procedimento è l'arch. Antonia Merizzi - Direttore del Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio del Comune - Passo Costanzi n. 2 - III piano - stanza n. 317 - tel. n. 040/6754651.

Trieste, 8 febbraio 2002.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Walter Toniati

COMUNE DI MUGGIA
(Trieste)

Avviso di deposito e di adozione della variante al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata a destinazione industriale denominato «Cave Renice». Richiedente: Renice S.r.l.

IL SINDACO

RENDE NOTO

ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data odierna, è depositata presso l'Ufficio urbanistica avente sede a Muggia in piazza della Repubblica n. 4 (2° piano), e per la durata di giorni trenta effettivi, l'avviso di deposito «Adozione variante al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata a destinazione industriale denominato "Cave Renice". Richiedente: Renice S.r.l.», affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, che decorre dal 20 febbraio 2002, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione a tutto il 3 aprile 2002, chiunque può presentare osservazioni al Piano.

Muggia, 20 febbraio 2002

IL SINDACO:
dott. arch. Lorenzo Gasperini

Avviso di deposito e di adozione della variante al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata della originaria p.c. n. 412 del C.C. di Muggia e voltura dei nominativi degli intestatari. Richiedenti: Palcini Maria, Burolo Fulvio e Balbi Irene.

Il SINDACO

RENDE NOTO CHE

ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data odierna, è depositata presso l'Ufficio urbanistica avente sede a Muggia in piazza della Repubblica n. 4 (2° piano), e per la durata di giorni trenta effettivi, l'avviso di deposito «Adozione variante al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata della originaria p.c. n. 412 del C.C. di Muggia e voltura dei nominativi degli intestatari. Richiedenti: Palcini Maria, Burolo Fulvio e Balbi Irene», affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, che decorre dal 20 febbraio 2002, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione a tutto il 3 aprile 2002, chiunque può presentare osservazioni al Piano.

Muggia, 20 febbraio 2002

IL SINDACO:
dott. arch. Lorenzo Gasperini

COMUNE DI SACILE
(Pordenone)

Avviso di deposito e di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica, denominato «Zona O».

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 72 del 27 novembre 2001, eseguibile ai termini di legge, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica, denominato «Zona O»;

- la predetta deliberazione con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi a far data dal 20 febbraio 2002;

- durante i trenta giorni di deposito del predetto Piano regolatore particolareggiato comunale chiunque potrà prenderne visione ed eventualmente presentare osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal Piano regolatore particolareggiato comunale in parola possono presentare opposizioni. Tali osservazioni e/o opposizioni devono essere presentate con esposto diretto al Sindaco redatto in carta legale.

Dalla Residenza Municipale, 30 gennaio 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
arch. Sergio Della Savia

COMUNE DI SEDEGLIANO
(Udine)

Avviso ai creditori relativo ai lavori di realizzazione di fognature e depuratori nel territorio comunale.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 189 del D.P.R. 554/1999 «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici»

AVVERTE

Che, avendo la ditta Edilfognature S.p.A. con sede a Gradisca d'Isonzo, via Palmanova n. 35, appaltatrice dei lavori di realizzazione di fognature e depuratori nel territorio comunale, ultimato le opere avanti descritte, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori suddetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SINDACO:
geom. Corrado Olivo

COMUNE DI SPILIMBERGO

Statuto comunale.

PREAMBOLO

Spilimbergo prende nome dai conti carinziani Spengenberg che qui si installarono intorno all'XI secolo.

Il primo documento che riporta il nome del castrum de Spengenberg è del 1120 ma la storia del sito è ben più antica, ubicato come era in prossimità della strada romana che, attraverso il Tagliamento, congiungeva Sacile a Gemona e perciò alla Germania. La presenza inoltre del castelliere di Gradisca sul Cosa ci attesta una millenaria continuità abitativa.

La storia del borgo si confonde con quella dei Signori che erano tra i più ragguardevoli della Regione e «ministeriales» del Patriarca di Aquileia. Contro il castello che essi vollero munitissimo e magnifico, si abbatterono gli sforzi di numerosi avversari, in particolare di Ezzelino da Romano e di Rizzardo da Camino.

La città, nel medioevo, fu un importante centro di transito e di commerci, prospera e florida tanto che, per contenere una popolazione sempre più crescente, ivi comprese moltissime famiglie di lombardi, di fuoriusciti toscani e di ebrei, dovette dotarsi, in rapida successione, di ben tre cinte murate.

Il 4 ottobre 1284 Walterpertoldo II, signore del luogo, pose la prima pietra del duomo che oggi è il più insigne monumento romanico-gotico del Friuli Venezia Giulia. In quegli anni venne anche costruito il Palazzo del daziario, la Casa del Capitano e la Loggia o Pergola, sede di rappresentanza dei giusdicenti, poi granaio, prigione, teatro e, ai giorni nostri, residenza municipale. Il 10 agosto 1326 i nobili fratelli Bregonia e Bartolomeo promulgarono lo «Statuto della Terra di Spilimbergo», un corpus di norme giuridiche e di comportamento per ogni aspetto della vita sociale, in cui ancora primeggia la legge della forza sulla forza della legge; sei anni prima, il 2 dicembre, era avvenuta una divisione dei beni della casata comitale che si scisse in due tronconi detti «di sopra» e «di sotto», il cui confine territoriale era l'attuale asse viario corso Roma-via Cavo-

ur che corre dal castello a Tauriano e che ancora determina il lato nord e sud della città.

Nel 1420 la città, come peraltro tutta la Patria del Friuli, passò sotto il dominio della Serenissima e ne seguì le sorti con alterne fortune.

Il luogo divenne teatro di guerre e di sanguinose lotte civili tra cui ricordiamo almeno quella tra «Strumieri» (filo imperiali) e «Zamberlani» (filo veneziani), durante la quale, nel 1511, venne arso il castello. Esso venne poi ricostruito secondo moduli rinascimentali e nel 1532 ospitò l'imperatore Carlo V.

Di questo periodo è la bellissima «Chronica» di Roberto in cui fedelmente sono raccontati fatti e fattacci avvenuti nella prima metà del '500.

Nel XV e XVI secolo Spilimbergo conobbe il suo massimo splendore: vi operarono diversi artisti di valore tra cui gli allievi di Vitale da Bologna che lasciarono in duomo un ciclo di affreschi di oltre 500 mq., Zenone, Pilacorte, Marco Cozzi, il Pordenone, Amalteo, Narvesa e quell'Irene che, pur morta giovanissima, ebbe fama di valente pittrice e fu allieva del Tiziano. Figlia di Adriano e della veneziana Giulia da Ponte era nata nel 1541 a Spilimbergo «d'un gran torrente in su l'herbosa riva» (il Tagliamento).

La sua morte avvenuta a Venezia nel 1559, celebrata dalle penne dei maggiori scrittori italiani dell'epoca, aveva richiamato anche l'attenzione del Vasari che la definisce «vergine bellissima, letterata, musica ed incamminata nel disegno».

Tra i letterati si ricordano Gian Domenico Cancianini, Eusebio Stella e Bernadino Partenio che vi creò un'Accademia dove si insegnava in modo molto approfondito lettere latine, greche ed ebraiche.

Tra il XVI e il XVII secolo cominciano ad emergere famiglie di ragguardevole censo ed ingegno come i Balzaro, i Monaco, gli Stella, i Cisternini, i Fannio, i Santorini che diedero alla città un'impronta tipicamente borghese. Contribuirono a ciò la loro cultura, i loro palazzi e i loro commerci che, sia in alto che in basso, diedero uno scossone al rigido schematismo dei nobili e all'immobilismo dei popolani che vivevano, non per colpa loro, in un mondo limitato e condizionato da fratture vistose non ultima quella della barriera linguistica: da una parte ricchi e nobili che si esprimevano in latino e in veneto e popolani analfabeti che parlavano solo friulano.

Si era alla soglia del secolo dei lumi e i segnali del cambiamento, seppur pigri e velati, c'erano se non altro se consideriamo che popolazione minuta e borghesia si opponevano spesso a viso aperto alla casata comitale.

Col trattato di Campoformido del 1797 Spilimbergo passò all'Austria e in quegli anni tumultuosi anche qui si manifestarono fermenti liberali di notevole interesse. Alcuni Spilimberghesi infatti, furono in prima linea a partire dal 1848/1849, specialmente con Gian Battista Cavedalis e Leonardo Andervolti che ricoprirono un ruolo importantissimo nella resistenza contro gli Austriaci a Osoppo e a Venezia.

Nel 1866 la Regione venne annessa al Regno d'Italia.

Nel 1922, per interessamento del Comune e della Società Umanitaria di Milano, venne fondata la Scuola di mosaico, intitolata ad Irene, i cui allievi sparsi in tutto il mondo, godono di meritata fama.

Spilimbergo, posta sulla riva destra del Tagliamento, è diventata città con D.P.R. 9 ottobre 1968 ed è oggi in sintonia coi tempi; s'è di molto rinnovata anche se il suo volto più vero è quello che quotidianamente si rispecchia in quei monumenti che attestano un passato degno di memoria.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Sede, territorio, stemma e gonfalone

1. Il Comune ha sede nella Città di Spilimbergo, capoluogo. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.

2. Il territorio del Comune di Spilimbergo, composto dalle frazioni: Barbeano, Baseglia, Gaio, Gradisca, Istrago, Tauriano e Vacile, si estende su una superficie territoriale pari a Kmq. 72,47, a m. 132 s.l.m. (massima m. 180 e minima m. 82). Confina a Est con i Comuni di San Daniele del Friuli e di Dignano; a Sud con il Comune di San Giorgio della Richinvelda; a Ovest con i Comuni di Vivaro e di Arba; a Nord con i Comuni di Sequals e di Pinzano al Tagliamento, ed è parte integrante del Friuli storico.

3. Il Comune ha come suo segno distintivo lo stemma riconosciuto con decreto di Vittorio Emanuele III l'8 aprile 1929 e successivamente trascritto nei Registri della Consulta Araldica e dell'Archivio di Stato. Risulta così descritto: «D'azzurro, alla croce d'argento, cantonata da quattro fiori di tulipano rosso, gambuti di tre foglie di verde, nel 1° e 4° posti in sbarra centrata, nel 2° e 3° posti in banda centrata. Lo stemma, su scudo sannitico è sormontato da corona murale guarnita di cinque merli di fattura ghibellina.»

Art. 2

Il Comune di Spilimbergo

1. Il Comune di Spilimbergo è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica italiana e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che ne determinano le

funzioni, e nel rispetto delle norme fondamentali per la propria organizzazione stabilite dal presente Statuto.

2. Il Comune rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico ed ispira la sua politica anche a livello mandamentale.

3. Costituiscono la comunità comunale spilimberghese tutti i cittadini residenti sul territorio dell'Ente.

4. Il Comune di Spilimbergo favorisce il mantenimento dei legami culturali, morali ed economici con i suoi cittadini residenti all'estero anche attraverso gli enti e le organizzazioni preposte.

5. Il Comune di Spilimbergo, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuove ed attua, in collaborazione con gli Enti interessati e la Regione Friuli Venezia Giulia, le iniziative dirette a garantire le migliori condizioni di permanenza ai cittadini emigranti, ai cittadini italiani non residenti ed agli stranieri che per motivi di lavoro, di studio, di turismo o per necessità familiari, assistenziali o di cura si trovino sul proprio territorio.

6. Sostiene e valorizza libere forme associative, la loro costituzione e il loro potenziamento; favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonchè con la gestione dei servizi. Garantisce la pubblicità degli atti dell'Amministrazione comunale e l'accesso alle strutture ed ai servizi.

7. Il Comune di Spilimbergo ispira la propria azione alla valorizzazione delle componenti storiche, tradizionali, culturali, linguistiche e ambientali tipiche del territorio, con particolare attenzione alle arti visive. Promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione con le Università e le altre scuole ed istituti.

8. Il Comune, con riferimento alla dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, si impegna a riconoscere il valore di ogni uomo.

9. Il Comune si impegna al superamento delle condizioni sfavorevoli alla realizzazione di una effettiva parità uomo-donna nell'ambito lavorativo. L'obiettivo è quello di assicurare alle donne pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale.

10. Il Comune si impegna altresì a favorire la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli Organi collegiali del Comune ovvero degli Enti, Aziende ed Istituzioni.

11. Il Comune promuove e aderisce, nel rispetto delle leggi della Repubblica ed in conformità ai principi della «Carta» Europea delle Autonomie Locali, ratificata dal Parlamento Italiano con legge 30 dicembre 1989, n. 439, a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con Enti locali di altri Paesi, al fine di perseguire una politica di pace.

12. Il Comune si impegna a promuovere l'uso della lingua friulana, negli ambiti di sua competenza, nel rispetto della Costituzione e di ogni eventuale legge in materia.

13. Il Comune riconosce il ruolo primario della Scuola di Mosaico di Spilimbergo, come riferimento artistico-culturale e polo coordinatore per le attività musive sviluppate o prodotte in loco. La denominazione: «Spilimbergo, Città del Mosaico» è di esclusivo uso comunale.

Art. 3

Funzioni

1. Il Comune di Spilimbergo, nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle attribuite o delegate dallo Statuto, dalla Regione e dalle leggi dello Stato ispira la sua azione ai principi di efficacia, efficienza, razionalità ed economicità di gestione, pubblicità, trasparenza, e rappresentatività democratica favorendo la partecipazione dei cittadini ed assicurando loro i diritti di accesso e di informazione nonchè gli strumenti a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della gestione. Per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati, per la loro gestione associata, e per la definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi per la cui completa realizzazione si richieda l'azione integrata di più Enti pubblici, il Comune si avvale del ricorso alle forme associative e di cooperazione e agli accordi di programma previsti dalla legge.

TITOLO II

GLI ORGANI

CAPO I

GLI ORGANI ELETTIVI

Art. 4

Gli organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta, il Sindaco. Essi costituiscono nel loro complesso il governo del Comune di cui esprimono la volontà politico amministrativa esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze, poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

2. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi del Comune o dei loro singoli componenti e la loro sostitu-

zione sono regolati dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio comunale devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio comunale, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga del dimissionario.

4. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala. Su proposta del Sindaco la Conferenza dei Capigruppo può stabilire, a maggioranza dei Consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.

Art. 5

Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, e, rappresentando l'intera comunità, determina gli indirizzi politico-amministrativi del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni confrontandosi ai principi, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

3. Il Consiglio nomina altresì i rappresentanti della maggioranza e della minoranza che sono chiamati a far parte di Commissioni. Spetta poi all'organo preposto dalla normativa vigente recepire, in sede di nomina delle Commissioni, i membri designati nel Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale formula gli indirizzi di carattere generale idonei a consentire al Sindaco, nell'ambito della normativa regionale, di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

5. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

6. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal Regolamento che detta, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e discussione delle proposte. Il Regolamento indica, altresì, il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

Art. 6

Linee programmatiche del Sindaco

1. Entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di insediamento il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo modifiche ed integrazioni mediante emendamenti.

3. Il Consiglio provvede a verificare annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei suoi Assessori.

4. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 7

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, fissare il giorno dell'adunanza e stabilire l'ordine del giorno. Nei casi di assenza o impedimento del Sindaco, è convocato da chi lo sostituisce a norma di legge e del presente Statuto.

2. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e consegnato ai Consiglieri nei modi e nei termini previsti dal Regolamento.

3. Il Consiglio si riunisce:

1) in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge o dallo Statuto;

2) il Consiglio è convocato in seduta straordinaria: su iniziativa del Sindaco, qualora lo ritenga opportuno e ne ricorrano i presupposti; su richiesta al Sindaco della maggioranza dei componenti la Giunta o di almeno un quinto dei Consiglieri. In quest'ultimo caso l'adunanza deve essere convocata entro venti giorni

dal ricevimento della richiesta e la predisposizione dell'ordine del giorno della seduta spetta al Sindaco sentita la conferenza dei Capigruppo;

3) in seduta d'urgenza, per motivi rilevanti ed indilazionabili; in questo caso la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno 24 ore e ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti;

4) il Consiglio si riunisce altresì su iniziativa dell'Assessore Regionale per le autonomie locali, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 8

Sedute e deliberazioni

1. Il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune, però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati escludendo dal calcolo il Sindaco.

2. Le adunanze sono presiedute dal Sindaco. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la presidenza è assunta dal Vice Sindaco.

3. Chi presiede le sedute del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, con facoltà in particolare di sospendere o sciogliere l'adunanza e di ordinare l'espulsione di chiunque fra il pubblico sia causa di disordine.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche ad eccezione di quelle in cui si tratti di questioni concernenti le persone.

5. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini previsti dal Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

6. Sugli emendamenti e sottoemendamenti proposti in sede di discussione all'originario testo delle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno devono essere richiesti, prima della loro messa in votazione, i pareri previsti dalla legge. I Responsabili interessati e il Segretario comunale, per quanto di loro competenza, possono richiedere che la votazione venga differita ad altra seduta per consentire un esauriente esame degli emendamenti e sottoemendamenti proposti ai fini del rilascio dei pareri o dell'attestazione loro richiesti.

7. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, le votazioni concernenti persone si effettuano a scrutinio segreto.

8. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge dal presente Statuto o dalle norme particolari degli enti od istituzioni presso i quali si deve procedere alla nomina di rappresentanti del Comune.

9. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei voti.

10. Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio comunale debba essere garantita una rappresentanza predeterminata delle maggioranze e delle minoranze e non siano precisate espressamente le norme per disciplinare l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo che siano assicurate correttamente tali rappresentanze, nell'ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo: ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome ed in tal caso restano eletti ai posti da ricoprire coloro che riportino il maggior numero di voti.

11. Nelle elezioni dei Revisori dei conti ed in tutte le nomine in genere in cui sia prevista l'elezione con voto limitato, risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili, purchè il numero complessivo dei voti superi quello delle schede bianche o nulle.

12. Le mozioni e gli ordini del giorno si intendono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti inclusi coloro che dichiarano di astenersi; la dichiarazione di non partecipazione al voto equivale ad astensione.

13. In ogni caso gli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere valida la seduta.

14. L'astensione è obbligatoria nei casi previsti dalla legge; essa comporta l'obbligo di non partecipare, oltre che alla votazione, all'intera discussione concernente la deliberazione sulla quale il Consigliere è tenuto ad astenersi.

15. L'esito delle votazioni è riconosciuto e proclamato dal Sindaco assistito nel caso di votazioni a scrutinio segreto da tre Consiglieri scrutatori da lui preventivamente designati.

16. Per ciascuna votazione effettuata va indicato a verbale il numero dei presenti, dei votanti, dei voti favorevoli alla proposta e di quelli contrari, degli astenuti e, per le votazioni a scrutinio segreto, i voti ottenuti da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e di quelle nulle.

17. Ogni Consigliere ha diritto di far constare a verbale il suo voto ed i motivi che l'hanno determinato. Nessuna proposta respinta o che non abbia comunque ottenuto il numero richiesto di voti favorevoli può essere riproposta nel corso della stessa sessione del Consiglio.

18. Solo nel caso di nomine da effettuare a scrutinio segreto, qualora l'esito della votazione non consenta di

procedere alla proclamazione di tutti i nominativi da eleggere, è consentito procedere a successive votazioni, purchè vi sia l'accordo espresso della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 9

Partecipazione del Segretario comunale

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e può prendervi la parola, su autorizzazione del Sindaco, esclusivamente su questioni riguardanti la legittimità delle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio stesso; rimane salvo in ogni caso il suo diritto di far constare a verbale il proprio parere al riguardo.

2. Il Segretario dirige e coordina, sotto la sua responsabilità, i procedimenti di redazione del processo verbale della seduta e lo sottoscrive insieme al Sindaco.

3. Nel processo verbale debbono essere inseriti i testi integrali delle deliberazioni, delle mozioni, degli ordini del giorno e di tutti i documenti in genere che siano stati approvati dal Consiglio e inoltre i punti principali della discussione.

4. Il Regolamento stabilisce le modalità per l'approvazione del verbale e per l'inserimento delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri.

Art. 10

Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di legge e dichiararne la ineleggibilità o l'incompatibilità quando se ne verifichino le cause.
La convalida degli eletti comporta la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

3. I Consiglieri comunali per poter svolgere le proprie funzioni hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonchè dalle aziende ed enti dipendenti le informazioni e le documentazioni utili all'espletamento del mandato con le modalità stabilite da apposito Regolamento. Sono esclusi in ogni caso la visione ed il rilascio di copie di atti e documenti ancora in corso di elaborazione da parte degli uffici competenti e di atti ancora in fase istruttoria, fatta eccezione per le proposte iscritte all'ordine del giorno del Consiglio che debbano essere messe a disposizione dei Consiglieri dal momento della notifica della convocazione del Consiglio stesso. Sono del pari esclusi i rapporti di servizio dei Responsabili dei vari Uffici dell'Ente ed i fascicoli personali dei dipendenti.

4. La richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune per essere considerata valida deve contenere l'indicazione univoca dell'oggetto della questione o delle questioni di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno, che deve in ogni caso vertere su argomenti e materie rientranti nelle competenze del Consiglio stesso. Nel caso che la questione di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno consista in una proposta di deliberazione, la richiesta deve essere accompagnata dal contestuale deposito presso la Segreteria del Comune di un documento contenente il testo completo della proposta stessa, sottoscritto da tutti i proponenti, al fine di consentire il rilascio dei pareri prescritti dalla legge.

5. Il Comune assicura il rimborso delle spese legali ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimento di responsabilità contabile, civile e penale, in tutti i casi previsti dalla legge.

Art. 11

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono riunirsi in gruppi.

2. I Consiglieri sono organizzati in gruppi secondo le disposizioni del Regolamento, che ne stabilisce e determina le modalità di funzionamento ed i mezzi loro assegnati per l'esercizio delle funzioni.

3. Non appena a conoscenza della avvenuta proclamazione, il Comune provvederà, a cura della propria Segreteria comunale, ad invitare ciascun Consigliere neoeletto ad indicare nel termine di dieci giorni a quale gruppo intende appartenere ed il nominativo del proprio capogruppo.

4. In caso di mancata segnalazione dei nominativi dei capigruppo entro i termini di cui al comma precedente, la comunicazione delle deliberazioni adottate dalla Giunta, prevista dalla legge, verrà inviata al Consigliere che nel proprio gruppo di candidati alla elezione ha ottenuto la cifra individuale più alta di voti.

5. Le variazioni sia nella composizione dei gruppi consiliari, sia nei nominativi dei capigruppo debbono essere comunicate per iscritto alla Segreteria comunale.

Art. 12

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale, per il miglior svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di commissioni con-

siliari permanenti e può istituire commissioni speciali temporanee.

2. Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli affari del Consiglio, svolgendo a tali effetti attività consultive, istruttorie , di studio e di proposta al Consiglio stesso.

3. Il Consiglio comunale, nella sua prima riunione successiva alla comunicazione della nomina dei componenti la Giunta, fissa il numero delle commissioni permanenti, le rispettive competenze e la consistenza numerica di ciascuna di esse.

4. I capigruppo costituiscono la conferenza dei capigruppo presieduta dal Sindaco del Comune. Essa ha funzioni consultive del Sindaco sull'ordine dei lavori del Consiglio, su eventuali questioni relative all'applicazione del Regolamento interno del Consiglio comunale e su quant'altro sia ritenuto opportuno relativamente agli affari generali del Comune.

5. La conferenza dei capigruppo è equiparata alle commissioni consiliari al fine dell'attribuzione dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri in base alle vigenti disposizioni di legge.

6. Il Regolamento interno del Consiglio comunale detta le modalità di assegnazione dei Consiglieri alle commissioni permanenti nel rispetto dei criteri di proporzionalità stabiliti dalla legge; determina i poteri delle stesse e ne disciplina il funzionamento e la pubblicità dei lavori. Della commissione dovrà far parte almeno un componente per ogni gruppo consiliare.

7. E' esclusa in ogni caso la possibilità di delega alle commissioni delle funzioni deliberative e decisionali in genere di competenza del Consiglio.

8. Delle commissioni consiliari non possono far parte membri estranei al Consiglio comunale.

Art. 13

La Giunta comunale

1. La Giunta comunale di Spilimbergo è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da un numero di Assessori non inferiore a 4 e non superiore a 7, fra cui il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco.

2. Potranno essere nominati Assessori comunali, escluso il Vice Sindaco, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, purchè in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale.

3. Il Sindaco dà comunicazione della nomina al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di Assessori.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, discendenti parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

5. Il Consiglio comunale procede all'accertamento di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori nella seduta in cui il Sindaco effettua la prevista comunicazione.

6. I cittadini non facenti parte del Consiglio eletti alla carica di Assessore comunale sono in ogni caso compresi nel numero complessivo degli Assessori componenti la Giunta comunale stabilito dal presente Statuto.

7. Gli Assessori non facenti parte del Consiglio sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare, con esclusione della funzione surrogatoria del Sindaco. Essi partecipano alle sedute del Consiglio con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

8. Hanno altresì facoltà, alla pari degli altri Assessori, di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari, senza diritto di voto, ma non possono essere nominati componenti delle commissioni stesse.

Art. 14

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di Governo, che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario, al Direttore ed ai Responsabili dei Servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 15

Funzionamento della Giunta

1. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche e sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti, compreso nel numero anche il Sindaco.

2. La convocazione è disposta dal Sindaco o da chi ne fa statutariamente le veci e non è soggetta a particolari formalità, purchè l'avviso sia stato tempestivamente rivolto a tutti i suoi componenti con mezzi adeguati e compatibilmente con le circostanze.

3. L'ordine del giorno è stilato dal Sindaco o da chi ne fa legittimamente le veci, sentito il Segretario comunale.

4. Le deliberazioni sono adottate su proposta del Sindaco o di ciascun Assessore ed ogni proposta deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni ri-

chieste dalla legge. Il parere negativo espresso dai soggetti competenti al rilascio, non impedisce l'adozione della deliberazione, ma esime i soggetti stessi da qualsiasi responsabilità al riguardo.

5. Le sedute della Giunta sono presiedute dal Sindaco o da chi statutariamente ne fa le veci, che ne dirige e coordina lo svolgimento, assicurando l'unitarietà dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegialità delle decisioni.

6. La Giunta delibera a maggioranza dei voti ed a scrutinio segreto nei casi concernenti le persone.

7. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni della Giunta e sotto la sua responsabilità dirige e coordina i procedimenti di redazione del verbale della seduta che viene da lui sottoscritto unitamente al Sindaco.

8. Il verbale consiste nella raccolta, in ordine di approvazione, delle deliberazioni adottate, con l'indicazione per ciascuna dei nominativi dei presenti, dei voti resi pro e contro la proposta e degli astenuti. La mancata indicazione delle modalità di votazione non preclude la validità dell'atto, che si intende approvato all'unanimità dei presenti e nelle forme prescritte. I componenti della Giunta hanno in ogni caso il diritto a far inserire, a richiesta, nel testo della deliberazione, loro particolari dichiarazioni o le motivazioni del voto espresso. Il Segretario partecipa alla seduta senza il diritto di voto, ma con facoltà di far inserire nel testo della deliberazione sue eventuali dichiarazioni limitatamente alle questioni di legittimità dell'atto.

9. Il verbale può contenere un'appendice in cui vengono succintamente riportate le disposizioni interne e le decisioni di carattere non deliberativo adottate nel corso della seduta e di cui la Giunta abbia disposto di far menzione nel verbale stesso.

Art. 16

Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo di governo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco, oltre alle funzioni attribuite da Leggi e Regolamenti ha le seguenti attribuzioni di Amministrazione:

2.a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;

2.b) dirige, coordina e sovrintende l'attività politico-amministrativa del Comune;

2.c) coordina l'attività degli Assessori;

2.d) nell'ambito dell'attività di coordinamento può sospendere l'adozione di atti specifici di natura amministrativa degli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

2.e) sovrintende al funzionamento dei Servizi e all'esecuzione degli atti, avvalendosi del Segretario comunale e dei funzionari apicali;

2.f) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, dandone successivamente comunicazione alla Giunta;

2.g) convoca i comizi per i referendum consultivi;

2.h) rilascia le autorizzazioni e le concessioni edilizie salvo delega al funzionario responsabile;

2.i) assegna alloggi comunali a titolo assistenziale;

2.l) determina gli orari di apertura al pubblico degli Uffici e dei Servizi comunali;

2.m) sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici nonché, previo accordo con i Responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici pubblici localizzati nel territorio, tenuto conto dei bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate;

2.n) convoca il Consiglio e ne predispone l'ordine del giorno;

2.o) emana le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenza previsti dalla legge;

2.p) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;

2.q) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale;

3. Il Sindaco ha le seguenti attribuzioni di vigilanza:

3.a) acquisisce informazioni, atti e documenti direttamente presso tutti gli Uffici e Servizi comunali e, tramite i rappresentanti legali, presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, in conformità alle disposizioni del Codice Civile;

3.b) promuove ed assume iniziative atte a assicurare che Uffici, Servizi, Aziende speciali, Istituzioni, e Società costituite o partecipate dal Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale.

4. Il Sindaco ha le seguenti attribuzioni di organizzazione:

4.a) dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede;

4.b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;

4.c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione po-

polare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;

4.d) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta comunale e la presiede;

4.e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori. In caso di delega ai Consiglieri comunali, questa deve avere solo rilevanza interna al Comune;

4.f) ha potere di delega per la firma di particolari atti al Segretario comunale, o ai funzionari apicali;

4.g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio comunale.

5. Inoltre:

5.a) nomina e revoca i componenti la Giunta, dandone comunicazione al Consiglio comunale;

5.b) presenta ed illustra al Consiglio, per conto della Giunta, la relazione annuale sull'attività della Giunta stessa, la relazione previsionale e programmatica che accompagna il bilancio, e la relazione allegata al rendiconto della gestione, previste dalla legge;

5.c) intrattiene per conto della Giunta, e secondo le modalità fissate nel presente Statuto e nell'apposito Regolamento, i rapporti con il Collegio dei Revisori dei conti, salvo espressa delega ad uno o più Assessori;

5.d) promuove la conclusione di Accordi di programma secondo quanto previsto dalla legge, convocando all'uopo la apposita conferenza tra i rappresentanti di tutti le Amministrazioni interessate ed approvando l'Accordo raggiunto, sulla base del consenso unanime espresso dai competenti organi deliberanti delle amministrazioni stesse;

5.e) rilascia pubbliche dichiarazioni in ordine all'attività e agli indirizzi politico-amministrativi dell'Ente, concordando con gli Assessori le dichiarazioni congiunte o quelle che gli stessi intendano singolarmente rendere quando possano impegnare gli indirizzi suddetti;

5.f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni; tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi di legge;

5.g) il Sindaco nomina i Responsabile degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge nonché dallo Statuto e dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

5.h) rappresenta in giudizio il Comune;

5.i) rappresenta, salvo espressa delega ad altri amministratori, il Comune nelle associazioni fra Enti pubblici ed anche privati, purchè legalmente costituite e riconosciute, nonchè in comitati che svolgano iniziative e perseguano scopi in aderenza agli interessi dell'Amministrazione;

5.l) stipula le convenzioni e sottoscrive le obbligazioni che impegnino il Comune, con esclusione dei contratti riservati ai funzionari apicali a norma di legge, nonché dello Statuto e Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

5.m) sottoscrive gli accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale dell'Amministrazione, secondo le disposizioni dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi.

6. Al Sindaco è attribuita, a norma di legge, la sovrintendenza al funzionamento dei Servizi e degli Uffici comunali nonchè all'esecuzione degli atti.

7. Nell'esercizio di tali funzioni il Sindaco provvede in particolare:

7.a) a promuovere ed assumere iniziative atte ad assicurare che gli Uffici e i Servizi svolgano la loro attività per la realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell'Ente, secondo gli indirizzi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta, fermi restando i compiti di gestione amministrativa spettanti per legge ai funzionari apicali od a loro attribuiti dal presente Statuto;

7.b) ad emanare a tutti i settori di attività dell'Ente, attraverso circolari od ordini di servizio controfirmati dal Segretario comunale, direttive ed indicazioni a carattere generale per la concreta attuazione dei programmi e dei progetti di cui alla precedente lettera a), o per garantire il corretto e regolare funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

7.c) ad acquisire direttamente atti, documenti od informazioni, anche a carattere riservato, presso gli Uffici e Servizi, avvisandone i relativi funzionari apicali, anche allo scopo di verificare e controllare il grado e le modalità di attuazione dei programmi e dei progetti dell'Ente;

7.d) ad impartire al Segretario comunale particolari direttive in ordine all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi legati alle attività degli organi istituzionali del Comune, nonchè per il miglior coordinamento delle attività dei funzionari apicali;

8. Il Sindaco, quale Ufficiale del governo, esercita le funzioni nei servizi di competenza statale secondo le modalità stabilite dalle leggi e dai Regolamenti.

Art. 17

Le deleghe

1. Il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può assegnare con proprio decreto ai singoli Assessori, ivi compreso il Vice Sindaco, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo nelle competenze del Sindaco gli atti di straordinaria amministrazione.

2. Le deleghe conferiscono agli Assessori, nell'ambito della loro attribuzione e per le materie in esse contemplate, le stesse competenze originarie del Sindaco, ivi compresi i poteri di indirizzo e controllo sull'attività degli Uffici e Servizi che operano nei settori riguardanti le materie delegate, con esclusione di qualsiasi supremazia o compartecipazione nella direzione e gestione delle strutture dell'Ente, funzioni che rimangono di esclusiva spettanza dei funzionari apicali.

3. Le deleghe sono sempre modificabili o revocabili.

4. Dell'attribuzione delle deleghe e delle loro eventuali modifiche o revoche viene data comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva all'emissione del relativo decreto.

5. Gli Assessori relazionano alla Giunta ed al Consiglio sulle proposte di deliberazione concernenti le materie loro delegate e partecipano alle commissioni consiliari, dietro richiesta, per la trattazione degli argomenti di propria competenza.

6. Il Sindaco, oltre alle deleghe a carattere generale di cui ai commi precedenti può, con apposito atto, delegare ai vari Assessori l'adozione e la sottoscrizione di atti o provvedimenti particolari di rilevanza esterna; in via eccezionale e per i casi di urgenza, tale facoltà può essere estesa anche al Segretario ed ai funzionari apicali, per atti che già non rientrino nelle competenze loro attribuite dalla legge o dal Regolamento.

Art. 18

Cessazione

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco, nonchè della Giunta.

Art. 19

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio per discutere la mozione di sfiducia, il Segretario comunale ne riferisce all'Assessore regionale affinché provveda alla convocazione nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa regionale.

5. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PERSONALE

CAPO I

L'ORGANIZZAZIONE

Art. 20

Principi strutturali e organizzativi

1. La gestione del Comune si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) riconduzione ad unitarietà del sistema regolamentare del Comune;

b) contenimento, riqualificazione e controllo della spesa del personale;

c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli Uffici e pieno utilizzo della potenzialità interna del personale;

d) sviluppo di sistemi di monitoraggio tecnici e politici;

e) partecipazione e trasparenza;

f) finalizzazione e progettualità dell'attività;

g) decentramento dei centri decisionali operativi e la conseguente individuazione delle responsabilità ri-

spetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;

h) introduzione nell'organizzazione di sistemi e tecnologie avanzate.

Art. 21

Definizione

1. L'organizzazione del Comune è costituita dalla struttura organizzativa e dai meccanismi operativi. La struttura organizzativa è formata dall'insieme delle aree e unità operative che realizzano l'attività di competenza dell'Ente. I meccanismi operativi sono costituiti dall'insieme ordinato dei processi, degli strumenti e delle regole che governano il funzionamento della struttura organizzativa.

Art. 22

Organizzazione della struttura e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione della struttura organizzativa sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale ed ai Responsabili.

2. La struttura organizzativa è organizzata secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
Le unità operative operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini senza pregiudicare la funzionalità del lavoro d'ufficio.

Art. 23

Regolamenti di organizzazione

1. Il Comune attraverso uno o più Regolamenti stabilisce l'assetto per l'organizzazione ed il funzionamento della propria struttura organizzativa e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità.
I Regolamenti si uniformano ai principi di cui al presente Statuto.

2. Al Direttore ed ai Responsabili, secondo la propria posizione, spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi la gestione e l'attività amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il Comune applica gli accordi di comparto unico regionale e locale approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 24

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in organico e ordinati secondo l'ordinamento professionale in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi di comparto unico regionale e locale, svolgono la propria attività al servizio ed interesse dei cittadini sulla base dei programmi stabiliti dall'Amministrazione.
Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza e, nel rispetto delle competenze della rispettiva professionalità, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, il proprio responsabile e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 25

Direttore generale

1. Il Comune, per la cura e l'ottimizzazione della propria organizzazione nonché per l'analisi degli aspetti economici della propria attività, può dotarsi di un Direttore cui è assegnato principalmente il compito di sovrintendere agli Uffici e Servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia complessiva dell'Ente.

2. Il Sindaco, in attuazione di quanto disposto al comma precedente, previa delibera della Giunta comunale, può conferire le relative funzioni al Segretario comunale, ovvero ad altro soggetto idoneo, al di fuori della pianta organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione previa stipula di convenzione con altri Comuni le cui popolazione assommate a quella di Spilimbergo raggiungano i 15.000 abitanti.

3. Il Direttore generale resta in carica per la durata del mandato del Sindaco, salvo revoca previa motivata delibera della Giunta comunale.

Oltre ai compiti assegnati dalla legge, spetta al Direttore generale lo svolgimento delle funzioni di impulso e di controllo sulle attività necessarie alla realizzazione del programma di governo e di coordinamento dell'attività delle figure apicali con funzioni dirigenziali.

Art. 26

Responsabili

1. I Responsabili di area e di unità operativa sono individuati con le modalità indicate nel Regolamento di organizzazione.
Essi provvedono, secondo la propria collocazione, agli atti di gestione dell'attività dell'Ente per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell'Amministrazione, organizzando, in tal senso ed allo scopo, le strutture ad essi assegnati secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale attraverso il Segretario comunale, o il Direttore se nominato, cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.

Art. 27

Incarichi

1. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal Regolamento di organizzazione, può determinare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.
I contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore al mandato del Sindaco.

Art. 28

Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, con criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 29

Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale titolare, il cui «status» giuridico ed economico viene disciplinato dalla legge e dal contratto collettivo del comparto.
Il Segretario dipende funzionalmente dal Sindaco.
La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge.

2. Il Segretario comunale:

a) svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

b) sovrintende lo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina l'attività;

c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;

d) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Stato o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 30

Vice Segretario

1. E' istituita la figura del Vice Segretario, individuata dal Sindaco tra i dipendenti in posizione apicale in possesso di diploma di laurea valido per l'accesso alla carriera di Segretari comunali.
Il Vice Segretario, oltre alle attribuzioni proprie coadiuva il Segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, di impedimento o di delega.

Art. 31

Conferenza dei funzionari apicali

1. E' istituita presso il Comune di Spilimbergo la Conferenza dei funzionari apicali.
La Conferenza dei funzionari apicali è organismo ausiliario consultivo interno. Compiti della Conferenza sono l'impostazione e la verifica del lavoro per la pianificazione ed il coordinamento della gestione amministrativa e per il controllo intrasettoriale, sia dei processi formativi dei programmi e degli indirizzi dell'Ente, sia delle relative proposte definitive, al fine di realizzarne le condizioni di effettiva realizzabilità e la loro rispondenza agli obiettivi programmati.
La Conferenza è costituita da tutti i funzionari apicali, dal Segretario comunale e dal Direttore generale, se nominato, che ne cura la convocazione ed il coordinamento dei lavori.

2. Il parere della Conferenza, non vincolante, può essere richiesto:

a) sulle proposte di modifica dello Statuto o di approvazione o modifica dei Regolamenti;

b) sulle proposte riguardanti progetti o programmi che interessano l'attività di tutti i settori dell'Ente;

c) sulle proposte di assegnazione di nuovo personale o di spostamento di quello già in servizio che interessino più di due settori;

d) sulle domande di aspettativa per motivi di famiglia presentate dai funzionari apicali;

e) sui criteri di valutazione degli elementi per la corresponsione dei compensi incentivanti al personale.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 32

Libere forme associative

1. Il Comune riconosce e promuove il valore delle libere forme associative dei cittadini e vede nella cittadinanza attiva un'importante strumento per mettere al centro della vita della comunità locale l'attenzione ai bisogni dei cittadini, per favorirne la promozione umana ed estendere l'efficacia della democrazia.

2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi e alla loro organizzazione.

3. Il Comune si impegna a tener conto degli apporti delle libere associazioni, attraverso l'acquisizione di pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività ed a provvedere alla loro consultazione su singole materie.

4. L'Amministrazione comunale garantisce la libertà e l'autonomia di tutte le libere Associazioni.

Art. 33

Volontariato

1. Il Comune riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo sociale, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle proprie finalità di carattere sociale, civile e culturale.

2. Per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro, esclusivamente per fini di solidarietà.

3. Il Comune può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato che dimostrino attitudine e capacità operativa in relazione al servizio richiesto. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonchè il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Tali convenzioni potranno prevedere, da parte del Comune apporti di natura finanziaria-patrimoniale, tecnico-professionale, organizzativa.

4. Alle organizzazioni di volontariato è applicato il Regolamento di accesso agli atti e ai documenti amministrativi formati dal Comune o che siano nella sua disponibilità. A tal fine sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti tutte quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

Art. 34

Interventi nel procedimento amministrativo

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi, così come stabilito nell'apposito Regolamento.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

4. Il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale nella quale debbono essere indicati:

a) l'Ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;

b) l'oggetto del procedimento;

c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

5. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a) b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità, di volta in volta da essa stabilite.

Art. 35

Diritto di accesso

1. Al fine di assicurare la più ampia trasparenza della attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, apposito Regolamento disciplina l'accesso alla documentazione amministrativa da parte di chiun-

que abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso si esercita mediante la presa visione ed il rilascio di copie degli atti e dei documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dal Regolamento stesso.

3. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

Art. 36

Informazione e pubblicità

1. Al fine di rendere partecipe il cittadino delle proprie scelte e decisioni, il Comune utilizzerà i mezzi e le tecnologie di comunicazione ritenute più idonee ad assicurare la diffusione delle informazioni relative ad atti e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati, affinchè diventino patrimonio comune.

2. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241, viene individuato un Ufficio per la Relazioni con il Pubblico, il quale provvede:

a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria Amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza. Questi ultimi vengono depositati, alla avvenuta approvazione degli organi di controllo, presso la Biblioteca Civica a libera consultazione.

3. La Giunta comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad «Albo Pretorio» per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti e di quelli che gli organi del Comune intendano portare a conoscenza della cittadinanza, diffondendo la notizia degli atti più importanti nelle frazioni ed in particolare la pubblicità del bilancio preventivo e consuntivo per settori.

4. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

5. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale, su attestazione del quale certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 37

Assemblee e riunioni

1. Il diritto a promuovere riunioni ed assemblee, in piena libertà ed autonomia, appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive, ricreative.

2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali che ne facciano richiesta, le proprie strutture. Il Regolamento sulla partecipazione disciplina la richiesta, le condizioni e l'uso delle strutture comunali allo scopo individuate.

Art. 38

Consultazioni

1. Il Comune riconosce, quali importanti strumenti di partecipazione, consultazioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e Amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative di interesse generale.

2. Alle consultazioni pubbliche partecipano i cittadini interessati e i rappresentanti dell'Amministrazione comunale responsabili delle materie da discutere. Esse sono convocate dal Sindaco, sentita la Giunta, secondo le modalità di volta in volta ritenute più idonee. Nella convocazione sarà fatta menzione dei temi e problemi da discutere.

3. Le consultazioni pubbliche sono presiedute dal Sindaco o da persona da lui specificamente delegata.

Art. 39

Istanze

1. I cittadini, le associazioni ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. Le modalità dell'interrogazione, nonchè procedure, tempi e forme della risposta sono disciplinati dal Regolamento di partecipazione.

Art. 40

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. La petizione deve essere indirizzata al Sindaco, che la trasmette all'organo competente per l'esame e la

determinazione del provvedimento conclusivo, che deve essere espressamente motivato e del quale è garantita la comunicazione al soggetto proponente.

3. Il Regolamento sulla partecipazione disciplina i criteri di assegnazione delle proposte all'organo competente, nonchè procedure e tempi per l'esame e la determinazione dell'eventuale provvedimento conclusivo.

Art. 41

Proposte

1. Di propria iniziativa i cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi di interesse generale.

2. La proposta deve essere inoltrata al Sindaco, che la trasmette, per l'esame e per l'eventuale emissione dell'atto definitivo, all'organo competente, corredata dal parere dei Responsabili dei Servizi interessati, nonchè dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria eventualmente necessaria.

3. La proposta deve essere sottoscritta, con firma autenticata nelle forme di legge, da almeno 150 elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del primo gennaio dell'anno nel quale viene presentata.

4. Non possono essere oggetto di proposte le materie inerenti:

4.a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle Aziende o Consorzi cui il Comune partecipa;

4.b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale e relative variazioni;

4.c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;

4.d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

4.e) designazione e nomina dei rappresentanti;

4.f) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

5. Il Regolamento sulla partecipazione disciplina i criteri di assegnazione delle proposte all'organo competente, nonchè procedure e tempi per l'esame e la determinazione dell'eventuale provvedimento conclusivo.

Art. 42

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in materia di esclusiva competenza locale al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. I referendum consultivi sono indetti dal Sindaco su richiesta deliberata dal Consiglio comunale, qualora trattasi di materia di sua competenza, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal Regolamento.

3. I referendum consultivi sono inoltre indetti dal Sindaco su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 15 per cento degli elettori iscritti nel Comune alla data del primo gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco.

4. Sono esclusi i referendum su materie inerenti:

4.a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle Aziende o Consorzi cui il Comune partecipa;

4.b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, piante organiche del personale e relative variazioni;

4.c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

4.d) designazione e nomina dei rappresentanti;

4.e) le attività di amministrazione vincolate da leggi statali o regionali.

5. Non possono essere indetti referendum su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.

6. Non possono altresì essere indetti referendum sei mesi prima della scadenza del Consiglio comunale ed entro sei mesi dall'elezione del Sindaco.

7. Il quesito referendario, unico, dovrà per brevità e chiarezza consentire la più ampia comprensione.

8. Il quesito sottoposto a Referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, altrimenti è dichiarato respinto. Il Referendum è, in ogni caso, da ritenersi privo di qualsiasi efficacia qualora il numero di elettori che hanno partecipato alla votazione non sia superiore alla metà degli elettori iscritti nelle liste del Comune.

9. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del Referendum, la Giunta comunale è tenuta a deliberare nel merito, ovvero a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a Referendum qualora la materia sia di competenza consiliare.

10. Il Regolamento sulla partecipazione fissa: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione, nonchè i casi di revoca.

TITOLO IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 43

Difensore civico

1. E' istituito l'Ufficio del Difensore civico, quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il Difensore civico è funzionario onorario e riveste la figura di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge.

3. Il Difensore civico è nominato con deliberazione del Consiglio comunale, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, previa consultazione della conferenza dei capigruppo.

4. La votazione avviene per schede segrete.

5. La nomina del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

6. Non può essere eletto Difensore civico:

6.a) chi si trova in condizione di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;

6.b) i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

6.c) gli Amministratori ed i dipendenti delle comunità montane e delle Aziende dei servizi sanitari;

6.d) gli Amministratori ed i dipendenti di Enti, Istituti ed Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonchè di Enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

6.e) chi esercita attività di lavoro autonomo o subordinato, nonchè attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale.

7. Il titolare dell'Ufficio di Difensore civico ha l'obbligo di residenza nel territorio della Provincia.

8. Il Difensore civico resta in carica per tre anni e può essere rieletto.

9. Il Difensore civico esercita le funzioni fino all'insediamento del successore.

10. Il Difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

11. Può altresì essere dispensato dall'ufficio per dimissioni volontarie.

12. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità indicate nel precedente articolo 17. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comunali.

13. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore civico interviene presso l'Amministrazione comunale, presso gli Enti e le Aziende da essa dipendenti, le Istituzioni, i concessionari di servizi, le Società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

14. Nello svolgimento della sua azione il Difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando, in relazione alle questioni sottoposte al suo esame, anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

15. Il Difensore civico, per particolari situazioni, può intervenire anche di propria iniziativa.

16. I cittadini, singoli o associati, che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'Amministrazione del Comune o gli Enti ed Aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere l'intervento del Difensore civico con istanza scritta, motivata e firmata in modo leggibile.

17. Il Difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al Responsabile del Servizio o Ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica.

18. In occasione di tale esame il Difensore civico, tenuto conto delle esigenze di servizio, individua e concorda il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario comunale.

19. Il Difensore civico, entro 15 giorni dalla richiesta, ha diritto di ottenere dall'Amministrazione comunale e dagli enti ed aziende di cui al comma 1, copia degli atti e documenti, nonchè ogni notizia connessa alle questioni trattate. Deve segnalare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.

20. Ove riscontri irregolarità o vizi procedurali, il Difensore civico invita l'Amministrazione a riesamina-

re e modificare gli atti emanati, al fine di consentire l'attivazione degli strumenti di autotutela e di risolvere in sede extragiudiziale possibili liti.

21. Il Difensore civico invia al Consiglio comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi ed irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

22. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di competenza.

23. Il Consiglio comunale stabilisce, con propria deliberazione, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale.

24. Il personale assegnato può essere individuato anche fuori dell'organico del Comune e, per le funzioni di che trattasi, dipende dal Difensore civico.

25. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al Difensore civico, che ne diviene consegnatario.

26. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del Difensore civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.

27. Al Difensore civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per il Vice Sindaco.

28. Il Consiglio comunale può deliberare, previa intesa e convenzione con i Comuni vicini, che il Difensore civico assolva le sue funzioni per tutti i cittadini dei Comuni convenzionati del mandamento e viene demandata al Regolamento la determinazione delle modalità di funzionamento dell'ufficio.

TITOLO V

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 44

Forme di gestione dei servizi pubblici locali

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una Istituzione o un'Azienda;

b) in concessione a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo istituzione per l'esercizio di servizi sociali culturali ed educativi senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2. Il Comune può partecipare a Società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

Art. 45

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportune la costituzione di una istituzione o di un'Azienda speciale.

2. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi Regolamenti.

Art. 46

Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme di legge e statutarie, delibera gli atti costitutivi di Aziende speciali per la gestione di servizi pubblici comunali che hanno rilevanza economica ed imprenditoriale.

2. L'Azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto approvato dal Consiglio comunale.

3. Sono organi dell'Azienda il Consiglio di amministrazione il Presidente ed il Direttore.

4. Il Presidente e il Consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati secondo le modalità previste dalla legge. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e di Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre Aziende speciali comunali.

5. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione sono revocati nei casi previsti dalla deliberazione del Consiglio comunale con la quale sono stati definiti gli indirizzi di nomina. La revoca avviene su proposta mo-

tivata del Sindaco e deve essere accompagnata dalla contestuale designazione dei nuovi amministratori.

6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Sindaco, con le modalità previste dal Regolamento interno.

7. L'ordinamento ed il funzionamento dell'Azienda speciale sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio Statuto e dal Regolamento interno. Il Regolamento interno è approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda. Le Aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

9. Lo Statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito organo di Revisione dei conti e forme di verifica autonome della gestione e certificazione di bilancio.

Art. 47

Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire Istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di autonomia giuridica e gestionale, mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento dell'organizzazione e dell'attività dell'Istituzione.

2. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è fissato nel Regolamento.

3. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione sono nominati secondo le modalità previste dalla legge. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e di Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre Aziende speciali comunali o di altre Istituzioni comunali.

4. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione sono revocati nei casi previsti dalla deliberazione del Consiglio comunale con la quale sono stati definiti gli indirizzi di nomina. La revoca avviene su proposta motivata del Sindaco e deve essere accompagnata dalla contestuale designazione dei nuovi Amministratori.

5. Il Direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato su proposta del Sindaco dal Consiglio di amministrazione con le modalità previste dal Regolamento interno.

6. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dal presente Statuto e del Regolamento. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

7. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

Art. 48

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a Società per azioni o a responsabilità limitata, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

2. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

3. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei Consigli di amministrazione delle Società per azioni o a responsabilità limitata.
Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

4. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della Società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla Società medesima.

Art. 49

Società di trasformazione urbana

1. Per favorire l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici attraverso l'attivazione di processi di riqualificazione territoriale, urbanistica, edilizia e ambientale delle aree urbane il Consiglio comunale può costituire Società miste di trasformazione urbana.

2. L'attività economica della Società di trasformazione urbana è così delineata:

a) progettazione e realizzazione di interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici;

b) acquisizione preventiva delle aree interessate dagli interventi, loro trasformazione e commercializzazione;

c) possibilità di realizzazione, nel quadro degli interventi trasformativi, di opere pubbliche.

Art. 50

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO VI

FINANZA CONTABILITA' E CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 51

Finanza e contabilità

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alle leggi.
Il Comune è titolare di potestà impositiva in materia di imposte, tasse e tariffe.
Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

2. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categoria più deboli della popolazione.

3. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio. I relativi beni sono registrati in appositi inventari.

Art. 52

Bilancio e contabilità

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità.

2. Il Consiglio comunale delibera entro i termini stabiliti dalle vigenti norme il bilancio di previsione osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

3. Il bilancio è corredato da una relazione revisionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione. Il bilancio ed i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

Art. 53

Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge con voto limitato a due componenti il Collegio dei Revisori dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. L'organo di revisione ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

TITOLO VII

FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 54

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse Comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi delle forme e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 55

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare, a maggioranza assoluta dei votanti, la stipula di apposite convenzioni con Amministrazioni statali, altri Enti pubblici o con priva-

ti per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

Art. 56

Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, con la partecipazione eventuale di altri Enti, a ciò interessati, secondo le leggi alle quali sono soggetti, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:

1.a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;

1.b) lo Statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è Ente strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del Consorzio:

3.a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli Enti associati;

3.b) il Consiglio di amministrazione;

3.c) il Presidente.

Lo Statuto del Consorzio definirà durata e composizione dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, i requisiti per le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca dei loro membri, nonchè le modalità di elezione o di nomina del Presidente.

4. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo Statuto.

5. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla convenzione, un Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.

6. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabiliti dalla legge per i Comuni, considerandoli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio di amministrazione a quelli della Giunta.

7. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 57

Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un Accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'Accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'Accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora l'Accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro 30 giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'Accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza nella realizzazione delle opere, degli interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'Accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione della Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l'attuazione degli Accordi di programma, le disposizioni stabilite dalla legge.

Art. 58

Modificazione ed abrogazione dello statuto

1. Ogni modifica dello Statuto è deliberata dal Consiglio comunale con la procedura di cui alle norme previste dalla legge.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.

Art. 59

Abrogazione di norme regolamentari

1. Lo Statuto abroga tutte le norme regolamentari non compatibili.

Art. 60

Entrata in vigore dello Statuto

1. L'entrata in vigore e la pubblicazione del presente Statuto nonchè delle modifiche ed integrazioni sono regolate dalla legge.

(Il presente Statuto è stato approvato con deliberazioni consiliari n. 86 del 7 ottobre 1991 e n. 113 del 20 dicembre 1991, con presa d'atto della mancanza di vizi di legittimità del Comitato Centrale di Controllo, nella seduta del 2 gennaio 1992, n. di reg. C.C.C. 144 e 145.

E' stato pubblicato all'Albo del Comune dal 30 gennaio 1992 al 29 febbraio 1992.

E' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, n. 52 del 6 maggio 1992.

E' stato variato con deliberazione consiliare n. 84 del 28 novembre 1995 e modificato con deliberazioni consiliari n. 23 del 16 febbraio 1996 e n. 29 del 13 maggio 1996, CO.RE.CO. 27 giugno 1996 n. 45233. Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 35 del 28 agosto 1996. E' stato variato con deliberazione consiliare n. 79 del 3 dicembre 2001, CO.RE.CO. 7 gennaio 2002 n. 33463).

PROVINCIA DI PORDENONE

Deliberazione della Giunta provinciale 17 gennaio 2002, n. 2. Approvazione progetto di chiusura e ripristino ambientale della discarica sopraelevata del Comune di Pordenone sita in località Vallenoncello. Dichiarazione di immediata eseguibilità.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTA la deliberazione emessa il 27 luglio 1984, dal Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982, norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres, Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO che il Comune di Pordenone è titolare di una discarica di 1ª cat. in località Vallenoncello;

RICORDATO che la predetta discarica si colloca all'interno della più vasta area, utilizzata sin dagli anni '60 per lo smaltimento di RSU dal Comune di Pordenone, e riguarda una porzione di circa 12.000 mq., in esercizio dal 1990 al 1997;

RICHIAMATI i provvedimenti autorizzativi relativi alla suddetta porzione di discarica:

- Decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/579-PN/ESR/24 del 23 luglio 1990, di approvazione del progetto di ampliamento della discarica e di autorizzazione alla costruzione;
- Decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/2120-PN/ESR/24 del 23 ottobre 1992, di approvazione della 1ª e 2ª perizia suppletiva e di variante dei lavori di ampliamento della discarica;
- Decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1510-PN/ESR/24 del 2 dicembre 1994, di approvazione del progetto di sopraelevazione e chiusura della discarica;
- Decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/872-PN/ESR/24 dell'11 luglio 1995 di modifica della torcia del biogas;
- Decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/967-PN/ESR/24 del 10 agosto 1995 di approvazione, in sanatoria, di varianti non sostanziali al progetto approvato;
- Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 165 del 18 settembre 1997, di approvazione del progetto di sopraelevazione e chiusura della discarica e di autorizzazione alla realizzazione della variante sostanziale;
- Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 2 del 13 gennaio 1998, di approvazione del progetto di soprelevazione e chiusura della discari-

ca - valutazione di massimo sfruttamento e di autorizzazione alla realizzazione della variante sostanziale;

RICHIAMATA inoltre, per completezza, la deliberazione della Giunta provinciale di Pordenone n. 427 del 13 ottobre 1998 di diniego approvazione del progetto di sopraelevazione e chiusura dell'area utilizzata come discarica comunale R.S.U. - «Variazione della quota sommitale»;

RILEVATO che nel corso di svariati sopralluoghi, a partire dal 17 settembre 1998, effettuati dal Servizio igiene e sanità pubblica della A.S.S. n. 6 «Friuli Occidentale», dal Servizio tutela ambientale di questa Provincia, e successivamente dal Dipartimento provinciale di Pordenone dell'A.R.P.A., sono state riscontrate irregolarità e carenze strutturali e gestionali della discarica;

RICHIAMATA quindi la successiva istruttoria e la copiosa corrispondenza intercorsa tra la Provincia, il Comune di Pordenone, l'A.M.I.U., il Dipartimento di prevenzione dell'A.S.S. e l'A.R.P.A.;

RICHIAMATA in particolare la nota prot. n. 8072 del 21 luglio 1999, con la quale questo Ente ha comunicato all'A.M.I.U. e al Comune di Pordenone l'avvio del procedimento di diffida in quanto nell'impianto permaneva una situazione di carenza gestionale e di non conformità rispetto ai progetti approvati;

RICHIAMATA infine la Deliberazione di Giunta provinciale n. 353 del 2 novembre 2000 di diffida al Comune di Pordenone a ripristinare le opere della discarica secondo i progetti approvati;

VISTA l'istanza del Comune di Pordenone prot. 29493 del 17 luglio 2001 assunta al prot. di questo Ente al 34467 del 19 luglio 2001, di approvazione di un progetto per la chiusura e ripristino ambientale della discarica;

ATTESO che il suddetto progetto è stato presentato a seguito della soprarichiamata diffida;

RICHIAMATI gli allegati alla suddetta istanza:

- progetto definitivo redatto dallo Studio Getas - Petrogeo S.r.l. di Pisa, a firma dell'ing. Paolo Ghezzi:

- relazione tecnica;
- tav. 1 - rilievo topografico;
- tav. 2 - stato di fatto;
- tav. 3 - planimetria della sistemazione finale del progetto approvato;
- tav. 4 - sezione del progetto approvato;
- tav. 5 - planimetria generale di progetto;
- tav. 6 - ubicazione pozzi per estrazione del percolato e controllo del biogas;
- tav. 7 - schema costruttivo dei pozzi di captazione;
- tav. 8 - planimetria del sistema di captazione del percolato;
- tav. 9 - planimetria del sistema di captazione del biogas;
- tav. 10 - sezioni di progetto 6/10 e 12;
- tav. 11 - sezioni di progetto 14/19;
- tav. 12 - sezioni di progetto 20/22 e 24/26;
- tav. 13 - sezioni di progetto 28/33;
- tav. 14 - sezioni tipo di intervento;
- tav. 15 - posa in opera dei geosintetici - particolari;
- tav. 16 - drenaggio tergo muro - particolari;
- tav. 17 - modifiche dello stato di fatto per la regimazione del percolato e del biogas - particolari;
- tav. 18 - planimetria della regimazione delle acque;
- tav. 19 - regimazione acque e viabilità - particolari;
- tav. 20 - sistemazione zona rampa - planimetria e sezioni;
- tav. 21 - planimetria dell'impianto elettrico;
- tav. 22 - sistemazione a verde;
- tav. 23 - traccia delle sezioni per il calcolo dei volumi;
- tav. 24 - profilo longitudinale della rampa di accesso;
- tav. 25 - cronoprogramma;
- rapporto geologico/tecnico;
- tav. 1 - planimetria di progetto;
- Integrazioni:
- Relazione tecnica;
- Tav. 1 - confronto tra il nuovo scarico nel fiume Meduna e la soluzione di progetto già approvata.

DATO ATTO che il progetto costituisce variante non sostanziale a norma dell'articolo 11, comma 3 bis, della legge regionale 30/1987, ma tuttavia lo stesso viene sottoposto alla procedura di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998 in quanto il sito è soggetto a vincolo delle bellezze naturali del decreto legislativo 490/1999;

RILEVATO che nel corso del procedimento sono state chieste integrazioni progettuali che il Comune ha trasmesso con nota dell'8 novembre 2001, pervenuta il 9 novembre 2001 e assunta al protocollo di questo Ente al n. 49712 del 12 novembre 2001 e che si compongono di una Relazione tecnica integrativa del novembre 2001;

VISTO il parere favorevole del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», trasmesso con nota prot. 38561/ISP del 21 novembre 2001;

VISTE le osservazioni inviate dal Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Pordenone, trasmesse con nota prot. 2573 del 22 ottobre 2001;

DATO ATTO che la Conferenza tecnica provinciale ha esaminato il progetto di variante il 13 dicembre 2001 e sulla scorta dell'esame e visti il parere dell'A.S.S. e le osservazioni dell'A.R.P.A., ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

«- di recepire ove possibile le prescrizioni di cui al decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/561-PN/RAD/17 di approvazione della variante n. 2 al progetto di risanamento e recupero ambientale dell'area utilizzata come discarica comunale RSU in località Vallenoncello del Comune di Pordenone;

- per le acque meteoriche si suggerisce di aumentare il numero dei discendenti dalla canaletta di raccolta posta sopra il muro di contenimento al fine di favorire un più facile sgrondo delle acque meteoriche;
- per la vasca di raccolta percolato di prevedere che la realizzazione dei collegamenti previsti tra opere di raccolta e convogliamento del percolato alla vasca assicuri la tenuta della vasca stessa in modo da impedire diluizioni e dispersioni di percolato in caso di piene fluviali;
- i lavori di realizzazione della variante dovranno svolgersi nella tempistica indicata in progetto e comunque in un periodo non superiore agli otto mesi, viste le problematiche ambientali connesse;
- si richiamano le prescrizioni relative all'inserimento ambientale dell'area che sono state impartite nell'ambito del progetto di risanamento e recupero ambientale in particolare: trattamento a prato della collina artificiale e all'intorno dell'intero impianto, inoltre, dovranno essere formate delle fitte cortine arboree, costituite da essenze locali, da posizionarsi lungo le parti che risultano più visibili e nelle quali la vegetazione presente allo stato attuale non consente di schermare totalmente o parzialmente l'impianto stesso nella sua configurazione finale»;

RITENUTO quindi, visto l'esito dell'istruttoria, di accogliere l'istanza del Comune di Pordenone;

DATO ATTO che l'opera è soggetta a collaudo ai sensi della vigente normativa regionale che disciplina l'attività di smaltimento rifiuti e che al riguardo era stata nominata per il progetto originario la Commissione composta da:

- ing. Bruno Asquini - Presidente
- ing. Cesare Ruzzene - Componente
- dott. Livio Bevilacqua - Componente;

RITENUTO di confermare la predetta Commissione di collaudo anche per i lavori di cui al presente provvedimento;

RICHIAMATO l'articolo 5, commi 12 e 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. che prevede il rilascio del provvedimento di autorizzazione o di diniego del progetto da parte della Giunta provinciale entro 30 giorni dal parere della Conferenza tecnica;

RITENUTO infine di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere alla chiusura e al ripristino ambientale della discarica;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente del Servizio (articolo 49, 1° comma del TUEL 267/2000).

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto di competenza, il progetto nelle premesse descritto, presentato dal Comune di Pordenone e relativo alla chiusura e ripristino ambientale della discarica sopraelevata di 1ª cat. sita in località Vallenoncello.

2. Di autorizzare il Comune di Pordenone all'esecuzione dei lavori previsti dal progetto di cui al precedente punto 1, subordinatamente alle seguenti prescrizioni formulate dalla Conferenza tecnica:

a) di recepire ove possibile le prescrizioni di cui al decreto del Direttore regionale dell'ambiente n AMB/561-PN/RAD/17 di approvazione della variante n. 2 al progetto di risanamento e recupero ambientale dell'area utilizzata come discarica comunale RSU in località Vallenoncello del Comune di Pordenone;
b) per le acque meteoriche di valutare la possibilità di aumentare il numero dei discendenti dalla canaletta di raccolta posta sopra il muro di contenimento al fine di favorire un più facile sgrondo delle acque meteoriche;
c) per la vasca di raccolta percolato di prevedere che la realizzazione dei collegamenti previsti tra opere di raccolta e convogliamento del percolato alla vasca assicuri la tenuta della vasca stessa in modo da impedire diluizioni e dispersioni di percolato in caso di piene fluviali;
d) i lavori di realizzazione della variante dovranno svolgersi nella tempistica indicata in progetto e comunque in un periodo non superiore agli otto mesi, viste le problematiche ambientali connesse;
e) si richiamano le prescrizioni relative all'inserimento ambientale dell'area che sono state impartite nell'ambito del progetto di risanamento e recupero

ambientale in particolare: «trattamento a prato della collina artificiale e all'intorno dell'intero impianto, inoltre, dovranno essere formate delle fitte cortine arboree, costituite da essenze locali, da posizionarsi lungo le parti che risultano più visibili e nelle quali la vegetazione presente allo stato attuale non consente di schermare totalmente o parzialmente l'impianto stesso nella sua configurazione finale»;

3. Di stabilire che, in relazione al progetto di cui al punto 1:

- le date di inizio e di ultimazione dei lavori ed il nominativo del Direttore dei lavori dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, alla A.S.S. n. 6 «Friuli Occidentale» Settore di prevenzione e al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A di Pordenone;
- la comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti di cui sopra prima dell'avvio degli stessi;
- i lavori dovranno rispettivamente iniziare entro 6 mesi ed essere ultimati entro 14 mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione;
- alla fine dei lavori dovrà essere eseguito un rilievo della discarica con l'individuazione di almeno due caposaldi e n. 4 piastre assestimetriche per ettaro.

4. Di confermare per il collaudo delle opere del progetto di cui al punto 1. la Commissione composta da:

- ing. Bruno Asquini - Presidente
- ing. Cesare Ruzzene - Componente
- dott. Livio Bevilacqua - Componente

I collaudatori non devono essere collegati professionalmente nè economicamente, in modo diretto o indiretto, al progettista, al Direttore dei lavori e all'impresa costruttrice.

5. Di stabilire che il collaudo in corso d'opera, a norma dell'articolo 16 della legge regionale 30/1987, riguarderà la verifica dell'esecuzione dell'opera nelle varie fasi e l'accertamento della rispondenza dell'opera stessa al progetto come sopra approvato.

Gli oneri del collaudo sono posti a carico del soggetto autorizzato.

6. Di stabilire che il Comune di Pordenone dovrà tenere costantemente e preventivamente informata la Commissione di collaudo dell'avanzamento dei lavori, affinché, quest'ultima provveda di volta in volta, a eseguire le verifiche di competenza, a redigere apposito verbale e relativo certificato di collaudo.

7. Di dare atto che la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate, o qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità o di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

8. Di stabilire che rimangono impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti.

9. Di stabilire che in caso di cessione della titolarità della discarica il Comune di Pordenone dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. Il Comune di Pordenone, sarà liberato dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle precedenti ed ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione. Le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo.

10. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzione di cui al Titolo V del decreto legislativo 22/1997.

11. Di notificare il presente provvedimento al Comune di Pordenone, e di trasmetterlo al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'A.R.P.A., alla A.S.S. n. 6 «Friuli Occidentale» - Settore igiene pubblica, all'AMIU, alla Direzione regionale dell'ambiente e ai componenti della Commissione di collaudo.

12. Di stabilire che il presente atto, corredato dal progetto di variante di cui al precedente punto 1, a norma dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 490/1999, verrà trasmesso alla Soprintendenza per i beni ambientali del Friuli-Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali. L'efficacia dello stesso rimarrà sospesa per 90 giorni decorrenti dalla data della suddetta trasmissione, a norma dell'articolo 138, comma 2, della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

13. Di stabilire che copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale della Regione per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con Determinazione dirigenziale n. 2001/105 esecutiva il 17 gennaio 2001.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata imme-

diatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49.

per il Presidente:
L'ASSESSORE:
Corrado Della Mattia

Deliberazione della Giunta provinciale 17 gennaio 2002, n. 3. Comune di Barcis. Discarica di cat. 2ª, tipo A in località Arcola. Autorizzazione ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997. Dichiarazione di immediata eseguibilità.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTA la deliberazione emessa il 27 luglio 1984, dal Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982, norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres, Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che il Comune di Barcis gestisce una discarica di cat. 2ª tipo A, catastalmente censita al foglio n. 9, mappale n. 12 del sopraccitato Comune, avente una superficie effettiva di 2.693 mq., un volume iniziale di 7.500 mc. ed una capacità residua di circa 5.700 mc.;

RICHIAMATI i provvedimenti autorizzativi relativi alla discarica in argomento:

- decreto Sindacale prot. n. 3553 del 9 dicembre 1991 di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di una discarica di cat. 2ª tipo A, in località «Arcola»;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 37 del 27 febbraio 1997, di autorizzazione all'esercizio della citata discarica, per lo smaltimento di rifiuti inerti provenienti dal territorio comunale di Barcis;

RICHIAMATA la legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, che ha trasferito le competenze autorizzative in materia di discariche di categoria 2ª tipo A, dai Comuni alle Province;

VISTA l'istanza del Comune di Barcis prot. 2915 del 26 luglio 2001, pervenuta il 27 luglio 2001 ed assunta al prot. 36086 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica di che trattasi;

VISTE le integrazioni presentate dal Comune di Barcis con note prot. n. 3327 del 2 ottobre 2001 e prot. n. 4302 del 19 novembre 2001;

PRESO ATTO che, come da dichiarazione del 19 ottobre 2001, il sito della discarica è soggetto a vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 490/1999, per la presenza, nelle vicinanze, del torrente Cellina, inoltre a vincolo idrogeologico disciplinato dal R.D. n. 3267/1923, R.D. n. 1126/1923 e dalla legge regionale 22/1982;

ATTESO che il procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni relative ai sopraccitati vincoli, è definito sulla base del decreto del Presidente della Giunta regionale 01/1998 e con le procedure di cui alla nota di questa Provincia del 29 novembre 1999 prot. 14761 ed alla nota della Direzione regionale dell'ambiente dell'1 dicembre 1999 prot. AMB/23724/1999, in particolare senza l'obbligo di acquisizione dei pareri e diminuendo i tempi per la richiesta di integrazioni documentali;

VISTE le integrazioni trasmesse dal Comune di Barcis con nota prot. n. 3327 del 2 ottobre 2001, a seguito di specifica richiesta di questo Ente prot. n. 39462 del 28 agosto 2001, in particolare l'attestazione sullo stato di efficienza dell'impianto rispetto al progetto approvato;

VISTO il progetto approvato del Sindaco di Barcis con decreto n. 3553 del 9 dicembre 1991, trasmesso con nota prot. 4302 del 19 novembre 2001, composto dai seguenti elaborati datati settembre 1991:

- Relazione di progetto;
- Relazione geologica idrogeologica e geostatica;
- Relazione geologica ed idraulica;
- Relazione di impatto ambientale;
- Riassunto non tecnico;
- Tavola 1, piano quotato
- Tavola 2, sezioni topografiche;
- Tavola 3, impostazione della discarica;
- Tavola 4, sezioni di progetto;
- Tavola 5, recupero finale;

- Tavola 6, sistemazione finale;
- Tavola 7, ingresso-particolare;

VISTA la nota dell'A.R.P.A., prot. n. 2969 del 10 dicembre 2001, con la quale si comunica che «... non si ravvisano elementi contrari al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio...»;

VISTA la nota dell'Azienda Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» prot. n. 44452 del 19 dicembre 2001 con la quale si esprime parere favorevole al rinnovo della citata autorizzazione;

VISTO il parere favorevole, espresso dalla Conferenza tecnica di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 01/1998 riunitasi il 13 dicembre 2001, con le seguenti prescrizioni:

- la scarpata definitiva e il gradone dovranno essere debitamente conguagliati e rinsaldati a mezzo di efficace inerbimento previo apporto di terreno vegetale;
- le taleee «da selvatico» previste in relazione dovranno provenire da specie ripariali autoctone;
- l'area da destinare a parcheggio dovrà essere dotata di lieve contro pendenza verso valle per favorire il naturale sgrondo delle acque superficiali non percolanti;
- le eventuali siepi devono essere realizzate con essenze a foglia semicaduca;

RITENUTO pertanto di rilasciare ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997, la relativa autorizzazione alla sopraccitata discarica, dando atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto l'autorizzazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 490/1999 e quella per il vincolo idrogeologico;

RICHIAMATO l'articolo 5, commi 12 e 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. che prevede il rilascio del provvedimento di autorizzazione o di diniego del progetto da parte della Giunta provinciale entro 30 giorni dal parere della Conferenza tecnica;

RITENUTO, infine, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente del Servizio (articolo 49, 1° comma del TUEL 267/2000).

DELIBERA

1. di rilasciare all'Amministrazione comunale di Barcis l'autorizzazione di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997 e sue modifiche ed integrazioni, relativa alla discarica di cat. 2ª tipo A, individuata catastalmente al foglio n. 9, mappale n. 12 del Comune di Barcis, avente una superficie effettiva di 2.693 mq., un volume iniziale di 7.500 mc. ed una capacità residua di circa 5.700 mc.;

2. di prescrivere, relativamente ai lavori di sistemazione finale della discarica di cui al punto 1, che:

- la scarpata definitiva e il gradone dovranno essere debitamente conguagliati e rinsaldati a mezzo di efficace inerbimento previo apporto di terreno vegetale;
- le talee «da selvatico» previste in relazione dovranno provenire da specie ripariali autoctone;
- l'area da destinare a parcheggio dovrà essere dotata di lieve contro pendenza verso valle per favorire il naturale sgrondo delle acque superficiali non percolanti;
- le eventuali siepi devono essere realizzate con essenze a foglia semicaduca;

3. di stabilire che le date di inizio e di ultimazione dei lavori della sistemazione finale ed il nominativo del Direttore dei lavori dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, alla A.S.S. n. 6 «Friuli Occidentale» Settore di prevenzione e al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A di Pordenone;

4. di dare atto che, sensi dei commi 11 e 12, dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 01/1998, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto l'autorizzazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 490/1999, e l'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico disciplinato dal regio decreto n. 3267/1923, regio decreto n. 1126/1923 e dalla legge regionale 22/1982 e successive modifiche ed integrazioni;

5. la presente autorizzazione è valida per 5 anni decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento;

6. di riservarsi di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste. La Provincia si riserva, altresì, di poter eventualmente modificare il presente provvedimento sulla scorta delle Norme tecniche in via di emanazione di cui al decreto legislativo 22/1997;

7. di stabilire che rimangono impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti;

8. di stabilire che rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei decreti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto;

9. di stabilire che la presente autorizzazione potrà essere rinnovata su richiesta del Comune da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa;

10. di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzione di cui al Titolo V del decreto legislativo 22/1987;

11. di stabilire che il presente atto, corredato dal progetto approvato con decreto del Sindaco di Barcis prot. n. 3553 del 21 maggio 1990, a norma dell'articolo 151, comma 4 del decreto legislativo 490/1999, verrà trasmesso alla Soprintendenza per i beni ambientali del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali. L'efficacia dello stesso rimarrà sospesa per 90 giorni decorrenti dalla data della suddetta trasmissione, a norma dell'articolo 138, comma 2, della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

12. di stabilire, inoltre che, a norma dell'articolo 5, comma 14, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998, il presente atto verrà notificato al Comune di Barcis ed inviato al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 «Friuli Occidentale», al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Pordenone, alla Direzione regionale dell'ambiente, al Servizio tutela del paesaggio e bellezze naturali della Direzione regionale della pianificazione territoriale ed all'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pordenone della Direzione regionale delle foreste e parchi;

13. di stabilire che copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale regionale per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con determinazione dirigenziale n. 2001/105 esecutiva il 17 gennaio 2001;

14. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49.

per il Presidente:
L'ASSESSORE:
Corrado Della Mattia

AZIENDA OSPEDALIERA
«S. MARIA DEGLI ANGELI»
PORDENONE

Sorteggio commissione esaminatrice di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico di urologia.

La Commissione appositamente nominata procederà al sorteggio, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dei componenti le Commissioni esaminatrici del seguente concorso pubblico, nel giorno ed ora di seguito indicati:

- 22 marzo 2002, alle ore 9.00.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

- un posto di dirigente medico di urologia.

Le operazioni di sorteggio avranno luogo presso la Struttura operativa politiche del personale - 1° piano Padiglione «D» - dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - Pordenone.

d'ordine del Direttore generale
IL RESPONSABILE
S.O. POLITICHE DEL PERSONALE:
Mario Fogolin

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1
«TRIESTINA»
TRIESTE

Sorteggio commissioni esaminatrici di pubblici concorsi.

In data 28 marzo 2002 alle ore 9.30, nella Sala Riunione dell'A.S.S. n. 1 - Triestina, al II piano di via del Farneto n. 3 - Trieste, la Commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

- 1 posto di dirigente medico in disciplina «Igiene, epidemiologia e sanità pubblica»;

- 1 posto di dirigente medico in disciplina «Igiene, epidemiologia e sanità pubblica»;

- 1 posto di dirigente medico in disciplina «Pediatria» con riserva del posto ai sensi della legge 401/2000;

- 2 posti di dirigente psicologo di cui 1 riservato ai sensi della legge 401/2000.

Trieste, 11 febbraio 2002

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA OPERATIVA DEL PERSONALE:
dott. Fulvio Franza

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3
«ALTO FRIULI»
GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Riapertura dei termini del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di radiodiagnostica e aumento numero dei posti.

In attuazione alla deliberazione del Direttore generale n. 12 del 10 gennaio 2002, esecutiva ai sensi di legge, sono riaperti i termini del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di radiodiagnostica e contestualmente il numero dei posti messi a concorso viene aumentato da uno a due.

Per i requisiti generali e specifici di ammissione, le prove d'esame, le modalità e i termini di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia al bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 48 del 28 novembre 2001.

Informazioni: Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi alla S.O. politiche del personale - Ufficio concorsi (telefono 0432/989420-1-2) tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Gennaro Calienno

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico, disciplina medicina trasfusionale.

In attuazione alla determinazione n. 20/M del 23 gennaio 2002, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto:

Ruolo sanitario

Profilo professionale: medici

Area della medicina diagnostica e dei servizi

Posizione funzionale: dirigente medico

Disciplina: medicina trasfusionale

Posti: n. 1

Alle nomine nei posti di pertinenza ed all'impegno di spesa, si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite nel D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1° comma del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29.

Si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Si applica inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

REQUISITI DI AMMISSIONE

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

1) l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda prima dell'ammissione in servizio;
2) il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, 1° comma del D.P.R. 761/1979, è dispensato dalla visita medica;

c) laurea in medicina e chirurgia;

d) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

e) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici, attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

f) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

Ai sensi dell'articolo 56, 2° comma del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del richiamato decreto, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 56, 1° comma del citato D.P.R. 483/1997, ai fini del presente concorso, alla specializzazione ed al servizio nella disciplina, sono equivalenti la specializzazione ed il servizio in una delle discipline equipollenti.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui al decreto ministeriale del 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. Le discipline affini sono individuate con decreto ministeriale del 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 483/1997, limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del decreto, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Detto termine è stato prorogato di un ulteriore biennio con D.P.R. 9 marzo 2000 n. 156. Le discipline affini sono quelle indicate nel decreto ministeriale 31 gennaio 1998.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

PROVE DI ESAME

• *prova scritta:*

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

• *prova pratica:*

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

• *prova orale:*

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta (la sufficienza equivale a 21/30);

b) 30 punti per la prova pratica (la sufficienza equivale a 21/30);

c) 20 punti per la prova orale (la sufficienza equivale a 14/20).

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri del D.P.R. n. 483 del 12 ottobre 1997, previsti agli articoli 11, 20, 21, 22, 23 ed in particolare all'articolo 27.

Domanda di ammissione.

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - piazzetta Portuzza, 2 - 33013 Gemona del Friuli (Udine);

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» direttamente all'Ufficio protocollo dell'Azienda nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalla 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00; il venerdì dalle 8.30 alle 14.00).

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazio-

ni, qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni dal codice penale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

1. il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate;
5. il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
6. per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
9. il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1);
10. il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

La mancata dichiarazione di cui al punto 10) viene considerata quale silenzio assenso per le finalità descritte al punto «Trattamento dei dati personali» del presente bando.

Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti 4) e 7) verranno considerate come il non avere riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali in corso ed il non avere prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

I titoli devono essere autocertificati nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente ovvero prodotti in originale o in copia autenticata.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati e copia fotostatica di un valido documento di identità.

Alla domanda dovrà essere infine allegato l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di lire 7.500 (3,87 euro), in nessun caso rimborsabile, sul conto corrente postale n. 10068336 intestato a Azienda Servizi Sanitari 3 «Alto Friuli» Servizio Tesoreria - 33013 Gemona del Friuli (Udine) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

L'Amministrazione procederà ad idonei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, con la precisazione che i controlli a campione saranno effettuati mediante sorteggio nella misura del 20% delle dichiarazioni rese.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.O. politiche del personale - U.O. concorsi, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Unità interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'U.O. assunzioni e stato giuridico e dell'U.O. del trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Norme finali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti indicati nel bando, di sospendere o revocare il bando stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le leggi e le disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro del personale dell'area della dirigenza medica e veterinaria.

Informazioni: Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, gli interessati potranno rivolgersi alla S.O. politiche del personale - U.O. Stato giuridico e assunzioni - tel. 0432/989420-1-2 tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Gennaro Calienno

Schema della domanda di ammissione al concorso da redigersi in carta semplice.

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3
«Alto Friuli»
piazzetta Portuzza, 1
33013 Gemona del Friuli (Udine)

...l...sottoscritt...

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. ...... post...di ....
bandito con determinazione n. ....del ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di essere nat... a .... il ....;
- di risiedere a .... via ....n. ....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ....
(ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ....;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea): ....
conseguito il ....presso (Università) ....;
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) .... presso (Università) ....;
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - iscrizione all'Albo professionale di ....
  - specializzazione nella disciplina di ....
  (il candidato deve dichiarare se la specializzazione è stata conseguita o meno ai sensi del decreto legislativo 257/1991 nonchè la durata del corso);
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ....
(dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile);
- di avere prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ....;
- di essere dispost... ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o Servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»;
- di avere diritto alla riserva di posti ovvero di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo ....(allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente concorso, è il seguente: ....;
- di essere consapevole della veridicità della presente domanda e si essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni false.

Tutti i documenti e titoli presentati, sono indicati nell'allegato elenco, redatto in triplice copia, in carta semplice, datato e firmato.

Data ....

Firma ....

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4
«MEDIO FRIULI»
UDINE

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di dirigente medico di cardiologia da assegnare al Dipartimento di emergenza.

In relazione alla deliberazione del Direttore generale n. 45 del 25 gennaio 2002 esecutiva ai sensi di legge é bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, vacante nella vigente dotazione organica:

- ruolo sanitario
- profilo professionale: medici
- area medica e delle specialità mediche
- posizione funzionale: dirigente medico (ex primo livello)
- disciplina: cardiologia posti n. 1

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127 e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 483, nonchè quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;

- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione relativi al presente concorso:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

d) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anterioriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56 comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 e dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992 la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale.

Prove di esame:

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;

b) prova pratica:

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

A mente dell'articolo 36 ter del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 verrà effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera tra le seguenti:

- francese
- inglese
- tedesco

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda Sanitaria, prima dell'immissione in servizio;

2) il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

2 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 «Medio Friuli» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito della Azienda per i servizi sanitari;

i) il domicilio presso il quale deve esser loro data ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996);

m) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 445/2000;

n) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari relativi alla condizione dell'handicappato;

- i tempi aggiuntivi necessari all'avente diritto.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

La domanda dovrà essere con firma autografa e non autenticata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai fini dell'autocertificazione, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale

sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

3 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 10,33, in nessun caso rimborsabile, (riferimento punto 4);

- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- certificato attestante il possesso della specializzazione.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 dovranno, inoltre, allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

I certificati attestanti le specializzazioni possedute dovranno indicare la durata dei relativi corsi nonché se le stesse siano state conseguite ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Dovrà essere, inoltre, presentato un curriculum formativo e professionale, datato e firmato in cui saranno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal Regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto Regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere. attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 27:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le Aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina punti 1,00 per anno;

2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso punti 0,50 per anno;

3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso Pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

8. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestato presso le Forze armate e nell'arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti i previsti dalla normativa vigente.

Si richiama in proposito quanto contenuto nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non potranno essere autocertificate. A tal fine si rammenta che il candidato dovrà autocertificare nei modi previsti dalla legge per quali parti ha contribuito alla stesura dei lavori, pena la non valutazione.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori o autocertificati nei limiti previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

4 - Modalità di versamento della tassa di concorso (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Servizio di tesoreria - via Colugna, n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

- versamento su conto corrente bancario n. 816400 intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» presso Rolo Banca 1473 sede di Udine - Servizio di tesoreria;

5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata: - devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 «Medio Friuli» - via Colugna n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 «Medio Friuli» direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Colugna n. 50 di Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda Sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

8 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido,

9 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191 riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che nel caso in cui alcuni candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

10 - Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle indicazioni di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 91/1998.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, fatta salva la percentuale da riservare agli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (legge 20 settembre 1980 n. 574 e similari).

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unicamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

11. Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare o autocertificare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e in carta semplice, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996 e successiva integrazione, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio, nei termini prescritti al I comma, sarà subordinata alla verifica degli accertamenti sanitari e alla dichiarazione, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9 del C.C.N.L., di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Scaduto inutilmente il termine l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'Ufficio concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'Ufficio trattamento giuridico e del Responsabile dell'Ufficio trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio concorsi ed assunzioni I piano (telefono 0432.553029 e 0432.553030) - via Colugna n. 50 - Udine.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta libera
(da scriversi preferibilmente a macchina o in stampatello)

Al Direttore generale
dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4
«Medio Friuli»
via Colugna, n. 50
33100 Udine

...l sottoscritt... .... (a)

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico di cardiologia bandito il.........................con avviso n...................../M.I.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat... a .... il ....;
- di risiedere in ....,
  via .... n. ......;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....;
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ....
  (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo..);
- di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: ....);
- di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita il ....
  presso (Università).. (b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguita il ....
    presso (Università)... (b);
  - di essere iscritt... all'Ordine dei medici di .... al n.......;
  - di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di ....
    conseguita presso l'Università di ....(b);
- di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione: ....(c);
- di prestare attualmente servizio (o di aver prestato servizio, oppure di non aver mai prestato servizio) presso le seguenti Pubbliche amministrazioni: ....
  (indicare i periodi, le qualifiche e le cause di risoluzione dei rapporti di pubblico impiego)
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità;
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

  sig. ....

  via .... n. ....

  telefono n. ....

  c.a.p. n.. .... città ....

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36 ter del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 il sottoscritto chiede che l'accertamento della conoscenza della lingua straniera venga effettuata sulla seguente: .... (d).

DICHIARA INOLTRE

* Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Luogo e data, ...

....

(firma autografa e non autenticata)

---

* Nota bene:
In questo caso, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Note:

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico - il tipo, gli Istituti o Enti che li hanno rilasciati e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai soli candidati di sesso maschile;

d) indicare obbligatoriamente la lingua straniera tra quelle proposte.

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente amministrativo per l'U.O. approvvigionamento ed attività economali.

Con deliberazione del Direttore generale n. 46 del 25 gennaio 2002 è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente amministrativo per l'U.O. approvvigionamento ed attività economali, graduatoria che, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, viene di seguito riportata:

Graduatoria	*Cognome e Nome*	*Totale generale*
1°	Venturini Ilaria nata l'8 febbraio 1965	83,775/100
2°	Colussa Valter nato il 20 dicembre 1963	77,150/100
3°	Toneguzzi Loris nato il 1° giugno 1965	73,933/100

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5
«BASSA FRIULANA»
PALMANOVA
(Udine)

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente farmacista.

In attuazione dell'ordinanza del Dirigente delle politiche del personale n. 858 del 20 settembre 2001 e n. 75 del 25 gennaio 2002 è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente farmacista.

Ruolo: Sanitario

Profilo professionale: farmacisti

Posizione funzionale: dirigente farmacista

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. n. 761/1979 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1998 e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

a) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei farmacisti attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56 del D.P.R. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, e dell'articolo 1 del D.P.R. 9 marzo 2000, n. 156, fermo restando quanto previsto all'articolo 56, comma 2, per il personale di ruolo, limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 156/2000 soprarichiamato, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Le discipline affini sono quelle individuate con provvedimento ministeriale.

Prove d'esame

Prova scritta:

- svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa.

Prova pratica:

- tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica messa a concorso.

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale:

- sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Verrà inoltre effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di una lingua straniera (inglese o francese o tedesca), a scelta del candidato.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente Responsabile della Struttura operativa politiche del personale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (legge 20 settembre 1980, n. 574 e similari).

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con ordinanza del Dirigente Responsabile della Struttura operativa politiche del personale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di due anni (o nei termini previsti dalle vigenti disposizioni) dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti generali di ammissione.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

   - l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda per i Servizi Sanitari, prima dell'immissione in servizio;

   - il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente da Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) con l'eventuale indicazione di dati che non ritengano doversi pubblicizzare.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4 - Documenti da allegare alla domanda.

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 20.000 (10,33 euro), in nessun caso rimborsabile (riferimento punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'Ordine dei farmacisti, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dalla legge 15 aprile 1968, n. 15 e dalla circolare del Ministero per la funzione pubblica 20 dicembre 1988, n. 26779.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice datato e firmato e debitamente documentato, ovvero possono avvalersi dell'autocertificazione.

Nel caso in cui il candidato autocertifichi servizi svolti, lo stesso dovrà specificare:

- periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro;
- posizione funzionale e figura professionale;
- tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, socio lavoratore, etc.);
- impegno orario settimanale.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i Servizi Sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misurazione della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli artico 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 35.

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli,

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta,

b) 30 punti per la prova pratica,

c) 20 punti per la prova orale.

3) I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10,

b) titoli accademici e di studio: 3,

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3,

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno

2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

b) servizio di ruolo presso farmacie comunali o municipalizzate:

1) come direttore, punti 1,00 per anno;

2) come collaboratore, punti 0,50 per anno;

c) servizio di ruolo quale farmacista presso pubbliche amministrazioni con le varie qualifiche previste dai rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 483/1997.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare o dello stato di servizio ai fini delle valutazioni dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il diritto del candidato a comprovare con dichiarazione fatti, stati e qualità, oltre a quelli indicati dall'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è esercitato con le modalità stabilite dal regolamento dell'Azienda, in materia e dalle norme in vigore.

Il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda presentata, di presentare dichiarazioni temporaneamente sostitutive ed autenticate con le modalità di cui agli articoli 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata, se tali dichia-

razioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni richiamate dall'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.

L'Azienda si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

L'Amministrazione si riserva, altresì, di controllare anche a campione quanto certificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5 - Modalità di versamento della tassa di concorso - importo lire 20.000 (10,33 euro).

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento con vaglia postale o con versamento sul conto corrente postale n. 10153336, o con versamento diretto, intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova - Banca Popolare Friuladria - Borgo Cividale n. 16 - Palmanova.

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande.

Le domande e la documentazione ad esse allegate:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:

Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - via Natisone - frazione Jalmicco - 33057 Palmanova;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana») direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Natisone - Palmanova, nelle ore di ufficio (dal lunedì al venerdì ore 8.30/14.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio di documenti è priva di effetto.

7 - Ammissione al concorso.

L'ammissione al concorso è deliberata dal Dirigente Responsabile della Struttura operativa politiche del personale.

8 - Esclusione dal concorso.

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Dirigente Responsabile della Struttura operativa politiche del personale, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

9 - Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti all'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

10 - Convocazione candidati.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'in-

dicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

11 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

La graduatoria sarà approvata, contestualmente alla nomina dei vincitori, dal Dirigente Responsabile della Struttura operativa politiche del personale.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

12 - Adempimenti del vincitore.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda per i Servizi Sanitari, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 13 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, la stipulazione del contratto individuale per l'assunzione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

13 - Costituzione del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

14 - Decadenza dalla nomina.

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente Organo.

15 - Periodo di prova.

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000.

16 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

17 - Trattamento personale dei dati.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'U.O. concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'U.O. trattamento giuridico e del Responsabile dell'U.O. trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

18 - Norme di salvaguardia.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 8.30 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla Struttura operativa politiche del personale - Ufficio concorsi - (telefono 0432/921453) - via Natisone - frazione Jalmicco - Palmanova.

IL DIRIGENTE POLITICHE DEL PERSONALE:
dr. Claudio Contiero

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5
«Bassa Friulana»
via Natisone
33057 Palmanova

...l... sottoscritt...

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. .... posti di ....
bandito il ....n. ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat... a .... il ....;
- di risiedere a ...., via ....n...........;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ....; (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo ....);
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna indicazione;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: .... conseguito il ....presso: ....;
- di essere iscritt.... all'albo professionale di ....;
- di scegliere quale lingua straniera la seguente: .... (inglese o francese o tedesca);
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i candidati maschi): ....;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate Pubbliche amministrazioni: ....;
- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova;
- di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo:........................ (allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione (o indicare eventualmente i dati che non ritenga doversi pubblicizzare);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

  sig. . . . .

  via/piazza . . . . n. . . . .

  telefono n. . . . .

  c.a.p.. . . . . città . . . .

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

DICHIARA INOLTRE

(*) Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

data, ...

(firma autografa non autenticata)

....

* N.B.: in questo caso, i candidati che presentano domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un valido documento di riconoscimento dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data e il numero dello stesso.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico audiometrista.

In attuazione dell'ordinanza del Dirigente del Centro di Risorsa «Struttura operativa politiche del personale» n. 963 del 16 ottobre 2001, esecutiva ai sensi di legge, è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico audiometrista.

Ruolo: Sanitario

Profilo professionale: collaboratore professionale sanitario - tecnico audiometrista.

Categoria: D.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979, come modificato dal decreto 10 febbraio 1984 e dalla legge 20 maggio 1985, n. 207, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, oltre che dall'articolo 9 della legge n. 207/1985 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Si applicano, altresì, relativamente alle procedure concorsuali, le disposizioni contenute nei titoli I e II del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione;
- nella successiva normativa generale: le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso e la valutazione dei titoli, i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

1 - Requisiti specifici di ammissione:

diploma universitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - dietista.

In attuazione dell'ordinanza del Dirigente del Centro di Risorsa «Struttura operativa politiche del personale» n. 962 del 16 ottobre 2001, esecutiva ai sensi di legge, è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - dietista.

Ruolo: Sanitario

Profilo professionale: collaboratore professionale sanitario - dietista.

Categoria: D.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979, come modificato dal decreto 10 febbraio 1984 e dalla legge 20 maggio 1985, n. 207, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, oltre che dall'articolo 9 della legge n. 207/1985 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Si applicano, altresì, relativamente alle procedure concorsuali, le disposizioni contenute nei titoli I e II del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione;
- nella successiva normativa generale: le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso e la valutazione dei titoli, i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

1 - Requisiti specifici di ammissione:

diploma universitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi.

PROVE D'ESAME

a) prova scritta: vertente su argomento scelto dalla Commissione tra le materie attinenti il profilo messo a

concorso, la prova potrà consistere, altresì, nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;

b) prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche del profilo messo a concorso;

c) prova orale: vertente sugli argomenti della prova scritta, nonché su elementi di informatica e sulla conoscenza, a livello iniziale, della lingua inglese o francese o tedesca, a scelta del candidato.

Valutazione dei titoli

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- 30 punti per i titoli;

- 70 punti per le prove di esame.

I punti per la valutazione delle prove sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta;

- 20 punti per la prova pratica;

- 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:

- 15 punti per i titoli di carriera;

- 5 punti per i titoli accademici e di studio;

- 4 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;

- 6 punti per il curriculum formativo e professionale.

La valutazione dei titoli, per i presenti alla prova scritta, precede la valutazione della stessa.

2 - NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI (D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)

Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria.

La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa, di posti vacanti o temporaneamente disponibili.

Requisiti generali di ammissione.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate le disposizioni di cui all'articolo 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica è effettuato a cura dell'Azienda per i Servizi Sanitari prima dell'immissione in servizio;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso.

Non possono accedere all'impiego coloro i quali siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domande di ammissione al concorso.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere rivolta al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare specificatamente nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979: i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente bando;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati maschi);

g) i servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il recapito al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative all'avviso compreso il numero telefonico, se esistente in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) l'indicazione della lingua straniera per la quale intende sostenere la prova;

l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato

condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titoli a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4 - Documentazione da allegare alla domanda.

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, pena l'esclusione, l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 20.000 (10,33 euro), in nessun caso rimborsabile, intestata all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - Banca Popolare Friuladria (vedi riferimento punto 5).

Alla domanda di partecipazione al concorso pubblico i concorrenti, inclusi i dipendenti di questa Azienda per i Servizi Sanitari, devono, inoltre, allegare:

a) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione indicati al punto a);
b) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
c) un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e firmato dal concorrente e debitamente documentato;
d) gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza nella nomina;
e) un elenco, datato e firmato, in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati.

Nel caso in cui il candidato autocertifichi servizi svolti, lo stesso dovrà specificare:

- periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro;
- posizione funzionale e figura professionale;
- tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, socio lavoratore, etc.);
- impegno orario settimanale.

Nel curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneità e tirocini non valutabili in norme particolari. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Aziende per i Servizi Sanitari deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'articolo 22 della legge 958/1986, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal D.P.R. n. 220/2001 per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi sono stati prestati.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di Cura convenzionate (articolo 21, D.P.R. 220/2001) quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge - ovvero avvalendosi dell'autocertificazione.

Il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni temporaneamente sostitutive sottoscritte ed autenticate con le modalità di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale.

Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento. In caso contrario si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Dette autocertificazioni per poter essere prese in considerazione devono essere redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto, su richiesta dell'Azienda, prima dell'emissione del provvedimento favorevole, a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5 - Modalità di versamento della tassa di concorso - importo lire 20.000 (10,33 euro).

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);

- con vaglia postale o con versamento su c/c postale n. 10153336, o con versamento diretto, intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - Banca Popolare Friuladria - Borgo Cividale, 16 - Palmanova.

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande.

Le domande e la documentazione ad esse allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - via Natisone - 33057 Palmanova;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5) direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Natisone - Ialmicco, nelle ore di apertura al pubblico di tutti i giorni feriali escluso il sabato; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

A tale fine fa fede il timbro a data che, a cura dell'Ufficio protocollo dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana», verrà apposto su ciascuna di esse.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine, fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.

L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7 - Ammissione al concorso.

L'ammissione al concorso è deliberata dal Dirigente del Centro di Risorsa «Struttura operativa politiche del personale».

8 - Esclusione dal concorso.

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Dirigente del Centro di Risorsa «Struttura operativa politiche del personale» dell'Azienda per i Servizi Sanitari ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività del relativo provvedimento.

9 - Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice è nominata da Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 38 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

10 - Convocazione dei candidati.

I candidati ammessi saranno preavvertiti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e

della data della prova scritta, almeno quindici giorni prima della data della prova stessa.

Le prove del concorso, sia scritta che pratica e orale, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica sarà data comunicazione con l'indicazione del punteggio assegnato ai titoli e del voto riportato nella prova scritta.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere, nel giorno stesso, alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

11 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.

La graduatoria sarà approvata, contestualmente alla nomina dei vincitori, dal Dirigente Responsabile della Struttura operativa politiche del personale.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

12 - Adempimenti del vincitore.

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Azienda per i Servizi Sanitari, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a produrre, ovvero avvalersi dell'autocertificazione, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
3) titolo di studio in originale o una copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;
4) certificato del godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del Casellario giudiziale;
6) i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso degli altri requisiti prescritti per il concorso.

Ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. 1 settembre 1995, integrato dal C.C.N.L. 8 aprile 1999, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'assunzione a tempo indeterminato sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I concorrenti vincitori e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare le dichiarazioni ed i documenti esibiti e ciò con l'applicazione corretta delle norme di legge in vigore, anche in materia di autocertificazione.

13 - Sottoscrizione del contratto e assunzione in servizio.

A seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, ivi compreso (per coloro che non ne siano esentati) quello relativo all'idoneità fisica all'impiego, l'Azienda per i Servizi Sanitari procederà alla sottoscrizione del contratto individuale, secondo le disposizioni di legge, e del C.C.N.L. 8 aprile 1999.

Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati: la tipologia del rapporto di lavoro; la data di inizio del rapporto di lavoro; la qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale; le attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; la durata del periodo di prova; la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29/1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11, ed articolo 17, comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Il contratto individuale, di cui al comma 1, sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere.

14 - Decadenza dalla nomina.

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

15 - Periodo di prova.

Il periodo di prova e le relative modalità sono previsti dall'articolo 15 del C.C.N.L. 1 settembre 1995.

Funzioni, diritti e doveri del dipendente sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

16 - Trattamento economico.

Il trattamento economico verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio ed è quello previsto dal vigente C.C.N.L. - comparto Sanità.

17 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

18 - Trattamento personale dei dati.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'U.O. concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'U.O. trattamento giuridico e del Responsabile dell'U.O. trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

19 - Norme di salvaguardia.

Il presente bando è pubblicato tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 15 del C.C.N.L. dell'8 aprile 1999.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 8.30 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla Struttura operativa politiche del personale - Ufficio concorsi - (telefono 0432/921453) - via Natisone - frazione Jalmicco - Palmanova.

IL DIRIGENTE POLITICHE DEL PERSONALE:
dr. Claudio Contiero

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5
«Bassa Friulana»
via Natisone
33057 Palmanova

...l... sottoscritt...

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. .... posti di ....
bandito il ....n. ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat... a .... il ....;
- di risiedere a ...., via ....n...........;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ....;
(ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo ....);
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna indicazione;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: .... conseguito il ....presso: ....;
- di scegliere quale lingua straniera la seguente: .... (inglese o francese o tedesca);
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i candidati maschi): ....;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate Pubbliche amministrazioni: ....;
- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova;
- di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo:........................ (allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione (o indicare eventualmente i dati che non ritenga doversi pubblicizzare);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

  sig. . . . .

  via/piazza . . . . n. . . . .

  telefono n. . . . .

  c.a.p.. . . . . città . . . .

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

DICHIARA INOLTRE

(*) Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

data, ...

(firma autografa non autenticata)

....

* N.B.: in questo caso, i candidati che presentano domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un valido documento di riconoscimento dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data e il numero dello stesso.

COMUNE DI CORMÒNS
(Gorizia)

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto di funzionario (8ª q.f.) nell'Area tecnica.

E' indetto un concorso pubblico per n. 1 posto di Funzionario (8ª q.f.) nell'Area tecnica.

Titolo di studio: laurea in ingegneria civile e/o edile.

Titolo professionale: abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

Scadenza di presentazione delle domande: 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Calendario e sede delle prove d'esame:

- prova prova scritta: lunedì 8 aprile 2002 ore 9.00;

- seconda prova scritta: martedì 9 aprile ore 9.00;

- prova orale: lunedì 6 maggio 2002 ore 9.00.

- Sede: Palazzo municipale di Cormòns - piazza XXIV Maggio n. 22.

Per informazioni rivolgersi presso l'Ufficio Personale del Comune di Cormòns: tel. 0481/637131 - 637130.

Cormòns, 25 gennaio 2002

IL DIRETTORE GENERALE f.f.:
dott. Roberto Capobianco

COMUNE DI PAGNACCO
(Udine)

Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno (36 ore settimanali) di un posto di istruttore tecnico - 6ª q. f. - Area tecnica e tecnica-manutentiva.

Il Comune di Pagnacco ha indetto concorso pubblico per soli esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di istruttore tecnico 6ª q.f. ex D.P.R. 333/90 - nell'Area tecnica e tecnica-manutentiva con prevalente competenza in materia di lavori pubblici ed espropri.

Titolo di studio richiesto per l'accesso è il diploma di geometra o di perito industriale.

E' richiesta la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali indicati nell'articolo 2 del D.P.R. 487/94.

Il termine ultimo per presentare la domanda di ammissione al concorso è fissato per il giorno 25 marzo 2002 ore 12.00.

Ogni informazione e chiarimento sarà fornito dall'Ufficio di segreteria comunale (tel. 0432 660593 - fax 0432 650691) dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso la Sede Municipale, sita in via del Buret, n. 8.

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Mariangela Della Marina